Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2024/0068(COD)

27.3.2025

EMENDAMENTI
95 - 334

Progetto di relazione
Alicia Homs Ginel
(PE769.972v01-00)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini ("direttiva sui tirocini")

Proposta di direttiva
(COM(2024)0132 – C10-0004/2024 – 2024/0068(COD))

Emendamento 95
Chiara Gemma, Georgiana Teodorescu, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 9 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
	– vista la strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030,

Or. en

Emendamento 96
Chiara Gemma, Georgiana Teodorescu, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan

Progetto di risoluzione legislativa
Visto 9 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa	*Emendamento*
	– vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,

Or. en

Emendamento 97
Mélanie Disdier, Rachel Blom, Pál Szekeres, Marie Dauchy, Séverine Werbrouck

Proposta di direttiva
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di	***Respinge la*** proposta ***della Commissione.***
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	
relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro	

regolari camuffati da tirocini ("direttiva sui tirocini")

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. fr

Motivazione

Riguardando principalmente la situazione dei tirocinanti, la direttiva è priva di una base giuridica. Si tratta di una competenza degli Stati membri.

Emendamento 98
Arba Kokalari, Henrik Dahl

Proposta di direttiva
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di	Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ***ai rapporti di lavoro regolari camuffati da*** tirocini ("direttiva sui tirocini")	relativa al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti ***nel libero mercato*** e alla lotta ***alle pratiche abusive derivanti dall'uso dei*** tirocini ***nel libero mercato*** ("direttiva sui tirocini")
(Testo rilevante ai fini del SEE)	(Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. en

Emendamento 99
Isabelle Le Callennec

Proposta di direttiva
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di	Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa al miglioramento ***e alla garanzia del rispetto*** delle condizioni di lavoro dei tirocinanti ***e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini*** ("direttiva sui tirocini")	relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro dei tirocinanti ***nel libero mercato del lavoro*** ("direttiva sui tirocini")
(Testo rilevante ai fini del SEE)	(Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. fr

Emendamento 100
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di	Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa al miglioramento ***e alla garanzia del rispetto*** delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini ("direttiva sui tirocini")	relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro dei tirocinanti***, della qualità e dell'accessibilità dei tirocini*** e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini ("direttiva sui tirocini")
(Testo rilevante ai fini del SEE)	(Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. en

Emendamento 101
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Titolo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di	Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO	DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativa ***al miglioramento e alla garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei***	relativa alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini ***nel libero***

tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini ("direttiva sui tirocini")	***mercato*** ("direttiva sui tirocini")
(Testo rilevante ai fini del SEE)	(Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. en

Motivazione

Deletion of: "Improving and enforcing working conditions of trainees": Existing Directives such as the Council Directive 2000/43/EC, Council Directive 2000/78/EC and Directive 2002/73/EC already cover, improve and allow for the enforcement of the working conditions of trainees and guarantee their equal treatment on accounts of racial or ethnic origin or establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation. Focus on "open-market traineeships": In comparison to Active Labour Market Policy (ALMP) traineeships, Education Curricula traineeships (ECT) and traineeships that are a mandatory requirement to access specific professions (MPT), open market traineeships are generally less regulated and only to varying extents across the EU.

Emendamento 102
Mélanie Disdier, Rachel Blom, Pál Szekeres, Marie Dauchy, Séverine Werbrouck

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera b),	visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 153, paragrafo 1, lettera b)***, e l'articolo 165, paragrafo 4***,

Or. fr

Motivazione

Il regime giuridico dei tirocinanti è strettamente legato alle politiche in materia di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 165 del TFUE. Il rispetto dei trattati e del principio di sussidiarietà richiede che se ne tenga conto nell'elaborazione e nell'attuazione del presente testo.

Emendamento 103
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Considerando -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1 bis) Gli articoli 31 e 32 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sanciscono il diritto a condizioni di lavoro eque e giuste per tutti i lavoratori e alla protezione dei giovani sul lavoro, anche contro lo sfruttamento economico.

Or. en

Emendamento 104
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Considerando -1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(-1 ter) I principi del pilastro europeo dei diritti sociali stabiliscono, tra l'altro, il diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi al fine di mantenere e acquisire competenze che consentano la piena partecipazione alla società e una gestione efficace delle transizioni nel mercato del lavoro, il diritto alla parità di trattamento e di opportunità in materia di occupazione e protezione sociale indipendentemente dal genere, dalla razza o dall'origine etnica, dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale e la promozione delle pari opportunità dei gruppi sottorappresentati, il sostegno attivo all'occupazione per i giovani, anche attraverso i tirocini, il diritto a un trattamento equo e paritario per quanto riguarda le condizioni di lavoro, l'accesso alla protezione sociale e alla formazione,

nonché la prevenzione dei rapporti di lavoro che portano a condizioni di lavoro precarie, anche mediante l'abuso di contratti atipici, il diritto a salari equi che garantiscano un tenore di vita dignitoso e l'inclusione delle persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 105
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Nel marzo 2014 il Consiglio ha adottato la raccomandazione su un quadro di qualità per i tirocini ("raccomandazione del 2014") per introdurre a livello di Unione norme di qualità per i tirocini. In detto documento si raccomandano 21 principi per il miglioramento della qualità dei tirocini, in particolare al fine di garantire contenuti di apprendimento e formazione di qualità elevata e condizioni di lavoro adeguate per sostenere le transizioni dall'istruzione al lavoro e aumentare l'occupabilità dei tirocinanti. La raccomandazione del 2014 riguarda tutti i tirocini, fatta eccezione per quelli che rientrano in programmi di istruzione e formazione formale e per quelli disciplinati dalla legislazione nazionale e il cui completamento costituisce un requisito obbligatorio per accedere a una data professione.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 106
Chiara Gemma, Georgiana Teodorescu, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) Nel marzo 2014 il Consiglio ha adottato la raccomandazione su un quadro di qualità per i tirocini ("raccomandazione del 2014") per introdurre a livello di Unione norme di qualità per i tirocini. In detto documento si raccomandano 21 principi per il miglioramento della qualità dei tirocini, in particolare al fine di garantire contenuti di apprendimento e formazione di qualità elevata e condizioni di lavoro adeguate per sostenere le transizioni dall'istruzione al lavoro e aumentare l'occupabilità dei tirocinanti. La raccomandazione del 2014 riguarda tutti i tirocini, fatta eccezione per quelli che rientrano in programmi di istruzione e formazione formale e per quelli disciplinati dalla legislazione nazionale e il cui completamento costituisce un requisito obbligatorio per accedere a una data professione.	(1) Nel marzo 2014 il Consiglio ha adottato la raccomandazione su un quadro di qualità per i tirocini ("raccomandazione del 2014") per introdurre a livello di Unione norme di qualità per i tirocini. In detto documento si raccomandano 21 principi per il miglioramento della qualità dei tirocini, in particolare al fine di garantire contenuti di apprendimento e formazione di qualità elevata ***allineati a obiettivi formativi e professionali*** e condizioni di lavoro adeguate per sostenere le transizioni dall'istruzione al lavoro e aumentare l'occupabilità dei tirocinanti. La raccomandazione del 2014 riguarda tutti i tirocini, fatta eccezione per quelli che rientrano in programmi di istruzione e formazione formale e per quelli disciplinati dalla legislazione nazionale e il cui completamento costituisce un requisito obbligatorio per accedere a una data professione.

Or. en

Emendamento 107
Catarina Martins, Estrella Galán, Anthony Smith, Konstantinos Arvanitis, Kathleen Funchion, Leila Chaibi

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) I capi I e II del pilastro europeo dei diritti sociali (il "pilastro"), proclamato a Göteborg il 17 novembre 2017, stabiliscono una serie di principi che fungono da guida per garantire pari opportunità, accesso al mercato del lavoro e condizioni di lavoro eque. Il principio 3 del pilastro sottolinea

	che, a prescindere da sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, ogni persona ha diritto alla parità di trattamento e di opportunità, anche in materia di occupazione e istruzione. Il principio 4, lettera b), del pilastro conferisce ai giovani il diritto al proseguimento dell'istruzione, all'apprendistato, al tirocinio o a un'offerta di lavoro qualitativamente valida entro quattro mesi dalla perdita del lavoro o dall'uscita dal sistema d'istruzione. Il principio 5 del pilastro stabilisce che, indipendentemente dal tipo e dalla durata del rapporto di lavoro, i lavoratori hanno diritto a un trattamento equo e paritario per quanto riguarda le condizioni di lavoro e l'accesso alla protezione sociale e alla formazione, e che occorre prevenire i rapporti di lavoro che portano a condizioni di lavoro precarie. Il principio 6 del pilastro conferisce ai lavoratori il diritto a una retribuzione equa che offra un tenore di vita dignitoso.

Or. en

Emendamento 108
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) La raccomandazione del Consiglio relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità[3] contiene 14 criteri per apprendistati efficaci e di qualità il cui obiettivo è garantire che i programmi di apprendistato siano in grado di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e offrano benefici sia ai discenti sia ai datori di lavoro. Tra di essi figurano criteri per le condizioni di apprendimento	***soppresso***

e di lavoro e criteri per le condizioni quadro.

[3] Raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1).

Or. en

Emendamento 109
Maravillas Abadía Jover, Raúl de la Hoz Quintano, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) ***La*** garanzia per i giovani ***rafforzata[4] mira a garantire che i*** giovani di età inferiore a 30 anni ***ricevano un'offerta qualitativamente valida*** di lavoro***, proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio entro un periodo di quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema d'istruzione***. La raccomandazione del 2014 ***rappresenta un importante punto di riferimento per misurare la qualità delle offerte di tirocinio*** nel contesto della garanzia per i giovani ***rafforzata***.	(3) ***Occorre effettuare una rivalutazione globale dell'efficacia della*** garanzia per i giovani ***nel fornire ai*** giovani di età inferiore a 30 anni ***opportunità*** di lavoro ***significative e sostenibili***. ***Sottolinea la necessità di valutare se l'attuale quadro migliora realmente le prospettive di lavoro a lungo termine, lo sviluppo delle competenze e l'integrazione nel mercato del lavoro, piuttosto che offrire soluzioni a breve termine che potrebbero non portare a un'occupazione stabile o sfociare addirittura in lunghi periodi in cui la carriera dei giovani si trova ingabbiata in un susseguirsi di tirocini. Sottolinea l'importanza di rivedere*** la raccomandazione del 2014 ***per garantire che i tirocini e gli apprendistati*** nel contesto della garanzia per i giovani ***forniscano un reale valore aggiunto e non siano utilizzati impropriamente in sostituzione di posti di lavoro di qualità***.
[4] Raccomandazione del Consiglio, del 30 ottobre 2020, relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i	[4] Raccomandazione del Consiglio, del 30 ottobre 2020, relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i

giovani e sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani (2020/C 372/01) (GU C 372 del 4.11.2020, pag. 1).	giovani e sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani (2020/C 372/01) (GU C 372 del 4.11.2020, pag. 1).

Or. en

Emendamento 110
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) La disoccupazione giovanile rimane una sfida persistente nell'UE, con un tasso di disoccupazione giovanile più che doppio rispetto al tasso di disoccupazione generale. Il piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali[1 bis] stabilisce l'obiettivo di ridurre, entro il 2030, il tasso di giovani NEET di età compresa tra i 15 e i 29 anni dal 12,6 % (2019) al 9 %, migliorando le loro prospettive occupazionali.
	[1 bis] COM(2021)132 final.

Or. en

Emendamento 111
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Le carenze di manodopera interessano numerose professioni e tutti i livelli di competenze. Si prevede che aumenteranno a causa del calo previsto	(4) Le carenze di manodopera ***e di competenze*** interessano numerose professioni e tutti i livelli di competenze. Si prevede che aumenteranno a causa del

della popolazione in età lavorativa e dell'aumento della domanda per ***diverse*** professioni rilevanti per la transizione verde e digitale. La minore partecipazione dei giovani al mercato del lavoro contribuisce a tali carenze. Tirocini di qualità possono rappresentare ***un percorso*** utile ***di miglioramento delle competenze e/o riqualificazione che consente alle persone di qualsiasi età di*** acquisire competenze pratiche sul posto di lavoro al fine di entrare nel mercato del lavoro ***od orientare la loro carriera in una nuova direzione***.

calo previsto della popolazione in età lavorativa e dell'aumento della domanda per ***numerosi settori e*** professioni rilevanti per la transizione verde e digitale. ***Come evidenziato dalle relazioni Draghi[1 bis] e Letta[1 ter], la mancanza di investimenti nelle competenze non farà che esacerbare queste carenze e ostacolare la competitività europea***. La minore partecipazione dei giovani al mercato del lavoro contribuisce a tali carenze. Tirocini di qualità ***nel libero mercato del lavoro*** possono rappresentare ***un'opportunità*** utile ***per le persone che hanno completato percorsi di istruzione e formazione formale o non li hanno frequentati, oppure che stanno entrando nel mercato del lavoro per*** acquisire competenze pratiche sul posto di lavoro al fine di entrare nel mercato del lavoro.

[1 bis] The Future of EU Competitiveness (Il futuro della competitività europea), Mario Draghi, settembre 2024.

[1 ter] Much more than a market (Molto più di un mercato), Enrico Letta, aprile 2024.

Or. en

Emendamento 112
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Le carenze di manodopera interessano numerose professioni e tutti i livelli di competenze. Si prevede che aumenteranno a causa del calo previsto della popolazione in età lavorativa e dell'aumento della domanda per diverse professioni rilevanti per la transizione	(4) Le carenze di manodopera interessano numerose professioni e tutti i livelli di competenze. Si prevede che aumenteranno a causa del calo previsto della popolazione in età lavorativa e dell'aumento della domanda per diverse professioni rilevanti per la transizione

verde e digitale. ***La minore partecipazione dei giovani al mercato del lavoro contribuisce a tali carenze.*** Tirocini di qualità ***possono rappresentare*** un percorso utile di miglioramento delle competenze e/o riqualificazione che consente alle persone di qualsiasi età di acquisire competenze pratiche sul posto di lavoro al fine di entrare nel mercato del lavoro od orientare la loro carriera in una nuova direzione.	verde e digitale. Tirocini di qualità ***rappresentano*** un percorso utile di miglioramento delle competenze e/o riqualificazione che consente alle persone di qualsiasi età di acquisire competenze pratiche sul posto di lavoro al fine di entrare nel mercato del lavoro od orientare la loro carriera in una nuova direzione.

Or. en

Emendamento 113
Henrik Dahl

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Le carenze di manodopera interessano numerose professioni e tutti i livelli di competenze. Si prevede che aumenteranno a causa del calo previsto della popolazione in età lavorativa e dell'aumento della domanda per diverse professioni rilevanti per la transizione verde e digitale. La minore partecipazione dei giovani al mercato del lavoro contribuisce a tali carenze. Tirocini di qualità possono rappresentare un percorso utile di miglioramento delle competenze e/o riqualificazione ***che consente alle*** persone di qualsiasi età ***di acquisire competenze pratiche sul posto di lavoro al fine di entrare nel mercato del lavoro od orientare la loro carriera in una nuova direzione***.	(4) Le carenze di manodopera interessano numerose professioni e tutti i livelli di competenze. Si prevede che aumenteranno a causa del calo previsto della popolazione in età lavorativa e dell'aumento della domanda per diverse professioni rilevanti per la transizione verde e digitale. La minore partecipazione dei giovani al mercato del lavoro contribuisce a tali carenze. Tirocini di qualità possono rappresentare un percorso utile di miglioramento delle competenze e/o riqualificazione ***per le*** persone di qualsiasi età***, che potrebbero scoprire nuove opportunità di carriera e contribuire a porre rimedio alle carenze di manodopera***.

Or. en

Motivazione

Contrary to the draft report suggestion to delete this recital, it is necessary, that all organisations and institutions in the EU must recognise that EU faces labour and skills

shortages, only to increase in the coming years, due to demographic changes. The recognition is well placed in the present directive proposal as traineeships are beneficial for the skills agenda to re- and upskill workers and also for active labour market policies to grant valuable experience in order to obtain full-time employment for persons outside the labour market. Shortage of labour and skills will affect all EU-agendas and -ambitions negatively, as it limits the EU's ability to deliver on important targets. All of Europe should face the problems and work together to solve them.

Emendamento 114
Arba Kokalari

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Le carenze di manodopera interessano numerose professioni e tutti i livelli di competenze. Si prevede che aumenteranno a causa del calo previsto della popolazione in età lavorativa e dell'aumento della domanda per diverse professioni rilevanti per la transizione verde e digitale. La minore partecipazione dei giovani al mercato del lavoro contribuisce a tali carenze. Tirocini ***di qualità*** possono rappresentare un percorso utile di miglioramento delle competenze e/o riqualificazione che consente alle persone ***di qualsiasi età*** di acquisire competenze pratiche sul posto di lavoro al fine di entrare nel mercato del lavoro ***od orientare la loro carriera in una nuova direzione***.	(4) Le carenze di manodopera interessano numerose professioni e tutti i livelli di competenze. Si prevede che aumenteranno a causa del calo previsto della popolazione in età lavorativa e dell'aumento della domanda per diverse professioni rilevanti per la transizione verde e digitale. La minore partecipazione dei giovani al mercato del lavoro contribuisce a tali carenze. ***I*** tirocini possono rappresentare un percorso utile di miglioramento delle competenze e/o riqualificazione che consente alle persone ***giovani*** di acquisire competenze pratiche sul posto di lavoro al fine di entrare nel mercato del lavoro.

Or. en

Emendamento 115
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Le carenze di manodopera interessano numerose professioni e tutti i livelli di competenze. Si prevede che aumenteranno a causa del calo previsto della popolazione in età lavorativa e dell'aumento della domanda per diverse professioni rilevanti per la transizione ***verde e digitale***. La minore partecipazione dei giovani al mercato del lavoro contribuisce a tali carenze. Tirocini di qualità possono rappresentare un percorso utile di miglioramento delle competenze e/o riqualificazione che consente alle persone di qualsiasi età di acquisire competenze pratiche sul posto di lavoro al fine di entrare nel mercato del lavoro od orientare la loro carriera in una nuova direzione.	(4) Le carenze di manodopera interessano numerose professioni e tutti i livelli di competenze. Si prevede che aumenteranno a causa del calo previsto della popolazione in età lavorativa e dell'aumento della domanda per diverse professioni rilevanti per la ***duplice*** transizione. La minore partecipazione dei giovani al mercato del lavoro contribuisce a tali carenze. Tirocini di qualità possono rappresentare un percorso utile di miglioramento delle competenze e/o riqualificazione che consente alle persone di qualsiasi età di acquisire competenze pratiche sul posto di lavoro al fine di entrare nel mercato del lavoro od orientare la loro carriera in una nuova direzione.

Or. en

Emendamento 116
Chiara Gemma, Georgiana Teodorescu, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Le carenze di manodopera interessano numerose professioni e tutti i livelli di competenze. Si prevede che aumenteranno a causa del calo previsto della popolazione in età lavorativa e dell'aumento della domanda per diverse professioni rilevanti per la transizione verde e digitale. La minore partecipazione dei giovani al mercato del lavoro contribuisce a tali carenze. Tirocini di qualità possono rappresentare un percorso utile di miglioramento delle competenze e/o riqualificazione che consente alle persone di qualsiasi età di acquisire	(4) Le carenze di manodopera interessano numerose professioni e tutti i livelli di competenze. ***Tre aziende europee su quattro incontrano difficoltà nel trovare dipendenti con le giuste competenze[1 bis].*** Si prevede che ***le carenze di manodopera*** aumenteranno a causa del calo previsto della popolazione in età lavorativa e dell'aumento della domanda per diverse professioni rilevanti per la transizione verde e digitale. La minore partecipazione dei giovani al mercato del lavoro contribuisce a tali carenze. Tirocini di qualità possono rappresentare un

competenze pratiche sul posto di lavoro al fine di entrare nel mercato del lavoro od orientare la loro carriera in una nuova direzione.	percorso utile di miglioramento delle competenze e/o riqualificazione che consente alle persone di qualsiasi età di acquisire competenze pratiche sul posto di lavoro al fine di entrare nel mercato del lavoro od orientare la loro carriera in una nuova direzione. _____ ***1 bis*** ***https://www.cedefop.europa.eu/files/9173_en.pdf.***

Or. en

Emendamento 117
Raúl de la Hoz Quintano, Rosa Estaràs Ferragut, Maravillas Abadía Jover

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Le carenze di manodopera interessano numerose professioni e tutti i livelli di competenze. Si prevede che aumenteranno a causa del calo previsto della popolazione in età lavorativa e dell'aumento della domanda per diverse professioni rilevanti per la transizione verde e digitale. La minore partecipazione dei giovani al mercato del lavoro contribuisce a tali carenze. Tirocini di qualità possono rappresentare un percorso utile di miglioramento delle competenze e/o riqualificazione che consente alle persone di qualsiasi età di acquisire competenze pratiche sul posto di lavoro al fine di entrare nel mercato del lavoro od orientare la loro carriera in una nuova direzione.	(4) Le carenze di manodopera interessano numerose professioni e tutti i livelli di competenze. Si prevede che aumenteranno a causa del calo previsto della popolazione in età lavorativa e dell'aumento della domanda per diverse professioni rilevanti per la transizione verde e digitale. La minore partecipazione dei giovani al mercato del lavoro contribuisce a tali carenze. Tirocini di qualità possono rappresentare un percorso utile di miglioramento delle competenze e/o riqualificazione che consente alle persone di qualsiasi età di acquisire competenze pratiche sul posto di lavoro al fine di entrare nel mercato del lavoro***, accrescere la loro capacità di adeguarsi ai cambiamenti e alle nuove esigenze professionali*** od orientare la loro carriera in una nuova direzione.

Or. es

Emendamento 118
Catarina Martins, Estrella Galán, Anthony Smith, Konstantinos Arvanitis, Kathleen Funchion, Leila Chaibi

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Nel 2022, la conferenza sul futuro dell'Europa ha presentato una proposta volta a garantire che i tirocini e i posti di lavoro per i giovani siano conformi a norme di qualità, anche per quanto concerne la retribuzione e il divieto di tirocini non retribuiti sul mercato del lavoro e al di fuori dell'istruzione formale.

Or. en

Emendamento 119
Catarina Martins, Estrella Galán, Anthony Smith, Konstantinos Arvanitis, Kathleen Funchion, Leila Chaibi

Proposta di direttiva
Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 ter) La strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 mira a garantire la piena partecipazione delle persone con disabilità alla società, su un piano di parità con gli altri nell'Unione e nel resto del mondo. Nell'ambito di tale strategia, la Commissione si impegna a garantire che le persone con disabilità possano partecipare a corsi di formazione e acquisire nuove competenze quale requisito fondamentale per l'occupazione e l'indipendenza.

Or. en

Emendamento 120
Maravillas Abadía Jover, Raúl de la Hoz Quintano, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) I tirocini possono aiutare i giovani ad acquisire esperienza pratica e professionale, a migliorare la loro occupabilità e a facilitare la loro transizione verso un'occupazione stabile. ***In quanto tali, i tirocini costituiscono un'importante via d'accesso al mercato del lavoro. Per i datori di lavoro, i tirocini offrono l'opportunità di attrarre, formare e trattenere i giovani. Possono ridurre i costi di ricerca e assunzione di personale qualificato, quando ai tirocinanti viene offerta una posizione regolare in seguito al tirocinio. Tuttavia tale obiettivo può essere raggiunto solo se i tirocini sono di buona qualità e se offrono condizioni di lavoro decenti.***	(5) I tirocini possono aiutare i giovani ad acquisire esperienza pratica e professionale, a migliorare la loro occupabilità e a facilitare la loro transizione verso un'occupazione stabile.

Or. en

Emendamento 121
Jagna Marczułajtis-Walczak

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) I tirocini possono aiutare i giovani ad acquisire esperienza pratica e professionale, a migliorare la loro occupabilità e a facilitare la loro transizione verso un'occupazione stabile. In quanto tali, i tirocini costituiscono un'importante via d'accesso al mercato del lavoro. ***Per i datori di lavoro, i tirocini offrono l'opportunità di attrarre, formare e trattenere i giovani. Possono ridurre i costi di ricerca e assunzione di personale***	(5) I tirocini possono aiutare i giovani ad acquisire esperienza pratica e professionale, a migliorare la loro occupabilità e a facilitare la loro transizione verso un'occupazione stabile. In quanto tali, i tirocini costituiscono un'importante via d'accesso al mercato del lavoro.

qualificato, quando ai tirocinanti viene offerta una posizione regolare in seguito al tirocinio. Tuttavia tale obiettivo può essere raggiunto solo se i tirocini sono di buona qualità e se offrono condizioni di lavoro decenti.

Or. en

Emendamento 122
Catarina Martins, Estrella Galán, Anthony Smith, Konstantinos Arvanitis, Kathleen Funchion, Leila Chaibi

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) I tirocini ***possono*** aiutare i giovani ad acquisire esperienza pratica e professionale***, a migliorare la loro occupabilità e a*** facilitare la loro transizione ***verso*** un'occupazione stabile. In quanto tali, i tirocini ***costituiscono*** un'importante via d'accesso al mercato del lavoro. ***Per i datori di lavoro, i tirocini offrono l'opportunità di attrarre, formare e trattenere i giovani. Possono ridurre i costi di ricerca e assunzione di personale qualificato, quando ai tirocinanti viene offerta una posizione regolare in seguito al tirocinio***. Tuttavia tale obiettivo può essere raggiunto solo se i tirocini sono di buona qualità e se offrono condizioni di lavoro decenti.	(5) I tirocini ***mirano ad*** aiutare i giovani ad acquisire esperienza pratica e professionale ***per*** facilitare la loro transizione ***dall'istruzione a*** un'occupazione stabile ***e il loro accesso a una professione. Lo scopo di un tirocinio è combinare un breve periodo di lavoro di primo livello con un'esperienza formativa significativa***. In quanto tali, i tirocini ***possono costituire*** un'importante via d'accesso al mercato del lavoro. Tuttavia tale obiettivo può essere raggiunto solo se i tirocini sono di buona qualità e se offrono condizioni di lavoro decenti***, tra cui una retribuzione equa***.

Or. en

Emendamento 123
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) I tirocini possono aiutare i giovani ad acquisire esperienza pratica e professionale, a migliorare la loro occupabilità e a facilitare la loro transizione ***verso*** un'occupazione ***stabile***. In quanto tali, i tirocini costituiscono un'importante via d'accesso al mercato del lavoro. Per i ***datori di lavoro***, i tirocini offrono l'opportunità di attrarre, formare e trattenere i giovani. Possono ridurre i costi di ricerca e assunzione di personale qualificato, quando ai tirocinanti viene offerta una posizione regolare in seguito al tirocinio. Tuttavia tale obiettivo può essere raggiunto solo se i tirocini sono di buona qualità e se offrono condizioni di lavoro decenti.	(5) I tirocini possono aiutare i giovani ad acquisire esperienza pratica e professionale, a migliorare la loro occupabilità e a facilitare la loro transizione ***dall'istruzione a*** un'occupazione ***regolare attraverso un breve periodo di lavoro di primo livello caratterizzato da forti elementi di apprendimento e formazione***. In quanto tali, i tirocini costituiscono un'importante via d'accesso al mercato del lavoro. Per i ***soggetti promotori di tirocini***, i tirocini offrono l'opportunità di attrarre, formare e trattenere i giovani. Possono ridurre i costi di ricerca e assunzione di personale qualificato, quando ai tirocinanti viene offerta una posizione regolare in seguito al tirocinio. Tuttavia tale obiettivo può essere raggiunto solo se i tirocini sono di buona qualità e se offrono condizioni di lavoro decenti ***e trasparenti, nonché una forte componente di apprendimento e formazione***.

Or. en

Emendamento 124
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) I tirocini possono aiutare i giovani ad acquisire esperienza pratica e professionale, a migliorare la loro occupabilità e a facilitare la loro transizione ***verso*** un'occupazione stabile. In quanto tali, i tirocini costituiscono un'importante ***via d'accesso al*** mercato del lavoro. Per i datori di lavoro, i tirocini offrono l'opportunità di attrarre, formare e	(5) I tirocini possono aiutare i giovani ad acquisire esperienza pratica e professionale, a migliorare la loro occupabilità e a facilitare la loro transizione ***dall'istruzione a*** un'occupazione stabile***. Lo scopo di un tirocinio è combinare un breve periodo di lavoro di primo livello con un'esperienza formativa significativa***. In quanto tali, i

trattenere i giovani. Possono ridurre i costi di ricerca e assunzione di personale qualificato, quando ai tirocinanti viene offerta una posizione regolare in seguito al tirocinio. Tuttavia tale obiettivo può essere raggiunto solo se i tirocini sono di buona qualità e se offrono condizioni di lavoro decenti.	tirocini costituiscono un'importante ***porta di ingresso nel*** mercato del lavoro. Per i datori di lavoro, i tirocini offrono l'opportunità di attrarre, formare e trattenere i giovani. Possono ridurre i costi di ricerca e assunzione di personale qualificato, quando ai tirocinanti viene offerta una posizione regolare in seguito al tirocinio. Tuttavia tale obiettivo può essere raggiunto solo se i tirocini sono di buona qualità e se offrono condizioni di lavoro decenti.

Or. en

Emendamento 125
Chiara Gemma, Georgiana Teodorescu, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) I tirocini possono aiutare i giovani ad acquisire esperienza pratica e professionale, a migliorare la loro occupabilità e a facilitare la loro transizione verso un'occupazione stabile. In quanto tali, i tirocini costituiscono un'importante via d'accesso al mercato del lavoro. Per i datori di lavoro, i tirocini offrono l'opportunità di attrarre, formare e trattenere i giovani. Possono ridurre i costi di ricerca e assunzione di personale qualificato, quando ai tirocinanti viene offerta una posizione regolare in seguito al tirocinio. Tuttavia tale obiettivo può essere raggiunto solo se i tirocini sono di buona qualità e se offrono condizioni di lavoro decenti.	(5) I tirocini possono aiutare i giovani ad acquisire esperienza pratica e professionale, a migliorare la loro occupabilità e a facilitare la loro transizione verso un'occupazione stabile. In quanto tali, i tirocini costituiscono un'importante via d'accesso al mercato del lavoro. Per i datori di lavoro, i tirocini offrono l'opportunità di attrarre, formare e trattenere i giovani. Possono ridurre i costi di ricerca e assunzione di personale qualificato, quando ai tirocinanti viene offerta una posizione regolare in seguito al tirocinio. Tuttavia tale obiettivo può essere raggiunto solo se i tirocini sono di buona qualità e se offrono condizioni di lavoro decenti. ***Le ricerche confermano che il valore dei tirocini ai fini di una più agevole transizione verso il mondo del lavoro dipende dalla qualità stessa del tirocinio in termini di contenuti di apprendimento e condizioni di lavoro[1 bis].***

*[1 bis] **Valutazione d'impatto che accompagna la proposta di raccomandazione del Consiglio relativa a un quadro di qualità per i tirocini. SWD(2013)495 final, pag. 15.***

Or. en

Emendamento 126
Raúl de la Hoz Quintano, Rosa Estaràs Ferragut, Maravillas Abadía Jover

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) I tirocini possono aiutare i giovani ad acquisire esperienza pratica e professionale, a migliorare la loro occupabilità e a facilitare la loro transizione verso un'occupazione stabile. In quanto tali, i tirocini costituiscono un'importante via d'accesso al mercato del lavoro. Per i datori di lavoro, i tirocini offrono l'opportunità di attrarre, formare e trattenere i giovani. Possono ridurre i costi di ricerca e assunzione di personale qualificato, quando ai tirocinanti viene offerta una posizione regolare in seguito al tirocinio. Tuttavia tale obiettivo può essere raggiunto solo se i tirocini sono di buona qualità e se offrono condizioni di lavoro decenti.	(5) I tirocini possono aiutare i giovani ad acquisire ***nuove competenze ed*** esperienza pratica e professionale, a migliorare la loro occupabilità e a facilitare la loro transizione verso un'occupazione stabile. In quanto tali, i tirocini costituiscono un'importante via d'accesso al mercato del lavoro. Per i datori di lavoro, i tirocini offrono l'opportunità di attrarre, formare e trattenere i giovani***, nonché individuare i talenti emergenti***. Possono ridurre i costi di ricerca e assunzione di personale qualificato, quando ai tirocinanti viene offerta una posizione regolare in seguito al tirocinio. Tuttavia tale obiettivo può essere raggiunto solo se i tirocini sono di buona qualità e se offrono condizioni di lavoro decenti.

Or. es

Emendamento 127
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) I quadri legislativi degli Stati membri in materia di tirocini differiscono notevolmente e 16 dei 27 Stati membri non dispongono di una definizione giuridica di tirocinio. Sebbene l'Unione abbia istituito un quadro strategico per i tirocini dal 2013, la raccomandazione del Consiglio del 2014 relativa a un quadro di qualità per i tirocini non è vincolante e non tutti gli Stati membri hanno allineato i rispettivi quadri giuridici a tale raccomandazione, pur riconoscendo che i tirocini di alta qualità potrebbero essere efficaci nell'agevolare l'accesso dei giovani al mercato del lavoro.

Or. en

Emendamento 128
Maravillas Abadía Jover, Raúl de la Hoz Quintano, Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Per i datori di lavoro, i tirocini offrono l'opportunità di attrarre, formare e trattenere i giovani. Possono ridurre i costi di ricerca e assunzione di personale qualificato, quando ai tirocinanti viene offerta una posizione regolare in seguito al tirocinio. Tuttavia tale obiettivo può essere raggiunto solo se i tirocini sono interessanti, di buona qualità e se offrono condizioni di lavoro decenti.

Or. en

Emendamento 129
Chiara Gemma, Georgiana Teodorescu, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Le politiche in materia di istruzione e formazione sono di responsabilità e competenza degli Stati membri, ma l'UE svolge un ruolo importante nel supporto, coordinamento e integrazione delle azioni degli Stati membri in queste aree.

Or. en

Emendamento 130
Arba Kokalari

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) Per i datori di lavoro, i tirocini offrono l'opportunità di attrarre, formare e trattenere i giovani. Possono ridurre i costi di ricerca e assunzione di personale qualificato, quando ai tirocinanti viene offerta un'occupazione stabile dopo il tirocinio.

Or. en

Emendamento 131
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 ter) La mancanza di statistiche ufficiali sui tirocini ostacola la capacità di valutarne la qualità e l'efficacia

nell'agevolare la transizione verso un'occupazione regolare. Tuttavia il numero di giovani che hanno completato un tirocinio è aumentato in modo significativo nell'ultimo decennio, mentre circa un terzo dei tirocinanti attivi sul mercato del lavoro non percepisce attualmente alcuna retribuzione secondo le indagini d'opinione "Eurobarometro". Secondo le stime della Corte dei conti europea, ogni anno circa 3,7 milioni di giovani nell'UE possono iniziare un tirocinio come prima esperienza professionale e, in una recente analisi, la Corte ha riscontrato difficoltà connesse alla diversa definizione di tirocinio e all'applicazione incoerente della raccomandazione del Consiglio del 2014 relativa a tirocini di qualità negli Stati membri, nonché una quantità limitata di dati affidabili sui tirocini, che ostacolano l'elaborazione di politiche basate su dati concreti e potenziali variazioni delle opportunità e dell'accessibilità per i giovani provenienti da contesti sociali diversi[1 bis].

[1 bis] ***Analisi 01/2024: Azioni dell'UE a sostegno dei tirocini destinati ai giovani, Corte dei conti europea.***

Or. en

Emendamento 132
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) L'uso problematico dei tirocini continua a porre sfide, ad esempio quando posizioni di lavoro dipendente regolare vengono camuffate da tirocini, privando i lavoratori interessati dei loro pieni diritti ai	(6) L'uso problematico dei tirocini continua a porre sfide, ad esempio quando posizioni di lavoro dipendente regolare vengono camuffate da tirocini, privando i lavoratori interessati dei loro pieni diritti ai

sensi del diritto dell'Unione, del diritto e dei contratti collettivi nazionali ***e rischiando di intrappolarli in condizioni di lavoro precarie***. I rapporti di lavoro camuffati da tirocini falsano la concorrenza tra imprese, mettendo in una posizione di svantaggio i datori di lavoro adempienti, e portano all'elusione degli obblighi fiscali e previdenziali dei datori di lavoro e alla sostituzione di posti di lavoro a tempo indeterminato. In altri casi è possibile che i datori di lavoro di tirocinanti veri e propri non rispettino tutti i requisiti derivanti dal diritto dell'Unione o dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi nazionali, privando i tirocinanti dei loro pieni diritti.	sensi del diritto dell'Unione, del diritto e dei contratti collettivi nazionali. I rapporti di lavoro camuffati da tirocini falsano la concorrenza tra imprese, mettendo in una posizione di svantaggio i datori di lavoro adempienti, e portano all'elusione degli obblighi fiscali e previdenziali dei datori di lavoro e alla sostituzione di posti di lavoro a tempo indeterminato. In altri casi è possibile che i datori di lavoro di tirocinanti veri e propri non rispettino tutti i requisiti derivanti dal diritto dell'Unione o dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi nazionali, privando i tirocinanti dei loro pieni diritti.

Or. en

Emendamento 133
Chiara Gemma, Georgiana Teodorescu, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) L'uso problematico dei tirocini continua a porre sfide, ad esempio quando posizioni di lavoro dipendente regolare vengono camuffate da tirocini, privando i lavoratori interessati dei loro pieni diritti ai sensi del diritto dell'Unione, del diritto e dei contratti collettivi nazionali ***e rischiando di intrappolarli in condizioni di lavoro precarie***. I rapporti di lavoro camuffati da tirocini falsano la concorrenza tra imprese, mettendo in una posizione di svantaggio i datori di lavoro adempienti, e portano all'elusione degli obblighi fiscali e previdenziali dei datori di lavoro e alla sostituzione di posti di lavoro a tempo indeterminato. In altri casi è possibile che i datori di lavoro di tirocinanti veri e propri non rispettino tutti i requisiti derivanti dal diritto dell'Unione o dal diritto, dai	(6) L'uso problematico dei tirocini continua a porre sfide, ad esempio quando posizioni di lavoro dipendente regolare vengono camuffate da tirocini, privando i lavoratori interessati dei loro pieni diritti ai sensi del diritto dell'Unione, del diritto e dei contratti collettivi nazionali. I rapporti di lavoro camuffati da tirocini falsano la concorrenza tra imprese, mettendo in una posizione di svantaggio i datori di lavoro adempienti, e portano all'elusione degli obblighi fiscali e previdenziali dei datori di lavoro e alla sostituzione di posti di lavoro a tempo indeterminato. In altri casi è possibile che i datori di lavoro di tirocinanti veri e propri non rispettino tutti i requisiti derivanti dal diritto dell'Unione o dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi nazionali, privando i tirocinanti dei

contratti collettivi o dalle prassi nazionali, privando i tirocinanti dei loro pieni diritti.	loro pieni diritti.

Or. en

Emendamento 134
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) L'uso problematico dei tirocini continua a porre sfide, ad esempio quando posizioni di lavoro dipendente regolare vengono camuffate da tirocini, privando i lavoratori interessati dei loro pieni diritti ai sensi del diritto dell'Unione, del diritto e dei contratti collettivi nazionali ***e*** rischiando di intrappolarli in condizioni di lavoro precarie. I rapporti di lavoro camuffati da tirocini falsano la concorrenza tra imprese, mettendo in una posizione di svantaggio i datori di lavoro adempienti, e portano all'elusione degli obblighi fiscali e previdenziali dei datori di lavoro e alla sostituzione di posti di lavoro a tempo indeterminato. In altri casi è possibile che i ***datori di lavoro*** di tirocinanti veri e propri non rispettino tutti i requisiti derivanti dal diritto dell'Unione o dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi nazionali, privando i tirocinanti dei loro pieni diritti.	(6) L'uso problematico dei tirocini continua a porre sfide, ad esempio quando ***i tirocini sono di scarsa qualità con condizioni di lavoro inadeguate, tra cui un livello di retribuzione inesistente o basso, hanno una durata indeterminata, quando sono ripetuti con lo stesso soggetto promotore o richiedono un'esperienza lavorativa precedente oppure quando le*** posizioni di lavoro dipendente regolare vengono camuffate da tirocini, privando i lavoratori interessati ***dell'accesso a rapporti di lavoro regolari e*** dei loro pieni diritti ai sensi del diritto dell'Unione, del diritto e dei contratti collettivi nazionali***,*** rischiando di intrappolarli in condizioni di lavoro precarie. I rapporti di lavoro ***regolari*** camuffati da tirocini falsano la concorrenza tra imprese, mettendo in una posizione di svantaggio i datori di lavoro adempienti, e portano all'elusione degli obblighi fiscali e previdenziali dei datori di lavoro e alla sostituzione di posti di lavoro a tempo indeterminato. In altri casi è possibile che i ***soggetti promotori di tirocini*** di tirocinanti veri e propri non rispettino tutti i requisiti derivanti dal diritto dell'Unione o dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi nazionali, privando i tirocinanti dei loro pieni diritti.

Or. en

Emendamento 135
Isabelle Le Callennec

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) L'uso problematico dei tirocini continua a porre sfide, ad esempio quando posizioni di lavoro dipendente regolare vengono camuffate da tirocini, privando i lavoratori interessati dei loro pieni diritti ai sensi del diritto dell'Unione, del diritto e dei contratti collettivi nazionali e rischiando di intrappolarli in condizioni di lavoro precarie. I rapporti di lavoro camuffati da tirocini falsano la concorrenza tra imprese, mettendo in una posizione di svantaggio i datori di lavoro adempienti, e portano all'elusione degli obblighi fiscali e previdenziali dei datori di lavoro e alla sostituzione di posti di lavoro a tempo indeterminato. In altri casi è possibile che i datori di lavoro di tirocinanti veri e propri non rispettino tutti i requisiti derivanti dal diritto dell'Unione o dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi nazionali, privando i tirocinanti dei loro pieni diritti.	(6) L'uso problematico dei tirocini ***nel libero mercato del lavoro*** continua a porre sfide, ad esempio quando posizioni di lavoro dipendente regolare vengono camuffate da tirocini, privando i lavoratori interessati dei loro pieni diritti ai sensi del diritto dell'Unione, del diritto e dei contratti collettivi nazionali e rischiando di intrappolarli in condizioni di lavoro precarie. I rapporti di lavoro camuffati da tirocini falsano la concorrenza tra imprese, mettendo in una posizione di svantaggio i datori di lavoro adempienti, e portano all'elusione degli obblighi fiscali e previdenziali dei datori di lavoro e alla sostituzione di posti di lavoro a tempo indeterminato. In altri casi è possibile che i datori di lavoro di tirocinanti veri e propri non rispettino tutti i requisiti derivanti dal diritto dell'Unione o dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi nazionali, privando i tirocinanti dei loro pieni diritti.

Or. fr

Emendamento 136
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) È inoltre meno probabile che i tirocinanti difendano i loro diritti a causa della loro posizione vulnerabile nel mercato del lavoro. L'assenza, la	(7) È inoltre meno probabile che i tirocinanti difendano i loro diritti a causa della loro posizione vulnerabile nel mercato del lavoro. L'assenza, la

complessità o la diversità dei quadri normativi per i tirocini nei vari Stati membri***, associata all'insufficiente applicazione della legislazione nazionale, alla mancanza di capacità di svolgere controlli e ispezioni e all'assenza di chiarezza riguardo all'autorità responsabile del controllo e dell'applicazione delle norme,*** sono tra i principali fattori alla base dell'uso problematico dei tirocini.	complessità o la diversità dei quadri normativi per i tirocini nei vari Stati membri sono tra i principali fattori alla base dell'uso problematico dei tirocini.

Or. en

Emendamento 137
Raúl de la Hoz Quintano, Rosa Estaràs Ferragut, Maravillas Abadía Jover

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) ***È inoltre meno probabile che i tirocinanti difendano i loro diritti a causa della loro posizione vulnerabile nel mercato del lavoro.*** L'assenza, la complessità o la diversità dei quadri normativi per i tirocini nei vari Stati membri, associata all'insufficiente applicazione della legislazione nazionale, alla mancanza di capacità di svolgere controlli e ispezioni e all'assenza di chiarezza riguardo all'autorità responsabile del controllo e dell'applicazione delle norme, sono tra i principali fattori alla base dell'uso problematico dei tirocini.	(7) L'assenza, la complessità o la diversità dei quadri normativi per i tirocini nei vari Stati membri, associata all'insufficiente applicazione della legislazione nazionale, alla mancanza di capacità di svolgere controlli e ispezioni e all'assenza di chiarezza riguardo all'autorità responsabile del controllo e dell'applicazione delle norme, sono tra i principali fattori alla base dell'uso problematico dei tirocini.

Or. es

Emendamento 138
Arba Kokalari, Henrik Dahl

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) È inoltre meno probabile che i tirocinanti difendano i loro diritti a causa della loro posizione vulnerabile nel mercato del lavoro. ***L'assenza, la complessità o la diversità dei quadri normativi per i tirocini nei vari*** Stati membri***, associata all'***insufficiente applicazione della legislazione nazionale***, alla mancanza di capacità di svolgere controlli e ispezioni e all'assenza di chiarezza riguardo all'autorità responsabile del controllo e dell'applicazione delle norme,*** sono tra i principali fattori alla base dell'uso problematico dei tirocini.	(7) È inoltre meno probabile che i tirocinanti difendano i loro diritti a causa della loro posizione vulnerabile nel mercato del lavoro. ***Mentre alcuni Stati membri dispongono di sistemi ben funzionanti, altri*** Stati membri ***si trovano ad affrontare sfide quali un'***insufficiente applicazione della legislazione nazionale ***o sistemi del mercato del lavoro disfunzionali. Tali questioni*** sono tra i principali fattori alla base dell'uso problematico dei tirocini. ***Tuttavia i sistemi esistenti negli Stati membri devono essere rispettati in linea con il principio di sussidiarietà, riconoscendo i diversi approcci ed esigenze tra gli Stati membri.***

Or. en

Emendamento 139
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) ***È*** inoltre ***meno probabile che*** i tirocinanti ***difendano*** i loro diritti a causa della loro posizione vulnerabile nel mercato del lavoro. L'assenza, la complessità o la diversità dei quadri normativi per i tirocini nei vari Stati membri, associata all'insufficiente applicazione della legislazione nazionale, alla mancanza di capacità di svolgere controlli e ispezioni e all'assenza di chiarezza riguardo all'autorità responsabile del controllo e dell'applicazione delle norme, sono tra i principali fattori alla base dell'uso problematico dei tirocini.	(7) Inoltre i tirocinanti ***spesso non si sentono in grado di difendere*** i loro diritti a causa della loro posizione vulnerabile nel mercato del lavoro. L'assenza, la complessità o la diversità dei quadri normativi per i tirocini nei vari Stati membri, associata all'insufficiente applicazione della legislazione nazionale, alla mancanza di capacità di svolgere controlli e ispezioni e all'assenza di chiarezza riguardo all'autorità responsabile del controllo e dell'applicazione delle norme, sono tra i principali fattori alla base dell'uso problematico dei tirocini.

Or. en

Emendamento 140
Catarina Martins, Estrella Galán, Anthony Smith, Konstantinos Arvanitis, Kathleen Funchion, Leila Chaibi

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) È ***inoltre*** meno probabile che i tirocinanti difendano i loro diritti a causa della loro posizione vulnerabile nel mercato del lavoro. L'assenza, la complessità o la diversità dei quadri normativi per i tirocini nei vari Stati membri, associata all'insufficiente applicazione della legislazione nazionale, alla mancanza di capacità di svolgere controlli e ispezioni e all'assenza di chiarezza riguardo all'autorità responsabile del controllo e dell'applicazione delle norme, ***sono tra i principali fattori alla base dell'***uso ***problematico*** dei tirocini.	(7) È meno probabile che i tirocinanti difendano i loro diritti a causa della loro posizione vulnerabile nel mercato del lavoro. L'assenza, la complessità o la diversità dei quadri normativi per i tirocini nei vari Stati membri, associata all'insufficiente applicazione della legislazione nazionale, alla mancanza di capacità di svolgere controlli e ispezioni e all'assenza di chiarezza riguardo all'autorità responsabile del controllo e dell'applicazione delle norme, ***rischiano di dare luogo a pratiche abusive derivanti dall'***uso dei tirocini.

Or. en

Emendamento 141
Isabelle Le Callennec

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) È inoltre meno probabile che i tirocinanti difendano i loro diritti a causa della loro posizione vulnerabile nel mercato del lavoro. L'assenza, la complessità o la diversità dei quadri normativi per i tirocini nei vari Stati membri, associata all'insufficiente applicazione della legislazione nazionale, alla mancanza di capacità di svolgere controlli e ispezioni e all'assenza di chiarezza riguardo all'autorità responsabile	(7) È inoltre meno probabile che i tirocinanti ***che svolgono un tirocinio nel libero mercato del lavoro*** difendano i loro diritti a causa della loro posizione vulnerabile nel mercato del lavoro. L'assenza, la complessità o la diversità dei quadri normativi per i tirocini nei vari Stati membri, associata all'insufficiente applicazione della legislazione nazionale, alla mancanza di capacità di svolgere controlli e ispezioni e all'assenza di

del controllo e dell'applicazione delle norme, sono tra i principali fattori alla base dell'uso problematico dei tirocini.	chiarezza riguardo all'autorità responsabile del controllo e dell'applicazione delle norme, sono tra i principali fattori alla base dell'uso problematico dei tirocini.

Or. fr

Emendamento 142
Pierfrancesco Maran, Raffaele Topo, Brando Benifei, Cecilia Strada

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) In alcuni Stati membri, l'accesso a professioni specifiche è subordinato al completamento di un periodo di tirocinio obbligatorio come previsto dalla legge. Tuttavia tali tirocini spesso non sono retribuiti, il che comporta un notevole onere finanziario per i tirocinanti e crea ostacoli di accesso per coloro che non dispongono di risorse sufficienti. Questa pratica rischia di violare il principio dell'equa retribuzione e della giustizia sociale, in quanto obbliga le persone a lavorare senza percepire alcuna retribuzione, pur soddisfacendo un requisito legale per l'accreditamento professionale. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti i tirocini obbligatori necessari per l'accesso a una professione siano retribuiti in modo equo in linea con i principi della parità di trattamento e di condizioni di lavoro dignitose.

Or. en

Emendamento 143
Catarina Martins, Estrella Galán, Anthony Smith, Konstantinos Arvanitis, Kathleen Funchion, Leila Chaibi

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) I tirocini non retribuiti o mal retribuiti possono escludere in particolare i giovani che non dispongono dei mezzi finanziari necessari per svolgerli. I tirocini non retribuiti o mal retribuiti rischiano di dare luogo a discriminazioni, dirette o indirette, fondate sull'età, il sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica e sociale, la disabilità e altri fattori. La separazione tra tirocini non retribuiti e retribuiti può anche portare a una discriminazione tra tirocinanti a causa della differenza di trattamento.

Or. en

Emendamento 144
Henrik Dahl

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) Ulteriori complicazioni derivano dal fatto che la maggior parte dei tirocini sul libero mercato non è disciplinata, o lo è solo in parte, negli Stati membri. Un quadro giuridico comune dell'UE può pertanto contribuire, per questo tipo di tirocinanti, a una maggiore trasparenza, a una più facile conformità e a una migliore applicazione in un settore che presenta un significativo elemento transfrontaliero.

Or. en

Emendamento 145
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 bis) La mancanza di una definizione comune di tirocinio in tutta l'UE ha portato a una serie frammentata di categorie giuridiche in base alle quali le persone che svolgono in gran parte gli stessi compiti possono essere trattate in modo molto diverso a seconda del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali in vigore nei diversi Stati membri.

Or. en

Emendamento 146
Henrik Dahl

Proposta di direttiva
Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(7 ter) I costi socioeconomici emergono se si consente che i tirocini, in particolare quelli ripetuti, sostituiscano un'occupazione stabile, in particolare le posizioni di primo livello solitamente offerte ai tirocinanti.

Or. en

Emendamento 147
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) I dati indicano che una percentuale significativa di tirocinanti è soggetta a condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto ai dipendenti regolari, anche per quanto concerne gli orari di lavoro, il diritto alle ferie, l'accesso alle attrezzature e la retribuzione.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 148
Mélanie Disdier, Rachel Blom, Pál Szekeres, Marie Dauchy

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) I dati indicano che una percentuale ***significativa di*** tirocinanti ***è soggetta a condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto ai dipendenti regolari, anche per quanto concerne gli orari di lavoro, il diritto alle ferie, l'accesso alle attrezzature e la retribuzione***.	(8) I dati indicano che ***in*** una percentuale ***non trascurabile di tirocini vengono assegnati ai*** tirocinanti ***compiti e responsabilità incompatibili con la funzione di tirocinio, il che si traduce in realtà nel disporre di lavoratori a costi e vincoli inferiori rispetto a quanto previsto dalle norme generalmente applicabili negli Stati membri***.

Or. fr

Motivazione

Seppur vera, l'affermazione non pone alcun problema rispetto alla natura di un tirocinio. Il problema risiede piuttosto nelle richieste eccessive poste ad alcuni tirocinanti.

Emendamento 149
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) I dati indicano che una percentuale significativa di tirocinanti è soggetta a condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto ***ai*** dipendenti ***regolari***, anche per quanto concerne gli orari di lavoro, il diritto alle ferie, l'accesso alle attrezzature e la retribuzione.	(8) I dati indicano che una percentuale significativa di tirocinanti è soggetta a condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto ***ad altri*** dipendenti, anche per quanto concerne gli orari di lavoro, il diritto alle ferie, l'accesso alle attrezzature e***, soprattutto,*** la retribuzione. ***I tirocini non retribuiti impediscono alle persone provenienti da contesti sociali vulnerabili di acquisire le capacità e le competenze necessarie per entrare nel mercato del lavoro, aggravando le disuguaglianze sociali ed emarginando i giovani vulnerabili.***

Or. en

Emendamento 150
Isabelle Le Callennec

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) I dati indicano che una percentuale significativa di tirocinanti è soggetta a condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto ai dipendenti regolari, anche per quanto concerne gli orari di lavoro, il diritto alle ferie, l'accesso alle attrezzature e ***la retribuzione***.	(8) I dati indicano che una percentuale significativa di tirocinanti ***che svolgono un tirocinio nel libero mercato del lavoro*** è soggetta a condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto ai dipendenti regolari, anche per quanto concerne gli orari di lavoro, il diritto alle ferie, l'accesso alle attrezzature e ***l'indennizzo***.

Or. fr

Emendamento 151
Miriam Lexmann

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) I dati indicano che una percentuale significativa di tirocinanti è soggetta a condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto ai dipendenti regolari, anche per quanto concerne gli orari di lavoro, il diritto alle ferie, l'accesso alle attrezzature e la retribuzione.	(8) I dati indicano che una percentuale significativa di tirocinanti è soggetta a condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto ai dipendenti regolari, anche per quanto concerne gli orari di lavoro, il diritto alle ferie, l'accesso alle attrezzature e la retribuzione ***equa***.

Or. en

Emendamento 152
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) I dati indicano che una percentuale significativa di tirocinanti è soggetta a condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto ai dipendenti regolari, anche per quanto concerne gli orari di lavoro, il diritto alle ferie**,** l'accesso alle attrezzature ***e la retribuzione***.	(8) I dati indicano che una percentuale significativa di tirocinanti è soggetta a condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto ai dipendenti regolari, anche per quanto concerne gli orari di lavoro, il diritto alle ferie ***e*** l'accesso alle attrezzature.

Or. en

Emendamento 153
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) La relazione Letta ribadisce l'urgenza di affrontare gli aspetti negativi dell'emigrazione dei giovani verso altri paesi in cerca di salari e opportunità di lavoro migliori e chiede di introdurre una

serie di misure politiche e investimenti sociali per rendere il "diritto di rimanere" una realtà per molti giovani e lavoratori nell'UE.

Or. en

Emendamento 154
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 ter) Il Parlamento europeo ha condannato più volte la pratica dei tirocini non retribuiti come una forma di sfruttamento dei giovani lavoratori e una violazione dei loro diritti e ha chiesto un quadro giuridico comune per garantire ai tirocinanti una retribuzione equa al fine di evitare pratiche di sfruttamento.

Or. en

Emendamento 155
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 quater) La comunicazione "Utilizzo dei talenti nelle regioni d'Europa" ha messo in luce gravi difficoltà per la coesione economica, sociale e territoriale dell'UE nei prossimi anni se non si affrontano adeguatamente le attuali tendenze della fuga di cervelli all'interno dell'UE. Negli ultimi decenni i giovani qualificati stanno lasciando i loro

paesi di origine, generalmente più poveri, per cercare migliori opportunità di lavoro in altri Stati membri dell'UE. Poiché i lavoratori sempre più altamente qualificati si trasferiscono in paesi economicamente più forti, le regioni con economie già deboli si trovano ad affrontare una contrazione del capitale umano, il che ostacola il loro potenziale di crescita e sviluppo.

Or. en

Emendamento 156
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 8 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 quinquies) I dialoghi con i giovani sulle iniziative politiche durante l'Anno europeo dei giovani hanno evidenziato la disponibilità di posti di lavoro adeguati come uno dei principali fattori alla base della decisione dei giovani professionisti di rimanere nella loro regione di origine. L'attrattiva salariale e migliori condizioni di lavoro, come l'accesso alla protezione sociale, un'occupazione stabile, prospettive di carriera e posti di lavoro inclusivi, sono i principali fattori per attrarre, trattenere e sviluppare i talenti. *(https://youth.europa.eu/year-of-youth/activities/4413_en).*

Or. en

Emendamento 157
Isabelle Le Callennec

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) A livello di Unione, il quadro per la protezione dei lavoratori è fornito dagli strumenti giuridici esistenti, tra cui le direttive in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili[5], salari minimi adeguati[6], orario di lavoro[7], salute e sicurezza sul luogo di lavoro[8], uguaglianza e non discriminazione[9], equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza[10], informazione e consultazione dei lavoratori[11], lavoro a tempo determinato[12], lavoro a tempo parziale[13], distacco dei lavoratori[14] e lavoro tramite agenzia interinale[15]. ***Tale quadro giuridico si applica pienamente ai tirocinanti che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.*** Il quadro giuridico dell'Unione comprende anche raccomandazioni sulla qualità dei tirocini[16] e degli apprendistati[17] e sull'accesso alla protezione sociale[18] per i lavoratori subordinati e autonomi.	(9) A livello di Unione, il quadro per la protezione dei lavoratori è fornito dagli strumenti giuridici esistenti, tra cui le direttive in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili[5], salari minimi adeguati[6], orario di lavoro[7], salute e sicurezza sul luogo di lavoro[8], uguaglianza e non discriminazione[9], equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza[10], informazione e consultazione dei lavoratori[11], lavoro a tempo determinato[12], lavoro a tempo parziale[13], distacco dei lavoratori[14] e lavoro tramite agenzia interinale[15]. Il quadro giuridico dell'Unione comprende anche raccomandazioni sulla qualità dei tirocini[16] e degli apprendistati[17] e sull'accesso alla protezione sociale[18] per i lavoratori subordinati e autonomi.
[5] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105).	[5] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105).
[6] Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 33).	[6] Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 33).
[7] Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti	[7] Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti

dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).

[8] Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

[9] Tra le altre: direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

[10] Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79).

[11] Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori - Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29).

[12] Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43).

[13] Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES - Allegato: Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (GU L 14 del 20.1.1998, pag. 9).

[14] Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori

dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).

[8] Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

[9] Tra le altre: direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

[10] Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79).

[11] Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori - Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29).

[12] Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43).

[13] Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES - Allegato: Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (GU L 14 del 20.1.1998, pag. 9).

[14] Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori

nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16).

[15] Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 9).

[16] Raccomandazione del Consiglio, del 10 marzo 2014, su un quadro di qualità per i tirocini (GU C 88 del 27.3.2014, pag. 1).

[17] Raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1).

[18] Raccomandazione del Consiglio, dell'8 novembre 2019, sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (GU C 387 del 15.11.2019, pag. 1).

nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16).

[15] Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 9).

[16] Raccomandazione del Consiglio, del 10 marzo 2014, su un quadro di qualità per i tirocini (GU C 88 del 27.3.2014, pag. 1).

[17] Raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1).

[18] Raccomandazione del Consiglio, dell'8 novembre 2019, sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (GU C 387 del 15.11.2019, pag. 1).

Or. fr

Emendamento 158
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) A livello di Unione, il quadro per la protezione dei lavoratori è fornito dagli strumenti giuridici esistenti, tra cui le direttive in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili[5], salari minimi adeguati[6], orario di lavoro[7], salute e sicurezza sul luogo di lavoro[8], uguaglianza e non discriminazione[9], equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza[10], informazione e consultazione dei lavoratori[11], lavoro a tempo determinato[12], lavoro a tempo parziale[13], distacco dei lavoratori[14] e lavoro tramite agenzia interinale[15]. ***Tale quadro giuridico si***	(9) A livello di Unione, il quadro per la protezione dei lavoratori è fornito dagli strumenti giuridici esistenti, tra cui le direttive in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili[5], salari minimi adeguati[6], orario di lavoro[7], salute e sicurezza sul luogo di lavoro[8], uguaglianza e non discriminazione[9], equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza[10], informazione e consultazione dei lavoratori[11], lavoro a tempo determinato[12], lavoro a tempo parziale[13], distacco dei lavoratori[14] e lavoro tramite agenzia interinale[15]. Il quadro giuridico dell'Unione

applica pienamente ai tirocinanti che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Il quadro giuridico dell'Unione comprende anche raccomandazioni sulla qualità dei tirocini[16] e degli apprendistati[17] e sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi[18].

comprende anche raccomandazioni sulla qualità dei tirocini[16] e degli apprendistati[17] e sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi[18].

[5] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105).

[6] Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 33).

[7] Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).

[8] Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.06.1989, pag. 1).

[9] Tra le altre: direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

[10] Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza (GU

[5] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105).

[6] Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 33).

[7] Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).

[8] Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.06.1989, pag. 1).

[9] Tra le altre: direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

[10] Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza (GU

L 188 del 12.7.2019, pag. 79).

[11] Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori - Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29).

[12] Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43).

[13] Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES - Allegato: Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (GU L 14 del 20.1.1998, pag. 9).

[14] Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16).

[15] Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 9).

[16] Raccomandazione del Consiglio, del 10 marzo 2014, su un quadro di qualità per i tirocini (GU C 88 del 27.3.2014, pag. 1).

[17] Raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1).

[18] Raccomandazione del Consiglio, dell'8 novembre 2019, sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (GU C 387 del

L 188 del 12.7.2019, pag. 79).

[11] Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori - Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29).

[12] Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43).

[13] Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES - Allegato: Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (GU L 14 del 20.1.1998, pag. 9).

[14] Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16).

[15] Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 9).

[16] Raccomandazione del Consiglio, del 10 marzo 2014, su un quadro di qualità per i tirocini (GU C 88 del 27.3.2014, pag. 1).

[17] Raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1).

[18] Raccomandazione del Consiglio, dell'8 novembre 2019, sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (GU C 387 del

15.11.2019, pag. 1).

15.11.2019, pag. 1).

Or. en

Emendamento 159
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) A livello di Unione, il quadro per la protezione dei lavoratori è fornito dagli strumenti giuridici esistenti, tra cui le direttive in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili[5], salari minimi adeguati[6], orario di lavoro[7], salute e sicurezza sul luogo di lavoro[8], uguaglianza e non discriminazione[9], equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza[10], informazione e consultazione dei lavoratori[11], lavoro a tempo determinato[12], lavoro a tempo parziale[13], distacco dei lavoratori[14] e lavoro tramite agenzia interinale[15]. Tale quadro giuridico si applica pienamente ai tirocinanti ***che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro***, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Il quadro giuridico dell'Unione comprende anche raccomandazioni sulla qualità dei tirocini[16] e degli apprendistati[17] e sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi[18].	(9) A livello di Unione, il quadro per la protezione dei lavoratori è fornito dagli strumenti giuridici esistenti, tra cui le direttive in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili[5], salari minimi adeguati[6], orario di lavoro[7], salute e sicurezza sul luogo di lavoro[8], uguaglianza e non discriminazione[9], equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza[10], informazione e consultazione dei lavoratori[11], lavoro a tempo determinato[12], lavoro a tempo parziale[13], distacco dei lavoratori[14] e lavoro tramite agenzia interinale[15]. Tale quadro giuridico si applica pienamente ai tirocinanti, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Il quadro giuridico dell'Unione comprende anche raccomandazioni sulla qualità dei tirocini[16] e degli apprendistati[17] e sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi[18].

[5] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag.

[5] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag.

105).

[6] Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 33).

[7] Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).

[8] Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.06.1989, pag. 1).

[9] Tra le altre: direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

[10] Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79).

[11] Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori - Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29).

[12] Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43).

[13] Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15

105).

[6] Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 33).

[7] Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).

[8] Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.06.1989, pag. 1).

[9] Tra le altre: direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

[10] Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79).

[11] Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori - Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29).

[12] Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43).

[13] Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15

dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES - Allegato: Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (GU L 14 del 20.1.1998, pag. 9).

[14] Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16).

[15] Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 9).

[16] Raccomandazione del Consiglio, del 10 marzo 2014, su un quadro di qualità per i tirocini (GU C 88 del 27.3.2014, pag. 1).

[17] Raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1).

[18] Raccomandazione del Consiglio, dell'8 novembre 2019, sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (GU C 387 del 15.11.2019, pag. 1).

dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES - Allegato: Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (GU L 14 del 20.1.1998, pag. 9).

[14] Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16).

[15] Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 9).

[16] Raccomandazione del Consiglio, del 10 marzo 2014, su un quadro di qualità per i tirocini (GU C 88 del 27.3.2014, pag. 1).

[17] Raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1).

[18] Raccomandazione del Consiglio, dell'8 novembre 2019, sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (GU C 387 del 15.11.2019, pag. 1).

Or. en

Emendamento 160
Mélanie Disdier, Rachel Blom, Pál Szekeres, Marie Dauchy, Séverine Werbrouck

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) A livello di Unione, il quadro per la protezione dei lavoratori è fornito dagli strumenti giuridici esistenti, tra cui le direttive in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili[5], salari minimi	(9) A livello di Unione, il quadro per la protezione dei lavoratori è fornito dagli strumenti giuridici esistenti, tra cui le direttive in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili[5], salari minimi

adeguati[6], orario di lavoro[7], salute e sicurezza sul luogo di lavoro[8], uguaglianza e non discriminazione[9], equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza[10], informazione e consultazione dei lavoratori[11], lavoro a tempo determinato[12], lavoro a tempo parziale[13], distacco dei lavoratori[14] e lavoro tramite agenzia interinale[15]. Tale quadro giuridico ***si applica pienamente*** ai tirocinanti ***che hanno*** un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Il quadro giuridico dell'Unione comprende ***anche*** raccomandazioni sulla qualità dei tirocini[16] e degli apprendistati[17] e sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi[18].

adeguati[6], orario di lavoro[7], salute e sicurezza sul luogo di lavoro[8], uguaglianza e non discriminazione[9], equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza[10], informazione e consultazione dei lavoratori[11], lavoro a tempo determinato[12], lavoro a tempo parziale[13], distacco dei lavoratori[14] e lavoro tramite agenzia interinale[15]. ***In base al diritto dei trattati attualmente in vigore,*** tale quadro giuridico ***non può applicarsi*** ai tirocinanti ***il cui contratto di lavoro e il cui rapporto di lavoro sono distinti da*** un contratto di lavoro o ***da*** un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Il quadro giuridico dell'Unione comprende ***comunque*** raccomandazioni sulla qualità dei tirocini[16] e degli apprendistati[17] e sull'accesso alla protezione sociale[18] per i lavoratori subordinati e autonomi.

[5] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105).

[6] Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 33).

[7] Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).

[8] Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU

[5] Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105).

[6] Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 33).

[7] Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9).

[8] Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU

L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

[9] Tra le altre: direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

[10] Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79).

[11] Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori - Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29).

[12] Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43).

[13] Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES - Allegato: Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (GU L 14 del 20.1.1998, pag. 9).

[14] Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16).

[15] Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU L 327 del 5.12.2008,

L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

[9] Tra le altre: direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16).

[10] Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79).

[11] Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori - Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29).

[12] Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU L 175 del 10.7.1999, pag. 43).

[13] Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES - Allegato: Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale (GU L 14 del 20.1.1998, pag. 9).

[14] Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 16).

[15] Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU L 327 del 5.12.2008,

pag. 9).

[16] Raccomandazione del Consiglio, del 10 marzo 2014, su un quadro di qualità per i tirocini (GU C 88 del 27.3.2014, pag. 1).

[17] Raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1).

[18] Raccomandazione del Consiglio, dell'8 novembre 2019, sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (GU C 387 del 15.11.2019, pag. 1).

pag. 9).

[16] Raccomandazione del Consiglio, del 10 marzo 2014, su un quadro di qualità per i tirocini (GU C 88 del 27.3.2014, pag. 1).

[17] Raccomandazione del Consiglio, del 15 marzo 2018, relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (GU C 153 del 2.5.2018, pag. 1).

[18] Raccomandazione del Consiglio, dell'8 novembre 2019, sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi (GU C 387 del 15.11.2019, pag. 1).

Or. fr

Motivazione

Per loro natura, i tirocinanti non dovrebbero rappresentare una forza produttiva per un'impresa. I tirocinanti sono discenti che si avvalgono di un ambiente professionale per la loro formazione. È proprio questo che li distingue dai lavoratori "regolari", la cui presenza in un'impresa è giustificata solo da ciò che tali lavoratori possono offrire all'impresa stessa (in cambio di una retribuzione). Alla luce di tale circostanza, non è prevista l'applicazione di tutte le norme relative ai diritti dei lavoratori.

Emendamento 161
Pierfrancesco Maran, Raffaele Topo, Brando Benifei, Cecilia Strada

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Il Parlamento europeo ha condannato più volte la pratica dei tirocini non retribuiti come una forma di sfruttamento dei giovani lavoratori e una violazione dei loro diritti e ha chiesto un quadro giuridico comune per garantire ai tirocinanti una retribuzione equa al fine di evitare pratiche di sfruttamento[1 bis].
	[1 bis] Risoluzione del Parlamento europeo, del 17 febbraio 2022, sul rafforzamento del ruolo dei giovani europei:

occupazione e ripresa sociale dopo la pandemia (GU C 342 del 6.9.2022, pag. 265). Risoluzione del Parlamento europeo, del 14 giugno 2023, recante raccomandazioni alla Commissione concernenti tirocini di qualità nell'Unione (2020/2005(INL)).

Or. en

Emendamento 162
Mélanie Disdier, Rachel Blom, Pál Szekeres, Marie Dauchy, Séverine Werbrouck

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) La conferenza sul futuro dell'Europa[19] ha presentato una proposta volta a garantire che i tirocini e i posti di lavoro per i giovani siano conformi a norme di qualità, anche per quanto concerne la retribuzione ***e il divieto di tirocini non retribuiti sul mercato del lavoro e al di fuori dell'istruzione formale***.	(10) La conferenza sul futuro dell'Europa[19]***, organizzata al di fuori di qualsiasi quadro istituzionale previsto dai trattati,*** ha presentato una proposta volta a garantire che i tirocini e i posti di lavoro per i giovani siano conformi a norme di qualità, anche per quanto concerne la retribuzione.
[19] Relazione sul risultato finale, maggio 2022.	[19] Relazione sul risultato finale, maggio 2022.

Or. fr

Motivazione

Poiché la direttiva mira a impedire che i tirocinanti siano impiegati al posto dei lavoratori "reali", non è coerente parlare di tirocini sul mercato del lavoro.

Emendamento 163
Mélanie Disdier, Rachel Blom, Pál Szekeres, Marie Dauchy, Séverine Werbrouck

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Nel giugno 2023 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione ai sensi dell'articolo 225 TFUE recante raccomandazioni alla Commissione concernenti tirocini di qualità[20]. Con tale risoluzione il Parlamento europeo ha invitato la Commissione ad aggiornare il quadro di qualità per i tirocini del 2014 e a trasformarlo in uno strumento legislativo più forte***. Ha inoltre invitato la*** Commissione ***a includere principi aggiuntivi in un quadro di qualità aggiornato per i tirocini. Nello specifico, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a "proporre una direttiva relativa ai tirocini nel libero mercato del lavoro, ai tirocini associati a politiche attive del mercato del lavoro e ai tirocini che costituiscono parte obbligatoria della*** formazione ***professionale, al fine di garantire norme minime di qualità, comprese norme sulla durata dei tirocini, l'accesso alla protezione sociale conformemente al diritto e alle prassi nazionali, nonché una retribuzione che garantisca un tenore di vita dignitoso al fine di evitare pratiche di sfruttamento"***.	(11) Nel giugno 2023 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione ai sensi dell'articolo 225 TFUE recante raccomandazioni alla Commissione concernenti tirocini di qualità[20]. Con tale risoluzione il Parlamento europeo ha invitato la Commissione ad aggiornare il quadro di qualità per i tirocini del 2014 e a trasformarlo in uno strumento legislativo più forte ***che va oltre le competenze della*** Commissione ***nel campo della politica dell'istruzione e della*** formazione.
[20] Risoluzione del Parlamento europeo, del 14 giugno 2023, recante raccomandazioni alla Commissione concernenti tirocini di qualità nell'Unione (2020/2005(INL)).	[20] Risoluzione del Parlamento europeo, del 14 giugno 2023, recante raccomandazioni alla Commissione concernenti tirocini di qualità nell'Unione (2020/2005(INL)).

Or. fr

Motivazione

Non è coerente parlare di mercato del lavoro per un tirocinante che non dovrebbe svolgere il ruolo di un dipendente.

Emendamento 164
Isabelle Le Callennec

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) La Commissione ha condotto una consultazione in due fasi delle parti sociali a livello di Unione, ai sensi dell'articolo 154 TFUE, in merito alla necessità, agli obiettivi e ai percorsi legali per una potenziale azione volta a migliorare ulteriormente la qualità dei tirocini. Le parti sociali non hanno raggiunto un accordo sull'avvio di negoziati su tali questioni. È tuttavia importante intervenire a livello di Unione in questo settore adeguando l'attuale quadro in materia di tirocini, tenendo conto nel contempo dei risultati della consultazione delle parti sociali.	(12) La Commissione ha condotto una consultazione in due fasi delle parti sociali a livello di Unione, ai sensi dell'articolo 154 TFUE, in merito alla necessità, agli obiettivi e ai percorsi legali per una potenziale azione volta a migliorare ulteriormente la qualità dei tirocini. Le parti sociali non hanno raggiunto un accordo sull'avvio di negoziati su tali questioni. È tuttavia importante intervenire a livello di Unione in questo settore adeguando l'attuale quadro in materia di tirocini ***nel libero mercato del lavoro***, tenendo conto nel contempo dei risultati della consultazione delle parti sociali.

Or. fr

Emendamento 165
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) La Commissione ha condotto una consultazione in due fasi delle parti sociali a livello di Unione, ai sensi dell'articolo 154 TFUE, in merito alla necessità, agli obiettivi e ai percorsi legali per una potenziale azione volta a migliorare ulteriormente la qualità dei tirocini. Le parti sociali non hanno raggiunto un accordo sull'avvio di negoziati su tali questioni. È tuttavia importante intervenire a livello di Unione in questo settore adeguando l'attuale quadro in materia di tirocini, tenendo conto nel contempo dei risultati della consultazione delle parti	(12) La Commissione ha condotto una consultazione in due fasi delle parti sociali a livello di Unione, ai sensi dell'articolo 154 TFUE, in merito alla necessità, agli obiettivi e ai percorsi legali per una potenziale azione volta a migliorare ulteriormente la qualità ***e l'accessibilità*** dei tirocini. Le parti sociali non hanno raggiunto un accordo sull'avvio di negoziati su tali questioni. È tuttavia importante intervenire a livello di Unione in questo settore adeguando l'attuale quadro in materia di tirocini, tenendo conto nel contempo dei risultati della

sociali.	consultazione delle parti sociali.

Or. en

Emendamento 166
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) La Corte di giustizia europea ha ripetutamente dichiarato che la nozione di "lavoratore", ai sensi dell'articolo 45 TFUE, si estende alle persone che svolgono un tirocinio. La giurisprudenza della Corte di giustizia ha riscontrato la sussistenza di un rapporto di lavoro nei quattro principali tipi di tirocini: tirocini nel libero mercato, tirocini obbligatori per accedere a una professione, tirocini parte di politiche attive del mercato del lavoro e tirocini che rientrano in un programma di istruzione o formazione professionale. È opportuno tenere conto dell'interpretazione della Corte di giustizia nella sua giurisprudenza ai fini dell'attuazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 167
Mélanie Disdier, Rachel Blom, Pál Szekeres, Marie Dauchy, Séverine Werbrouck

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(14 bis) L'articolo 165, paragrafo 4, TFUE esclude "qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e

regolamentari degli Stati membri" in materia di istruzione o di formazione professionale.

Or. fr

Emendamento 168
Arba Kokalari, Henrik Dahl

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Considerando le sfide persistenti ***relative all'***uso ***problematico*** dei tirocini ***nell'***Unione, ***sono necessari ulteriori interventi per contrastare i rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini e per garantire che il diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai lavoratori sia pienamente attuato e fatto rispettare in relazione*** ai tirocinanti. ***La presente direttiva affronta queste sfide stabilendo*** prescrizioni minime ***volte a migliorare e far rispettare*** le condizioni ***di lavoro dei tirocinanti nell'Unione e a contrastare i rapporti di lavoro camuffati da tirocini mediante la previsione di un quadro comune di principi e misure necessari per garantire la parità di trattamento e per attuare e far rispettare in modo più efficace il diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai lavoratori***.	(15) Considerando le sfide persistenti ***e le pratiche abusive derivanti dall'***uso dei tirocini ***all'interno dell'***Unione, ***gli Stati membri devono garantire la piena attuazione e il pieno rispetto della pertinente legislazione nazionale, nonché del diritto dell'Unione, applicabili*** ai tirocinanti. ***Ciò dovrebbe avvenire conformemente ai contratti collettivi e ai modelli del mercato del lavoro in vigore in ciascuno Stato membro, se del caso. Le*** prescrizioni minime ***dell'UE non dovrebbero sostituire o compromettere*** le condizioni ***negoziate mediante contratti collettivi***.

Or. en

Emendamento 169
Miriam Lexmann

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Considerando le sfide persistenti relative all'uso problematico dei tirocini nell'Unione, sono necessari ulteriori interventi per contrastare i rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini e per garantire che il diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai lavoratori sia pienamente attuato e fatto rispettare in relazione ai tirocinanti. La presente direttiva affronta queste sfide stabilendo prescrizioni minime volte a migliorare e far rispettare le condizioni di lavoro dei tirocinanti nell'Unione e a contrastare i rapporti di lavoro camuffati da tirocini mediante la previsione di un quadro comune di principi e misure necessari per garantire la parità di trattamento e per attuare e far rispettare in modo più efficace il diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai lavoratori.	(15) Considerando le sfide persistenti relative all'uso problematico dei tirocini nell'Unione, sono necessari ulteriori interventi ***in linea con il principio di sussidiarietà*** per contrastare i rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini e per garantire che il diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai lavoratori sia pienamente attuato e fatto rispettare in relazione ai tirocinanti. La presente direttiva affronta queste sfide stabilendo prescrizioni minime volte a migliorare e far rispettare le condizioni di lavoro dei tirocinanti nell'Unione e a contrastare i rapporti di lavoro camuffati da tirocini mediante la previsione di un quadro comune di principi e misure necessari per garantire la parità di trattamento e per attuare e far rispettare in modo più efficace il diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai lavoratori. ***Ricorda tuttavia che dovrebbe essere introdotta una chiara distinzione dai tirocini in quanto parti imprescindibili dell'istruzione formale e della formazione conformemente ai sistemi d'istruzione nazionali.***

Or. en

Emendamento 170
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Considerando le sfide persistenti relative all'uso problematico dei tirocini nell'Unione, sono necessari ulteriori interventi per contrastare i rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini ***e per garantire che il diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai lavoratori sia***	(15) Considerando le sfide persistenti relative all'uso problematico dei tirocini nell'Unione, sono necessari ulteriori interventi per contrastare i rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini. La presente direttiva affronta queste sfide stabilendo prescrizioni minime volte a

pienamente attuato e fatto rispettare in relazione ai tirocinanti. La presente direttiva affronta queste sfide stabilendo prescrizioni minime volte a migliorare e far rispettare le condizioni di lavoro dei tirocinanti ***nell'***Unione e a contrastare i rapporti di lavoro camuffati da tirocini mediante la previsione di un quadro comune di principi e misure necessari ***per garantire la parità di trattamento e*** per attuare e far rispettare in modo più efficace il diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai lavoratori.

migliorare e far rispettare le condizioni di lavoro dei tirocinanti ***nel libero mercato dell'***Unione e a contrastare i rapporti di lavoro camuffati da tirocini ***nel libero mercato*** mediante la previsione di un quadro comune di principi e misure necessari per attuare e far rispettare in modo più efficace il diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai lavoratori.

Or. en

Emendamento 171
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Considerando le sfide persistenti relative all'uso ***problematico*** dei tirocini nell'Unione, sono necessari ulteriori interventi per contrastare i ***rapporti di lavoro regolari camuffati da*** tirocini e per garantire che il diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai lavoratori sia pienamente attuato e fatto rispettare in relazione ai tirocinanti. La presente direttiva affronta queste sfide stabilendo prescrizioni minime volte a migliorare e far rispettare le condizioni di lavoro dei tirocinanti nell'Unione e a contrastare ***i rapporti di lavoro camuffati*** da tirocini mediante la previsione di un quadro comune di principi e misure necessari per garantire la parità di trattamento e per attuare e far rispettare in modo più efficace il diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai lavoratori.	(15) Considerando le sfide persistenti relative all'uso ***abusivo*** dei tirocini nell'Unione, sono necessari ulteriori interventi per contrastare i tirocini ***fraudolenti*** e per garantire che il diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai lavoratori sia pienamente attuato e fatto rispettare in relazione ai tirocinanti. La presente direttiva affronta queste sfide stabilendo prescrizioni minime volte a migliorare e far rispettare le condizioni di lavoro dei tirocinanti nell'Unione e a contrastare ***le pratiche abusive derivanti*** da tirocini ***fraudolenti*** mediante la previsione di un quadro comune di principi e misure necessari per garantire la parità di trattamento e per attuare e far rispettare in modo più efficace il diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai lavoratori.

Or. en

Emendamento 172
Raúl de la Hoz Quintano, Rosa Estaràs Ferragut, Maravillas Abadía Jover

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Considerando le sfide persistenti relative all'uso problematico dei tirocini nell'Unione, sono necessari ulteriori interventi per contrastare i rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini e per garantire che il diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai lavoratori sia pienamente attuato e fatto rispettare in relazione ai tirocinanti. La presente direttiva affronta queste sfide stabilendo ***prescrizioni minime volte*** a migliorare e far rispettare le condizioni di lavoro dei tirocinanti nell'Unione e a contrastare i rapporti di lavoro camuffati da tirocini mediante la previsione di ***un quadro comune di*** principi e misure necessari per garantire la parità di trattamento e per attuare e far rispettare in modo più efficace il diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai lavoratori.	(15) Considerando le sfide persistenti relative all'uso problematico dei tirocini nell'Unione, sono necessari ulteriori interventi per contrastare i rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini e per garantire che il diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai lavoratori sia pienamente attuato e fatto rispettare in relazione ai tirocinanti. La presente direttiva affronta queste sfide stabilendo ***un quadro comune volto*** a migliorare e far rispettare le condizioni di lavoro dei tirocinanti nell'Unione e a contrastare i rapporti di lavoro camuffati da tirocini mediante la previsione di principi e misure necessari per garantire la parità di trattamento e per attuare e far rispettare in modo più efficace il diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai lavoratori.

Or. es

Emendamento 173
Mélanie Disdier, Rachel Blom, Pál Szekeres, Marie Dauchy, Séverine Werbrouck

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Considerando le sfide persistenti relative all'uso problematico dei tirocini nell'Unione, sono necessari ulteriori interventi per contrastare i rapporti di	(15) Considerando le sfide persistenti relative all'uso problematico dei tirocini nell'Unione, sono necessari ulteriori interventi per contrastare i rapporti di

lavoro regolari camuffati da tirocini e per garantire che il diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai lavoratori sia pienamente attuato e fatto rispettare in relazione ai tirocinanti. La presente direttiva affronta queste sfide stabilendo ***prescrizioni minime volte a migliorare e far rispettare le condizioni*** di lavoro ***dei tirocinanti nell'Unione e a*** contrastare i rapporti di lavoro camuffati da tirocini ***mediante la previsione di un quadro comune di principi e misure necessari per garantire la parità di trattamento e per attuare e*** far rispettare in modo più efficace il diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai lavoratori.	lavoro regolari camuffati da tirocini e per garantire che il diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai lavoratori sia pienamente attuato e fatto rispettare in relazione ai tirocinanti. La presente direttiva affronta queste sfide stabilendo ***limiti precisi nella distinzione tra rapporto*** di lavoro ***regolare e tirocinio, al fine di*** contrastare i rapporti di lavoro camuffati da tirocini ***e di tracciare una linea di demarcazione chiara tra ciò che è di competenza dell'Unione e ciò che è di competenza degli Stati membri per quanto riguarda i tirocini, per*** far rispettare in modo più efficace il diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai lavoratori ***e ai tirocinanti***.

Or. fr

Motivazione

Una regolamentazione esplicita della situazione dei tirocinanti porterebbe a una chiara violazione della ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e gli Stati membri da parte della presente direttiva. Al contrario, concentrarsi sulla distinzione tra tirocinanti e lavoratori può ancora rientrare nelle competenze dell'Unione e avrà gli stessi effetti in termini di protezione dagli abusi.

Emendamento 174
Chiara Gemma, Georgiana Teodorescu, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Considerando le sfide persistenti relative all'uso problematico dei tirocini nell'Unione, sono necessari ulteriori interventi per contrastare i rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini e per garantire che il diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai lavoratori sia pienamente attuato e fatto rispettare in relazione ai tirocinanti. La presente direttiva affronta queste sfide stabilendo	(15) Considerando le sfide persistenti relative all'uso problematico dei tirocini nell'Unione, sono necessari ulteriori interventi per contrastare i rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini e per garantire che il diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai lavoratori sia pienamente attuato e fatto rispettare in relazione ai tirocinanti***, mantenendo al contempo la flessibilità ed evitando oneri***

prescrizioni minime volte a migliorare e far rispettare le condizioni di lavoro dei tirocinanti nell'Unione e a contrastare i rapporti di lavoro camuffati da tirocini mediante la previsione di un quadro comune di principi e misure necessari per garantire la parità di trattamento e per attuare e far rispettare in modo più efficace il diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai lavoratori.	***inutili a carico delle micro, piccole e medie imprese***. La presente direttiva affronta queste sfide stabilendo prescrizioni minime volte a migliorare e far rispettare le condizioni di lavoro dei tirocinanti nell'Unione e a contrastare i rapporti di lavoro camuffati da tirocini mediante la previsione di un quadro comune di principi e misure necessari per garantire la parità di trattamento e per attuare e far rispettare in modo più efficace il diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai lavoratori.
	Or. en

Emendamento 175
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Considerando le sfide persistenti relative all'uso problematico dei tirocini nell'Unione, sono necessari ulteriori interventi per contrastare i rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini e per garantire che il diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai lavoratori sia pienamente attuato e fatto rispettare in relazione ai tirocinanti. La presente direttiva affronta queste sfide stabilendo prescrizioni minime volte a migliorare e far rispettare le condizioni di lavoro dei tirocinanti nell'Unione e a contrastare i rapporti di lavoro camuffati da tirocini mediante la previsione di un quadro comune di principi e misure necessari per garantire la parità di trattamento e per attuare e far rispettare in modo più efficace il diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai lavoratori.	(15) Considerando le sfide persistenti relative all'uso problematico dei tirocini nell'Unione, sono necessari ulteriori interventi ***per migliorare le condizioni di lavoro dei tirocinanti e la qualità e l'accessibilità dei tirocini,*** per contrastare i rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini e per garantire che il diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai lavoratori sia pienamente attuato e fatto rispettare in relazione ai tirocinanti. La presente direttiva affronta queste sfide stabilendo prescrizioni minime volte a migliorare e far rispettare le condizioni di lavoro dei tirocinanti nell'Unione e a contrastare i rapporti di lavoro camuffati da tirocini mediante la previsione di un quadro comune di principi e misure necessari per garantire la parità di trattamento e per attuare e far rispettare in modo più efficace il diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai lavoratori.

Or. en

Emendamento 176
Isabelle Le Callennec

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Considerando le sfide persistenti relative all'uso problematico dei tirocini nell'Unione, sono necessari ulteriori interventi per contrastare i rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini e per garantire che il diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai lavoratori sia pienamente attuato e fatto rispettare in relazione ai tirocinanti. La presente direttiva affronta queste sfide stabilendo prescrizioni minime volte a migliorare e far rispettare le condizioni di lavoro dei tirocinanti nell'Unione e a contrastare i rapporti di lavoro camuffati da tirocini mediante la previsione di un quadro comune di principi e misure necessari per garantire la parità di trattamento e per attuare e far rispettare in modo più efficace il diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai lavoratori.	(15) Considerando le sfide persistenti relative all'uso problematico dei tirocini ***nel libero mercato del lavoro*** nell'Unione, sono necessari ulteriori interventi per contrastare i rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini e per garantire che il diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai lavoratori sia pienamente attuato e fatto rispettare in relazione ai tirocinanti ***che svolgono un tirocinio nel libero mercato del lavoro***. La presente direttiva affronta queste sfide stabilendo prescrizioni minime volte a migliorare e far rispettare le condizioni di lavoro dei tirocinanti nell'Unione e a contrastare i rapporti di lavoro camuffati da tirocini mediante la previsione di un quadro comune di principi e misure necessari per garantire la parità di trattamento e per attuare e far rispettare in modo più efficace il diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai lavoratori.

Or. fr

Emendamento 177
David Casa

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Considerando le sfide persistenti relative all'uso problematico dei tirocini nell'Unione, sono necessari ulteriori	(15) Considerando le sfide persistenti relative all'uso problematico dei tirocini nell'Unione, sono necessari ulteriori

interventi per contrastare i rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini e per garantire che il diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai lavoratori sia pienamente attuato e fatto rispettare in relazione ai tirocinanti. La presente direttiva affronta queste sfide stabilendo prescrizioni minime volte a migliorare e far rispettare le condizioni di lavoro dei tirocinanti nell'Unione e a contrastare i rapporti di lavoro camuffati da tirocini mediante la previsione di un quadro comune di principi e misure necessari per garantire la parità di trattamento e per attuare e far rispettare in modo più efficace il diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai lavoratori.

interventi per contrastare i rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini e per garantire che il diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai lavoratori sia pienamente attuato e fatto rispettare in relazione ai tirocinanti. La presente direttiva affronta queste sfide stabilendo prescrizioni minime volte a migliorare e far rispettare le condizioni di lavoro dei tirocinanti ***che svolgono tirocini nel libero mercato*** nell'Unione e a contrastare i rapporti di lavoro camuffati da tirocini mediante la previsione di un quadro comune di principi e misure necessari per garantire la parità di trattamento e per attuare e far rispettare in modo più efficace il diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai lavoratori.

Or. en

Emendamento 178
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) Considerando le sfide persistenti relative all'uso problematico dei tirocini nell'Unione, sono necessari ulteriori interventi per contrastare i rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini e per garantire che il diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai lavoratori sia pienamente attuato e fatto rispettare in relazione ai tirocinanti. La presente direttiva affronta queste sfide stabilendo prescrizioni minime volte a migliorare e far rispettare le condizioni ***di lavoro*** dei ***tirocinanti*** nell'Unione e a contrastare i rapporti di lavoro camuffati da tirocini mediante la previsione di un quadro comune di principi e misure necessari per garantire la parità di trattamento e per attuare e far rispettare in modo più efficace	(15) Considerando le sfide persistenti relative all'uso problematico dei tirocini nell'Unione, sono necessari ulteriori interventi per contrastare i rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini e per garantire che il diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai lavoratori sia pienamente attuato e fatto rispettare in relazione ai tirocinanti. La presente direttiva affronta queste sfide stabilendo prescrizioni minime volte a migliorare e far rispettare le condizioni dei ***tirocini*** nell'Unione e a contrastare i rapporti di lavoro camuffati da tirocini mediante la previsione di un quadro comune di principi e misure necessari per garantire la parità di trattamento e per attuare e far rispettare in modo più efficace il diritto dell'Unione e

il diritto dell'Unione e nazionale applicabile ai lavoratori.	nazionale applicabile ai lavoratori.

Or. en

Emendamento 179
Pierfrancesco Maran, Raffaele Topo, Brando Benifei, Cecilia Strada

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti i tirocinanti dispongano di un contratto di lavoro scritto e retribuito di durata limitata, che riguardi un tirocinio nel libero mercato, un tirocinio associato a politiche attive del mercato del lavoro, un tirocinio che costituisca parte obbligatoria della formazione professionale o un tirocinio che rientri in programmi di istruzione e formazione formale.

Or. en

Emendamento 180
Henrik Dahl

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	***(15 bis) Considerando anche le sfide persistenti relative alle carenze di manodopera, che a causa delle sfide demografiche dovrebbero solo aumentare nei prossimi anni, e riconoscendo il ruolo svolto dai tirocini nel libero mercato nell'affrontare tali sfide, la presente direttiva mira ad aumentare il numero di tirocini nell'Unione, garantendo nel contempo la sostenibilità dei programmi**

di tirocinio mediante tirocini di buona qualità e condizioni di lavoro dignitose.

Or. en

Motivazione

In generale i tirocini rappresentano un elemento dei mercati del lavoro europei positivo per la società e la presente direttiva deve mirare ad appoggiare gli sforzi intesi ad agevolare i tirocini e ad accrescerne il numero, onde garantire la forza lavoro qualificata di domani, di fondamentale importanza nell'UE. L'UE, infatti, si trova ad affrontare una pressione demografica e registra carenze di importanti competenze che sono molto richieste. L'UE deve pertanto sfruttare le opportunità offerte dai tirocini per il passaggio dalla disoccupazione a un impiego stabile, nonché per il miglioramento delle competenze e la riqualificazione dei lavoratori.

Emendamento 181
Mélanie Disdier, Rachel Blom, Pál Szekeres, Marie Dauchy, Séverine Werbrouck

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai tirocinanti dell'Unione che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Nella sua giurisprudenza, la Corte di giustizia ha stabilito criteri per determinare la situazione occupazionale di un lavoratore sulla base di un'analisi caso per caso.	***soppresso***

Or. fr

Motivazione

Nessun testo dell'Unione europea può applicarsi a un tirocinante in virtù del suo status di tirocinante, condizione che rientra nell'ambito delle politiche in materia di istruzione e formazione, di competenza esclusiva degli Stati membri. La nozione di tirocinante esiste peraltro proprio per distinguere tale condizione dal rapporto di lavoro regolare.

Emendamento 182
Chiara Gemma, Georgiana Teodorescu, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai tirocinanti dell'Unione che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Nella sua giurisprudenza, la Corte di giustizia ha stabilito criteri per determinare la situazione occupazionale di un lavoratore sulla base di un'analisi caso per caso.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

È essenziale definire il ruolo del tirocinante, distinguendolo chiaramente dai lavoratori. I tirocini non sono una forma di occupazione, in quanto il loro principale obiettivo è consentire l'applicazione pratica delle conoscenze teoriche in un ambiente professionale. Per tale motivo, devono essere considerati distintamente dai contratti di lavoro. Tenuto conto anche delle diverse normative esistenti nei vari Stati membri, l'emendamento è volto a evitare possibili incertezze e sovrapposizioni normative che tendono a far rientrare i periodi di tirocinio nell'ambito dei rapporti di lavoro.

Emendamento 183
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) La presente direttiva ***dovrebbe applicarsi ai*** tirocinanti ***dell'Unione che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal***	(16) La presente direttiva ***stabilisce una definizione comune di tirocinio e norme comuni per la prevenzione delle pratiche abusive derivanti dai tirocini fraudolenti.***

diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea**. **Nella sua giurisprudenza, la Corte di giustizia ha stabilito criteri per determinare la situazione occupazionale di un lavoratore sulla base di un'analisi caso per caso.	***La direttiva disciplina pertanto le condizioni di lavoro del lavoro di primo livello svolto dai*** tirocinanti ***durante il periodo di tirocinio***.

Or. en

Emendamento 184
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai ***tirocinanti dell'***Unione ***che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro*** quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi ***in vigore*** negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. ***Nella sua*** giurisprudenza***, la*** Corte di giustizia ***ha stabilito criteri per determinare la situazione occupazionale di un*** lavoratore sulla base di un'analisi caso per caso.	(16) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai ***tirocini nel libero mercato nell'***Unione***,*** quali definiti dal diritto ***nazionale***, dai contratti collettivi o dalle prassi ***consolidate*** negli Stati membri ***interessati***, tenendo ***debito*** conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. ***Spetta agli Stati membri determinare, conformemente agli ordinamenti nazionali, se e in che misura un tirocinio costituisce un rapporto di lavoro. La*** giurisprudenza ***della*** Corte di giustizia ***può fungere da riferimento, ove opportuno, tenendo presente che la determinazione dello status di*** lavoratore ***avviene*** sulla base di un'analisi caso per caso ***degli elementi fattuali***.

Or. en

Motivazione

Il considerando chiarisce che la definizione e la qualificazione giuridica dei tirocini rimangono di competenza nazionale. Rispetta la diversità degli ordinamenti giuridici e dei mercati del lavoro nell'Unione, pur riconoscendo la pertinenza della giurisprudenza della Corte come orientamento interpretativo, e non come definizione vincolante.

Emendamento 185
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ***ai*** tirocinanti dell'Unione che ***hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea***. Nella sua giurisprudenza, la Corte di giustizia ha stabilito criteri per determinare la situazione occupazionale di un lavoratore sulla base di un'analisi caso per caso.	(16) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ***a tutti i*** tirocinanti dell'Unione che ***svolgono un tirocinio che non rientri in programmi di istruzione e formazione formale, compresi gli apprendistati***. Nella sua giurisprudenza, la Corte di giustizia ha stabilito criteri per determinare la situazione occupazionale di un lavoratore sulla base di un'analisi caso per caso.

Or. en

Emendamento 186
David Casa

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai tirocinanti ***dell'***Unione che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Nella sua giurisprudenza, la Corte di giustizia ha stabilito criteri per determinare la situazione occupazionale di un lavoratore sulla base di un'analisi caso per caso.	(16) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai tirocinanti ***che svolgono un tirocinio nel libero mercato nell'***Unione che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Nella sua giurisprudenza, la Corte di giustizia ha stabilito criteri per determinare la situazione occupazionale di un lavoratore sulla base di un'analisi caso per caso.

Or. en

Emendamento 187
Isabelle Le Callennec

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai tirocinanti dell'Unione che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Nella sua giurisprudenza, la Corte di giustizia ha stabilito criteri per determinare la situazione occupazionale di un lavoratore sulla base di un'analisi caso per caso.	(16) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai tirocinanti ***che svolgono un tirocinio nel libero mercato del lavoro*** dell'Unione che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Nella sua giurisprudenza, la Corte di giustizia ha stabilito criteri per determinare la situazione occupazionale di un lavoratore sulla base di un'analisi caso per caso.

Or. fr

Emendamento 188
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai tirocinanti ***dell'***Unione che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Nella sua giurisprudenza, la Corte di giustizia ha stabilito criteri per determinare la situazione occupazionale di un lavoratore sulla base di un'analisi caso per caso.	(16) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai tirocinanti ***che svolgono un tirocinio nel libero mercato nell'***Unione che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Nella sua giurisprudenza, la Corte di giustizia ha stabilito criteri per determinare la situazione occupazionale di un lavoratore

sulla base di un'analisi caso per caso.

Or. en

Emendamento 189
Arba Kokalari, Henrik Dahl

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai tirocinanti ***dell'***Unione che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Nella sua giurisprudenza, la Corte di giustizia ha stabilito criteri per determinare la situazione occupazionale di un lavoratore sulla base di un'analisi caso per caso.	(16) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai tirocinanti ***che svolgono un tirocinio nel libero mercato nell'***Unione che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quali definiti dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Nella sua giurisprudenza, la Corte di giustizia ha stabilito criteri per determinare la situazione occupazionale di un lavoratore sulla base di un'analisi caso per caso.

Or. en

Emendamento 190
Henrik Dahl

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) La presente direttiva definisce i tirocini come tirocini nel libero mercato[1 bis], vale a dire accordi di natura non obbligatoria, bilaterali e privati, stipulati tra un tirocinante e un soggetto promotore dei tirocini per un periodo limitato di pratica lavorativa, senza un collegamento formale con l'istruzione o la formazione e senza il coinvolgimento di

una terza parte, volti ad acquisire un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un rapporto di lavoro regolare e basati su un contratto di lavoro scritto tra il tirocinante e il soggetto promotore dei tirocini.

1 bis ***eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016SC0324&***

Or. en

Motivazione

La presente proposta di direttiva dovrebbe riguardare solo i tirocini nel libero mercato (cfr. sopra). La definizione di tirocinio nel libero mercato dovrebbe essere chiara e conforme alla definizione contenuta nel quadro di qualità per i tirocini. I tirocini nel libero mercato, in combinato disposto con tale quadro (Commissione europea, 2014), sono definiti come accordi di natura non obbligatoria, bilaterali e privati stipulati tra un tirocinante e un datore di lavoro. Non hanno alcun collegamento formale con l'istruzione o la formazione. I beneficiari di tali tirocini sono numerosi, segnatamente gli studenti, i laureati o i dipendenti che cercano una formazione pratica sul posto di lavoro, ma anche i datori di lavoro possono trarne vantaggio.

Emendamento 191
Catarina Martins, Estrella Galán, Anthony Smith, Konstantinos Arvanitis, Kathleen Funchion, Leila Chaibi

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) La presente direttiva definisce i tirocini come un periodo limitato di lavoro di primo livello volto a fornire competenze pratiche e professionali attraverso una formazione significativa per facilitare la transizione verso un'occupazione stabile o l'accesso a una professione, sulla base di un contratto scritto tra il tirocinante e il soggetto promotore del tirocinio, retribuito conformemente alla direttiva

(UE) 2022/2041.

Or. en

Emendamento 192
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) La presente direttiva definisce i tirocini come un periodo limitato di lavoro di primo livello volto a fornire competenze pratiche e professionali attraverso una formazione significativa per facilitare la transizione verso un'occupazione stabile o l'accesso a una professione, sulla base di un contratto scritto tra il tirocinante e il soggetto promotore del tirocinio.

Or. en

Emendamento 193
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 ter) La presente direttiva garantisce che il principio di non discriminazione di cui all'articolo 21 della Carta, nonché alla direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis], alla direttiva 2000/43/CE del Consiglio[1 ter] e alla direttiva 2000/78/CE, si applichi ai tirocini, per quanto riguarda l'accesso a questi ultimi e le condizioni di lavoro, compresa la

retribuzione. Ciò risponde alle preoccupazioni relative alle implicazioni discriminatorie dei tirocini e promuove l'inclusività degli stessi.

Or. en

Emendamento 194
Henrik Dahl

Proposta di direttiva
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 ter) La presente direttiva non si applica ad altri tirocini, quali a) i rapporti di istruzione e formazione professionale; b) gli apprendistati; c) i tirocini svolti nel quadro dell'istruzione formale; d) i tirocini obbligatori per conseguire un titolo o una qualifica specifici e i tirocini professionali quali definiti nella direttiva 2005/36/CE; e e) i tirocini associati a politiche attive del mercato del lavoro.

Or. en

Motivazione

Per maggiore chiarezza, un nuovo considerando (16 ter) è utile per evidenziare i tipi di tirocini esclusi dall'ambito di applicazione della direttiva.

Emendamento 195
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 16 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 quater) Gli Stati membri dovrebbero inoltre promuovere un maggiore accesso ai tirocini per i

	tirocinanti provenienti da contesti vulnerabili, comprese le persone con disabilità, garantendo che i luoghi di lavoro siano adeguati per essere accessibili ai tirocinanti con disabilità.

Or. en

Emendamento 196
Isabelle Le Callennec

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) I programmi di apprendimento basato sul lavoro che rientrano nella definizione di tirocinio variano in modo significativo da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza gli apprendistati possono rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva nella misura in cui gli apprendisti rientrano nella nozione di "lavoratore" quale definita dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 197
Jagna Marczułajtis-Walczak

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) I programmi di apprendimento basato sul lavoro che rientrano nella definizione di tirocinio variano in modo significativo da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza gli apprendistati	***soppresso***

possono rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva nella misura in cui gli apprendisti rientrano nella nozione di "lavoratore" quale definita dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 198
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) I programmi di apprendimento basato sul lavoro che rientrano nella definizione di tirocinio variano in modo significativo da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza gli apprendistati possono rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva nella misura in cui gli apprendisti rientrano nella nozione di "lavoratore" quale definita dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 199
David Casa

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) I programmi di apprendimento basato sul lavoro che rientrano nella	***soppresso***

definizione di tirocinio variano in modo significativo da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza gli apprendistati possono rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva nella misura in cui gli apprendisti rientrano nella nozione di "lavoratore" quale definita dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

È opportuno operare una distinzione tra i tirocini nel libero mercato e i tirocini offerti nel contesto dell'istruzione e della formazione professionale.

Emendamento 200
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) I programmi di apprendimento basato sul lavoro che rientrano nella definizione di tirocinio variano in modo significativo da uno Stato membro all'altro. ***Di conseguenza gli apprendistati possono rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva nella misura in cui gli apprendisti rientrano nella nozione di "lavoratore" quale definita dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.***	(17) I programmi di apprendimento basato sul lavoro che rientrano nella definizione di tirocinio variano in modo significativo da uno Stato membro all'altro.

Or. en

Emendamento 201
Chiara Gemma, Georgiana Teodorescu, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini,

Elena Donazzan

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) I programmi di apprendimento basato sul lavoro che rientrano nella definizione di tirocinio variano in modo significativo da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza gli apprendistati ***possono rientrare*** nell'ambito di applicazione della presente direttiva ***nella misura in cui gli apprendisti rientrano nella nozione di "lavoratore" quale definita dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea***.	(17) I programmi di apprendimento basato sul lavoro che rientrano nella definizione di tirocinio variano in modo significativo da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza ***i tirocini che rientrano in programmi di istruzione e formazione formale,*** gli apprendistati ***e i tirocini associati a politiche attive del mercato del lavoro non rientrano*** nell'ambito di applicazione della presente direttiva. ***L'ambito di applicazione della direttiva è limitato ai tirocini nel libero mercato.***

Or. en

Motivazione

I tirocini hanno una finalità puramente di istruzione e di orientamento professionale e non possono pertanto essere considerati un'attività lavorativa. I tirocini non sono una forma di occupazione, concentrandosi sulla possibilità di applicare le conoscenze teoriche in un contesto professionale, e devono essere trattati distintamente dai contratti di lavoro. L'emendamento è volto a evitare di estendere l'ambito di applicazione della direttiva agli apprendisti. Gli apprendistati e i tirocini si basano su approcci molto diversi all'apprendimento esperienziale, con obiettivi e normative diversi già ben definiti negli Stati membri.

Emendamento 202
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) I programmi di apprendimento basato sul lavoro che rientrano nella definizione di tirocinio variano in modo significativo da uno Stato membro all'altro. ***Di conseguenza gli apprendistati possono***	(17) I programmi di apprendimento basato sul lavoro che rientrano nella definizione di tirocinio variano in modo significativo da uno Stato membro all'altro. ***Ai fini*** della presente direttiva ***dovrebbero***

rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva ***nella misura in cui gli apprendisti rientrano nella nozione di "lavoratore" quale definita dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea***.

essere disciplinati tutti i tirocini che non rientrano in programmi di istruzione e formazione formale. ***Tali tirocini possono comprendere i tirocini nel libero mercato, i tirocini associati a politiche attive del mercato del lavoro e i tirocini che costituiscono parte obbligatoria della formazione professionale.***

Or. en

Emendamento 203
Arba Kokalari

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) I programmi di apprendimento basato sul lavoro che rientrano nella definizione di tirocinio variano in modo significativo da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza gli apprendistati ***possono rientrare*** nell'ambito di applicazione della presente direttiva ***nella misura in cui gli apprendisti rientrano nella nozione di "lavoratore" quale definita dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea***.	(17) I programmi di apprendimento basato sul lavoro che rientrano nella definizione di tirocinio variano in modo significativo da uno Stato membro all'altro. Di conseguenza ***i tirocini che rientrano in programmi di istruzione e formazione formale,*** gli apprendistati ***e i tirocini associati a politiche attive del mercato del lavoro non rientrano*** nell'ambito di applicazione della presente direttiva. ***L'ambito di applicazione della direttiva è limitato ai tirocini nel libero mercato.***

Or. en

Emendamento 204
Mélanie Disdier, Rachel Blom, Pál Szekeres, Marie Dauchy, Séverine Werbrouck

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) I programmi di apprendimento basato sul lavoro che rientrano nella	(17) I programmi di apprendimento basato sul lavoro che rientrano nella

definizione di tirocinio variano in modo significativo da uno Stato membro all'altro. ***Di conseguenza*** gli apprendistati possono rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva nella misura in cui gli apprendisti rientrano nella nozione di "lavoratore" quale definita dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.	definizione di tirocinio variano in modo significativo da uno Stato membro all'altro. Gli apprendistati***, tuttavia, rientrano in una nozione e in una regolamentazione diverse rispetto ai tirocini. Gli apprendistati non*** possono rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva nella misura in cui gli apprendisti rientrano nella nozione di "lavoratore" quale definita dal diritto, dai contratti collettivi o dalle prassi in vigore negli Stati membri, tenendo conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Or. fr

Motivazione

I tirocini e gli apprendistati rientrano in due nozioni diverse. Nell'ambito dell'apprendistato, l'apprendista deve essere retribuito per i compiti e le responsabilità che gli possono essere affidati. Inoltre, se i tirocini possono svolgersi già nell'ambito dell'istruzione secondaria, gli apprendistati iniziano più tardi e raramente prima dell'istruzione superiore.

Emendamento 205
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 bis) Il capo III della direttiva stabilisce disposizioni per assicurare la qualità e l'accessibilità dei tirocini. Definisce i criteri di qualità minimi da inserire nell'accordo scritto di tirocinio e richiede agli Stati membri di adottare provvedimenti efficaci per migliorare l'accessibilità e l'inclusività dei tirocini, in particolare per le persone più lontane dal mercato del lavoro, tra cui le persone con disabilità, quelle che risiedono nelle regioni rurali, remote e ultraperiferiche, quelle provenienti da un contesto socio-economico svantaggiato e/o di migrazione, quelle appartenenti alla

	comunità Rom e quelle con un livello di istruzione inferiore.

Or. en

Emendamento 206
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Il capo III della direttiva si applica ai lavoratori dipendenti regolari che vengono falsamente qualificati come tirocinanti, ossia ai casi in cui i datori di lavoro qualificano un rapporto di lavoro regolare come un tirocinio che non costituisce un rapporto di lavoro oppure come un tirocinio che costituisce un rapporto di lavoro, ma che presenta un livello di retribuzione o altre condizioni di lavoro inferiori a quelle cui avrebbero diritto i lavoratori dipendenti regolari ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 207
Mélanie Disdier, Rachel Blom, Pál Szekeres, Marie Dauchy, Séverine Werbrouck

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Il capo III della direttiva si applica ai lavoratori dipendenti regolari che vengono falsamente qualificati come tirocinanti, ossia ai casi in cui i datori di lavoro qualificano un rapporto di lavoro	(18) Il capo III della direttiva si applica ai lavoratori dipendenti regolari che vengono falsamente qualificati come tirocinanti, ossia ai casi in cui i datori di lavoro qualificano un rapporto di lavoro

regolare come un tirocinio che non costituisce un rapporto di lavoro ***oppure come un tirocinio che costituisce un rapporto di lavoro, ma che presenta un livello di retribuzione o altre condizioni di lavoro inferiori a quelle cui avrebbero diritto i dipendenti regolari ai sensi del diritto dell'Unione o della legislazione, dei contratti collettivi o delle prassi in vigore a livello nazionale***.	regolare come un tirocinio che non costituisce un rapporto di lavoro.

Or. fr

Motivazione

Un tirocinio non deve costituire un rapporto di lavoro alternativo.

Emendamento 208
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Il capo ***III*** della direttiva si applica ai lavoratori dipendenti regolari che vengono falsamente qualificati come tirocinanti, ossia ai casi in cui i ***datori di lavoro*** qualificano un rapporto di lavoro regolare come un tirocinio ***che non costituisce un rapporto di lavoro oppure come un tirocinio che costituisce un rapporto di lavoro, ma che presenta*** un livello di retribuzione o altre condizioni di lavoro inferiori a quelle cui avrebbero diritto i lavoratori dipendenti regolari ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.	(18) Il capo ***IV*** della direttiva si applica ai lavoratori dipendenti regolari che vengono falsamente qualificati come tirocinanti, ossia ai casi in cui i ***soggetti promotori dei tirocini*** qualificano un rapporto di lavoro regolare come un tirocinio ***nell'intento di non offrire alcuna retribuzione o di offrire*** un livello di retribuzione o altre condizioni di lavoro inferiori a quelle cui avrebbero diritto i lavoratori dipendenti regolari ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.

Or. en

Emendamento 209
Isabelle Le Callennec

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Il capo III della direttiva si applica ai lavoratori dipendenti regolari che vengono falsamente qualificati come tirocinanti, ossia ai casi in cui i datori di lavoro qualificano un rapporto di lavoro regolare come un tirocinio che non costituisce un rapporto di lavoro oppure come un tirocinio che costituisce un rapporto di lavoro, ma che presenta un livello di ***retribuzione*** o altre condizioni di lavoro inferiori a quelle cui avrebbero diritto i lavoratori dipendenti regolari ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.	(18) Il capo III della direttiva si applica ai lavoratori dipendenti regolari che vengono falsamente qualificati come tirocinanti, ossia ai casi in cui i datori di lavoro qualificano un rapporto di lavoro regolare come un tirocinio che non costituisce un rapporto di lavoro oppure come un tirocinio che costituisce un rapporto di lavoro, ma che presenta un livello di ***indennizzo*** o altre condizioni di lavoro inferiori a quelle cui avrebbero diritto i lavoratori dipendenti regolari ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.

Or. fr

Emendamento 210
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Il capo III della direttiva si applica ai lavoratori dipendenti regolari che vengono falsamente qualificati come tirocinanti, ossia ai casi in cui i datori di lavoro qualificano un rapporto di lavoro regolare come un tirocinio che non costituisce un rapporto di lavoro oppure come un tirocinio che costituisce un rapporto di lavoro, ma che presenta un livello di retribuzione o altre condizioni di lavoro inferiori a quelle cui avrebbero diritto i lavoratori dipendenti regolari ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi	(18) Il capo III della direttiva si applica ai lavoratori dipendenti regolari che vengono falsamente qualificati come tirocinanti ***che svolgono un tirocinio nel libero mercato***, ossia ai casi in cui i datori di lavoro qualificano un rapporto di lavoro regolare come un tirocinio ***nel libero mercato*** che non costituisce un rapporto di lavoro oppure come un tirocinio ***nel libero mercato*** che costituisce un rapporto di lavoro, ma che presenta un livello di retribuzione o altre condizioni di lavoro inferiori a quelle cui avrebbero diritto i lavoratori dipendenti regolari ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei

nazionali.	contratti collettivi o delle prassi nazionali.

Or. en

Emendamento 211
Mélanie Disdier, Rachel Blom, Pál Szekeres, Marie Dauchy, Séverine Werbrouck

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) I tirocini ***che costituiscono rapporti di lavoro*** si distinguono dai rapporti di lavoro "regolari" in quanto sono ***limitati nel tempo, includono una componente significativa di apprendimento e formazione e sono intrapresi*** per acquisire esperienza pratica e professionale al fine di migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un'occupazione o l'accesso a una professione.	(19) I tirocini si distinguono dai rapporti di lavoro "regolari" in quanto sono ***istituiti al solo scopo di formare i tirocinanti mettendoli a contatto con un ambiente professionale*** per acquisire esperienza pratica e professionale al fine di migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un'occupazione o l'accesso a una professione.

Or. fr

Motivazione

Anche i rapporti di lavoro possono essere limitati nel tempo. L'apprendimento e la formazione non rappresentano solo una componente, ma l'essenza stessa di un tirocinio. Il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro, a meno che non si ritenga che, nelle stesse circostanze, uno studente si trovi in una situazione lavorativa con il suo insegnante.

Emendamento 212
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) I tirocini ***che costituiscono rapporti di lavoro*** si distinguono ***dai*** rapporti di lavoro ***"regolari"*** in quanto sono limitati nel tempo, includono una componente	(19) I tirocini***, quali definiti nella presente direttiva, comportano necessariamente l'instaurazione di un rapporto di lavoro tra il tirocinante e il***

significativa di apprendimento e formazione e sono intrapresi per acquisire esperienza pratica e professionale al fine di ***migliorare l'occupabilità e*** facilitare la transizione verso un'occupazione o l'accesso a una professione.	***soggetto promotore del tirocinio e*** si distinguono ***da altri*** rapporti di lavoro in quanto sono limitati nel tempo, includono una componente significativa di apprendimento e formazione e sono intrapresi per acquisire esperienza pratica e professionale al fine di facilitare la transizione verso un'occupazione ***stabile*** o l'accesso a una professione.

Or. en

Emendamento 213
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) I tirocini ***che costituiscono rapporti di lavoro*** si distinguono dai rapporti di lavoro "regolari" in quanto sono limitati nel tempo, includono una componente significativa di apprendimento e formazione e sono intrapresi per acquisire esperienza pratica e professionale al fine di migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un'occupazione o l'accesso a una professione.	(19) I tirocini si distinguono dai rapporti di lavoro "regolari" in quanto sono limitati nel tempo, includono una componente significativa di apprendimento e formazione e sono intrapresi per acquisire esperienza pratica e professionale al fine di migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione ***dall'istruzione*** verso un'occupazione o l'accesso a una professione.

Or. en

Emendamento 214
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) I tirocini che costituiscono rapporti di lavoro si distinguono dai rapporti di lavoro "regolari" in quanto sono limitati nel tempo, includono una componente	(19) I tirocini ***nel libero mercato*** che costituiscono rapporti di lavoro si distinguono dai rapporti di lavoro "regolari" in quanto sono limitati nel

significativa di apprendimento e formazione e sono intrapresi per acquisire esperienza pratica e professionale al fine di migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un'occupazione o l'accesso a una professione.	tempo, includono una componente significativa di apprendimento e formazione e sono intrapresi per acquisire esperienza pratica e professionale al fine di migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un'occupazione o l'accesso a una professione.

Or. en

Emendamento 215
Jagna Marczułajtis-Walczak

Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 bis) L'istruzione e formazione professionale ha tradizionalmente rappresentato un percorso verso posti di lavoro di qualità e carriere soddisfacenti nelle professioni mediamente qualificate. Promuovere un forte legame tra l'istruzione e formazione professionale e l'industria può garantire che i programmi di formazione siano allineati alle esigenze in evoluzione del mercato del lavoro, migliorando così l'occupabilità e la resilienza economica. Tuttavia, mentre i tirocini rappresentano in genere esperienze a breve termine volte ad acquisire una prima esperienza professionale, i programmi di istruzione e formazione professionale sono percorsi formativi strutturati e formali pensati per dotare le persone di competenze esaustive e spendibili sul lavoro.

Or. en

Motivazione

L'obiettivo è mettere in luce la differenza tra l'istruzione e formazione professionale, da un lato, e il tirocinio, dall'altro.

Emendamento 216
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) ***Il principio di non discriminazione è idoneo*** a contrastare ***gli abusi in relazione ai tirocini, ad esempio il riconoscimento ai tirocinanti di condizioni di lavoro meno favorevoli o di una retribuzione inferiore rispetto ai dipendenti*** regolari ***senza una giustificazione adeguata, nonché a garantire la sostenibilità dei*** tirocini ***come percorso verso opportunità di lavoro stabili***. ***Può contribuire altresì a rendere i tirocini più accessibili ai gruppi di lavoratori in situazioni di vulnerabilità.***	(20) ***I principi e i ricorsi previsti dal diritto nazionale sono idonei*** a contrastare ***i rapporti di lavoro*** regolari ***camuffati da*** tirocini ***nel libero mercato***.

Or. en

Emendamento 217
Mélanie Disdier, Rachel Blom, Pál Szekeres, Marie Dauchy

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Il principio di non discriminazione è idoneo a contrastare gli abusi in relazione ai tirocini***, ad esempio il riconoscimento ai*** tirocinanti ***di condizioni di lavoro meno favorevoli o di una retribuzione inferiore rispetto ai dipendenti regolari senza una giustificazione adeguata, nonché a*** garantire la sostenibilità dei tirocini come percorso verso opportunità di lavoro stabili***. Può*** contribuire ***altresì*** a rendere i tirocini più accessibili ai gruppi di lavoratori in situazioni di vulnerabilità.	(20) Il principio di non discriminazione ***non*** è idoneo a contrastare gli abusi in relazione ai tirocini ***comparando la condizione di un lavoratore regolare con quella di un tirocinante, la cui situazione è diversa per quanto riguarda il quadro normativo e gli obblighi ad esso associati. Tuttavia può essere applicato tra i*** tirocinanti***, in particolare per*** garantire la sostenibilità dei tirocini come percorso verso opportunità di lavoro stabili ***o per*** contribuire a rendere i tirocini più accessibili ai gruppi di lavoratori in situazioni di vulnerabilità.

Or. fr

Emendamento 218
Isabelle Le Callennec

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Il principio di non discriminazione è idoneo a contrastare gli abusi in relazione ai tirocini, ad esempio il riconoscimento ai tirocinanti di condizioni di lavoro meno favorevoli o di ***una retribuzione*** inferiore rispetto ***ai*** dipendenti regolari senza una giustificazione adeguata, nonché a garantire la sostenibilità dei tirocini come percorso verso opportunità di lavoro stabili. Può contribuire altresì a rendere i tirocini più accessibili ai gruppi di lavoratori in situazioni di vulnerabilità.	(20) Il principio di non discriminazione è idoneo a contrastare gli abusi in relazione ai tirocini ***nel libero mercato del lavoro***, ad esempio il riconoscimento ai tirocinanti di condizioni di lavoro meno favorevoli o di ***un indennizzo*** inferiore rispetto ***alla retribuzione dei*** dipendenti regolari senza una giustificazione adeguata, nonché a garantire la sostenibilità dei tirocini ***nel libero mercato del lavoro*** come percorso verso opportunità di lavoro stabili. Può contribuire altresì a rendere i tirocini ***nel libero mercato del lavoro*** più accessibili ai gruppi di lavoratori in situazioni di vulnerabilità.

Or. fr

Emendamento 219
Miriam Lexmann

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Il principio di non discriminazione è idoneo a contrastare ***gli abusi*** in relazione ai tirocini, ad esempio il riconoscimento ai tirocinanti di condizioni di lavoro meno favorevoli o di ***una retribuzione*** inferiore rispetto ai dipendenti regolari senza una giustificazione adeguata, nonché a garantire la sostenibilità dei tirocini come percorso verso opportunità di lavoro	(20) Il principio di non discriminazione è idoneo a contrastare ***le pratiche di sfruttamento*** in relazione ai tirocini, ad esempio il riconoscimento ai tirocinanti di condizioni di lavoro meno favorevoli o di ***un compenso*** inferiore rispetto ai dipendenti regolari senza una giustificazione adeguata, nonché a garantire la sostenibilità dei tirocini come

stabili. Può contribuire altresì a rendere i tirocini più accessibili ai ***gruppi di*** lavoratori ***in situazioni di vulnerabilità***.	percorso verso opportunità di lavoro stabili. Può contribuire altresì a rendere i tirocini più accessibili ai lavoratori ***vulnerabili, come i lavoratori con disabilità o provenienti da un contesto svantaggiato***.

Or. en

Emendamento 220
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Il principio di non discriminazione è idoneo a contrastare gli abusi in relazione ai tirocini, ad esempio il riconoscimento ai tirocinanti di condizioni di lavoro meno favorevoli o di una retribuzione inferiore rispetto ai dipendenti regolari senza una giustificazione adeguata, nonché a garantire la sostenibilità dei tirocini come percorso verso opportunità di lavoro stabili. Può contribuire altresì a rendere i tirocini più accessibili ai gruppi di lavoratori ***in situazioni di vulnerabilità***.	(20) Il principio di non discriminazione è idoneo a contrastare gli abusi in relazione ai tirocini, ad esempio il riconoscimento ai tirocinanti di condizioni di lavoro meno favorevoli o di una retribuzione inferiore rispetto ai dipendenti regolari senza una giustificazione adeguata, nonché a garantire la sostenibilità dei tirocini come percorso verso opportunità di lavoro stabili. Può contribuire altresì a rendere i tirocini più accessibili ai gruppi di lavoratori ***che sono stati maggiormente allontanati dal mercato del lavoro***.

Or. en

Emendamento 221
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Il principio di non discriminazione è idoneo a contrastare ***gli abusi*** in relazione ai tirocini, ad esempio il riconoscimento ai	(20) Il principio di non discriminazione è idoneo a contrastare ***pratiche abusive*** in relazione ai tirocini, ad esempio il

tirocinanti di condizioni di lavoro meno favorevoli o di una retribuzione inferiore rispetto ***ai*** dipendenti ***regolari*** senza una giustificazione adeguata, nonché a garantire la sostenibilità dei tirocini come percorso verso opportunità di lavoro stabili. Può contribuire altresì a rendere i tirocini più accessibili ai gruppi di lavoratori in situazioni di vulnerabilità.	riconoscimento ai tirocinanti di condizioni di lavoro meno favorevoli o di una retribuzione inferiore rispetto ***ad altri*** dipendenti senza una giustificazione adeguata, nonché a garantire la sostenibilità dei tirocini come percorso verso opportunità di lavoro stabili. Può contribuire altresì a rendere i tirocini più accessibili ai gruppi di lavoratori in situazioni di vulnerabilità.

Or. en

Emendamento 222
Mélanie Disdier, Rachel Blom, Pál Szekeres, Marie Dauchy, Séverine Werbrouck

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) È quindi necessario stabilire il principio di non discriminazione per i tirocinanti, che dovrebbe essere applicato in aggiunta alla clausola 4 dell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, a norma della quale, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non devono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso. I tirocinanti che hanno un rapporto di lavoro sono per definizione "lavoratori a tempo determinato" ai sensi di tale direttiva. La clausola sul principio di non discriminazione di cui a tale direttiva non consente però un confronto con altri lavoratori a tempo determinato. Inoltre la clausola 2, punto 2, dell'allegato di tale direttiva consente agli Stati membri di	***soppresso***

escludere determinati tipi di lavoratori dal suo ambito di applicazione, compresi quelli che hanno rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato o contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici. Inoltre non riconosce la posizione particolarmente vulnerabile in cui si trovano i tirocinanti. È quindi necessario garantire che il principio della parità di trattamento rispetto ai lavoratori regolari si applichi a tutti i tirocinanti che hanno un rapporto di lavoro.

Or. fr

Motivazione

I diritti dei lavoratori non si applicano ai tirocinanti.

Emendamento 223
Chiara Gemma, Georgiana Teodorescu, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) È quindi necessario stabilire il principio di non discriminazione per i tirocinanti, che dovrebbe essere applicato in aggiunta alla clausola 4 dell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, a norma della quale, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non devono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non	***soppresso***

sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso. I tirocinanti che hanno un rapporto di lavoro sono per definizione "lavoratori a tempo determinato" ai sensi di tale direttiva. La clausola sul principio di non discriminazione di cui a tale direttiva non consente però un confronto con altri lavoratori a tempo determinato. Inoltre la clausola 2, punto 2, dell'allegato di tale direttiva consente agli Stati membri di escludere determinati tipi di lavoratori dal suo ambito di applicazione, compresi quelli che hanno rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato o contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici. Inoltre non riconosce la posizione particolarmente vulnerabile in cui si trovano i tirocinanti. È quindi necessario garantire che il principio della parità di trattamento rispetto ai lavoratori regolari si applichi a tutti i tirocinanti che hanno un rapporto di lavoro.

Or. en

Motivazione

I tirocini non possono essere assimilati ai rapporti di lavoro a tempo determinato. Le conseguenze di una tale giustapposizione comporterebbero un'assimilazione sostanziale e onerosa tra due dispositivi completamente diversi: il rapporto a tempo determinato come vero e proprio contratto di lavoro e il tirocinio come strumento per avvicinare i giovani al mondo delle imprese. L'estensione del campo di applicazione della direttiva ai contratti a tempo determinato creerebbe incertezza giuridica a livello nazionale e pregiudicherebbe le buone pratiche di tale istituzione contrattuale.

Emendamento 224
Arba Kokalari

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) È quindi necessario stabilire il principio di non discriminazione per i tirocinanti, che dovrebbe essere applicato in aggiunta alla clausola 4 dell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, a norma della quale, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non devono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso. I tirocinanti che hanno un rapporto di lavoro sono per definizione "lavoratori a tempo determinato" ai sensi di tale direttiva. La clausola sul principio di non discriminazione di cui a tale direttiva non consente però un confronto con altri lavoratori a tempo determinato. Inoltre la clausola 2, punto 2, dell'allegato di tale direttiva consente agli Stati membri di escludere determinati tipi di lavoratori dal suo ambito di applicazione, compresi quelli che hanno rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato o contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici. Inoltre non riconosce la posizione particolarmente vulnerabile in cui si trovano i tirocinanti. È quindi necessario garantire che il principio della parità di trattamento rispetto ai lavoratori regolari si applichi a tutti i tirocinanti che hanno un rapporto di lavoro.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Un tirocinio non è la stessa cosa di un contratto di lavoro a tempo determinato. Un contratto a tempo determinato è un vero e proprio lavoro, mentre un tirocinio è progettato per aiutare i giovani ad entrare nel mercato del lavoro. L'inclusione dei contratti a tempo determinato nella stessa categoria dei tirocini potrebbe generare incertezza e confusione nella normativa a livello nazionale.

Emendamento 225
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) È quindi necessario stabilire il principio di non discriminazione per i tirocinanti, che dovrebbe essere applicato in aggiunta alla clausola 4 dell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, a norma della quale, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non devono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso. I tirocinanti che hanno un rapporto di lavoro sono per definizione "lavoratori a tempo determinato" ai sensi di tale direttiva. La clausola sul principio di non discriminazione di cui a tale direttiva non consente però un confronto con altri lavoratori a tempo determinato. Inoltre la clausola 2, punto 2, dell'allegato di tale direttiva consente agli Stati membri di escludere determinati tipi di lavoratori dal suo ambito di applicazione, compresi quelli che hanno rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato o contratti e rapporti di lavoro definiti nel	***soppresso***

quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici. Inoltre non riconosce la posizione particolarmente vulnerabile in cui si trovano i tirocinanti. È quindi necessario garantire che il principio della parità di trattamento rispetto ai lavoratori regolari si applichi a tutti i tirocinanti che hanno un rapporto di lavoro.

Or. en

Emendamento 226
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) È quindi necessario stabilire il principio di non discriminazione per i tirocinanti, che dovrebbe essere applicato in aggiunta alla clausola 4 dell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, a norma della quale, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non devono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso. I tirocinanti che hanno un rapporto di lavoro sono per definizione "lavoratori a tempo determinato" ai sensi di tale direttiva. La clausola sul principio di non discriminazione di cui a tale direttiva non consente però un confronto con altri lavoratori a tempo determinato. Inoltre la clausola 2, punto 2, dell'allegato di tale	***soppresso***

direttiva consente agli Stati membri di escludere determinati tipi di lavoratori dal suo ambito di applicazione, compresi quelli che hanno rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato o contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici. Inoltre non riconosce la posizione particolarmente vulnerabile in cui si trovano i tirocinanti. È quindi necessario garantire che il principio della parità di trattamento rispetto ai lavoratori regolari si applichi a tutti i tirocinanti che hanno un rapporto di lavoro.

Or. en

Motivazione

Il considerando crea incertezza giuridica equiparando i tirocinanti ai lavoratori a tempo determinato, nonostante il loro status distinto. Rischia di interferire con le competenze nazionali ed è ridondante, in quanto la direttiva fornisce già garanzie contro disparità di trattamento ingiustificate.

Emendamento 227
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) È quindi necessario stabilire il principio di non discriminazione per i tirocinanti, che dovrebbe essere applicato in aggiunta alla clausola 4 dell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, a norma della quale, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non devono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo	(21) È quindi necessario stabilire il principio di non discriminazione per i tirocinanti, che dovrebbe essere applicato in aggiunta alla clausola 4 dell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, a norma della quale, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non devono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo

indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso. I tirocinanti ***che hanno un rapporto di lavoro*** sono per definizione "lavoratori a tempo determinato" ai sensi di tale direttiva. La clausola sul principio di non discriminazione di cui a tale direttiva non consente però un confronto con altri lavoratori a tempo determinato. Inoltre la clausola 2, punto 2, dell'allegato di tale direttiva consente agli Stati membri di escludere determinati tipi di lavoratori dal suo ambito di applicazione, compresi quelli che hanno rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato o contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici. Inoltre non riconosce la posizione particolarmente vulnerabile in cui si trovano i tirocinanti. È quindi necessario garantire che il principio della parità di trattamento rispetto ai lavoratori regolari si applichi a tutti i tirocinanti ***che hanno un rapporto di lavoro***.	indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso. I tirocinanti sono per definizione "lavoratori a tempo determinato" ai sensi di tale direttiva. La clausola sul principio di non discriminazione di cui a tale direttiva non consente però un confronto con altri lavoratori a tempo determinato. Inoltre la clausola 2, punto 2, dell'allegato di tale direttiva consente agli Stati membri di escludere determinati tipi di lavoratori dal suo ambito di applicazione, compresi quelli che hanno rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato o contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici. Inoltre non riconosce la posizione particolarmente vulnerabile in cui si trovano i tirocinanti. È quindi necessario garantire che il principio della parità di trattamento rispetto ai lavoratori regolari si applichi a tutti i tirocinanti***. I soggetti promotori dei tirocini devono inoltre informare i tirocinanti sui posti vacanti che si rendono disponibili nella loro organizzazione, al fine di garantire loro le stesse opportunità di ottenere posizioni permanenti dopo il completamento del tirocinio***.

Or. en

Emendamento 228
Isabelle Le Callennec

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) È quindi necessario stabilire il principio di non discriminazione per i	(21) È quindi necessario stabilire il principio di non discriminazione per i

tirocinanti, che dovrebbe essere applicato in aggiunta alla clausola 4 dell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, a norma della quale, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non devono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso. I tirocinanti che hanno un rapporto di lavoro sono per definizione "lavoratori a tempo determinato" ai sensi di tale direttiva. La clausola sul principio di non discriminazione di cui a tale direttiva non consente però un confronto con altri lavoratori a tempo determinato. Inoltre la clausola 2, punto 2, dell'allegato di tale direttiva consente agli Stati membri di escludere determinati tipi di lavoratori dal suo ambito di applicazione, compresi quelli che hanno rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato o contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici. Inoltre non riconosce la posizione particolarmente vulnerabile in cui si trovano i tirocinanti. È quindi necessario garantire che il principio della parità di trattamento rispetto ai lavoratori regolari si applichi a tutti i tirocinanti che hanno un rapporto di lavoro.

tirocinanti ***che svolgono un tirocinio nel libero mercato del lavoro***, che dovrebbe essere applicato in aggiunta alla clausola 4 dell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, a norma della quale, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non devono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso. I tirocinanti che hanno un rapporto di lavoro sono per definizione "lavoratori a tempo determinato" ai sensi di tale direttiva. La clausola sul principio di non discriminazione di cui a tale direttiva non consente però un confronto con altri lavoratori a tempo determinato. Inoltre la clausola 2, punto 2, dell'allegato di tale direttiva consente agli Stati membri di escludere determinati tipi di lavoratori dal suo ambito di applicazione, compresi quelli che hanno rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato o contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici. Inoltre non riconosce la posizione particolarmente vulnerabile in cui si trovano i tirocinanti ***che svolgono un tirocinio nel libero mercato del lavoro***. È quindi necessario garantire che il principio della parità di trattamento rispetto ai lavoratori regolari si applichi a tutti i tirocinanti che hanno un rapporto di lavoro.

Or. fr

Emendamento 229
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) È quindi necessario stabilire il principio di non discriminazione per i tirocinanti, che dovrebbe essere applicato in aggiunta alla clausola 4 dell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, a norma della quale, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non devono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso. I tirocinanti ***che*** hanno un rapporto di lavoro sono per definizione "lavoratori a tempo determinato" ai sensi di tale direttiva. La clausola sul principio di non discriminazione di cui a tale direttiva non consente però un confronto con altri lavoratori a tempo determinato. Inoltre la clausola 2, punto 2, dell'allegato di tale direttiva consente agli Stati membri di escludere determinati tipi di lavoratori dal suo ambito di applicazione, compresi quelli che hanno rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato o contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici. Inoltre non riconosce la posizione particolarmente vulnerabile in cui si trovano i tirocinanti. È quindi necessario garantire che il principio della parità di trattamento rispetto ai lavoratori regolari si applichi a tutti i tirocinanti ***che hanno un rapporto di lavoro***.	(21) È quindi necessario stabilire il principio di non discriminazione per i tirocinanti, che dovrebbe essere applicato in aggiunta alla clausola 4 dell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, a norma della quale, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non devono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso. I tirocinanti***, come definito nella presente direttiva,*** hanno un rapporto di lavoro ***con i rispettivi soggetti promotori dei tirocini e*** sono per definizione "lavoratori a tempo determinato" ai sensi di tale direttiva. La clausola sul principio di non discriminazione di cui a tale direttiva non consente però un confronto con altri lavoratori a tempo determinato. Inoltre la clausola 2, punto 2, dell'allegato di tale direttiva consente agli Stati membri di escludere determinati tipi di lavoratori dal suo ambito di applicazione, compresi quelli che hanno rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato o contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici. Inoltre non riconosce la posizione particolarmente vulnerabile in cui si trovano i tirocinanti. È quindi necessario garantire che il principio della parità di trattamento rispetto ai lavoratori regolari si applichi a tutti i tirocinanti.

Or. en

Emendamento 230
Mélanie Disdier, Rachel Blom, Pál Szekeres, Marie Dauchy, Séverine Werbrouck

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che, in relazione alle condizioni di lavoro, compresa la retribuzione, i tirocinanti non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari comparabili appartenenti allo stesso stabilimento, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso. Il solo fatto di essere un tirocinante non può costituire una ragione per ricevere un trattamento meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari appartenenti allo stesso stabilimento. Allo stesso tempo, mansioni diverse, minori responsabilità o un'intensità di lavoro inferiore rispetto ai dipendenti regolari comparabili possono costituire ragioni oggettive per un trattamento diverso, ove opportuno, in relazione alla condizione lavorativa in questione. L'entità della differenza di trattamento dovrebbe tuttavia essere proporzionata a tali ragioni.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 231
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Gli Stati membri dovrebbero	***soppresso***

pertanto assicurare che, in relazione alle condizioni di lavoro, compresa la retribuzione, i tirocinanti non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari comparabili appartenenti allo stesso stabilimento, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso. Il solo fatto di essere un tirocinante non può costituire una ragione per ricevere un trattamento meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari appartenenti allo stesso stabilimento. Allo stesso tempo, mansioni diverse, minori responsabilità o un'intensità di lavoro inferiore rispetto ai dipendenti regolari comparabili possono costituire ragioni oggettive per un trattamento diverso, ove opportuno, in relazione alla condizione lavorativa in questione. L'entità della differenza di trattamento dovrebbe tuttavia essere proporzionata a tali ragioni.

Or. en

Emendamento 232
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che, in relazione alle condizioni di lavoro, compresa la retribuzione, i tirocinanti non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ***ai*** dipendenti ***regolari comparabili*** appartenenti allo stesso stabilimento***, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso***. Il solo fatto di essere un tirocinante non può costituire una ragione per ricevere un trattamento meno favorevole rispetto ***ai*** dipendenti ***regolari*** appartenenti allo stesso	(22) Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che, in relazione alle condizioni di lavoro, compresa la retribuzione, i tirocinanti non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ***ad altri*** dipendenti appartenenti allo stesso stabilimento. Il solo fatto di essere un tirocinante non può costituire una ragione per ricevere un trattamento meno favorevole rispetto ***ad altri*** dipendenti appartenenti allo stesso stabilimento.

stabilimento. ***Allo stesso tempo, mansioni diverse, minori responsabilità o un'intensità di lavoro inferiore rispetto ai dipendenti regolari comparabili possono costituire ragioni oggettive per un trattamento diverso, ove opportuno, in relazione alla condizione lavorativa in questione. L'entità della differenza di trattamento dovrebbe tuttavia essere proporzionata a tali ragioni.***

Or. en

Emendamento 233
Isabelle Le Callennec

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che, in relazione alle condizioni di lavoro, ***compresa la retribuzione***, i tirocinanti non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari comparabili appartenenti allo stesso stabilimento, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso. Il solo fatto di essere un tirocinante non può costituire una ragione per ricevere un trattamento meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari appartenenti allo stesso stabilimento. Allo stesso tempo, mansioni diverse, minori responsabilità o un'intensità di lavoro inferiore rispetto ai dipendenti regolari comparabili possono costituire ragioni oggettive per un trattamento diverso, ove opportuno, in relazione alla condizione lavorativa in questione. L'entità della differenza di trattamento dovrebbe tuttavia essere proporzionata a tali ragioni.	(22) Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che, in relazione alle condizioni di lavoro, ***compreso l'indennizzo***, i tirocinanti ***che svolgono un tirocinio nel libero mercato del lavoro*** non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari comparabili appartenenti allo stesso stabilimento, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso. Il solo fatto di essere un tirocinante ***che svolge un tirocinio nel libero mercato del lavoro*** non può costituire una ragione per ricevere un trattamento meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari appartenenti allo stesso stabilimento. Allo stesso tempo, mansioni diverse, minori responsabilità o un'intensità di lavoro inferiore rispetto ai dipendenti regolari comparabili possono costituire ragioni oggettive per un trattamento diverso, ove opportuno, in relazione alla condizione lavorativa in questione. L'entità della differenza di trattamento dovrebbe tuttavia essere proporzionata a tali ragioni.

Or. fr

Emendamento 234
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che, in relazione alle condizioni di lavoro, ***compresa la retribuzione***, i tirocinanti non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari comparabili appartenenti allo stesso stabilimento, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso. Il solo fatto di essere un tirocinante non può costituire una ragione per ricevere un trattamento meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari appartenenti allo stesso stabilimento. Allo stesso tempo, mansioni diverse, minori responsabilità o un'intensità di lavoro inferiore rispetto ai dipendenti regolari comparabili possono costituire ragioni oggettive per un trattamento diverso, ove opportuno, in relazione alla condizione lavorativa in questione. L'entità della differenza di trattamento dovrebbe tuttavia essere proporzionata a tali ragioni.	(22) Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che, in relazione alle condizioni di lavoro, ***compreso il compenso***, i tirocinanti non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari comparabili appartenenti allo stesso stabilimento, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso. Il solo fatto di essere un tirocinante non può costituire una ragione per ricevere un trattamento meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari appartenenti allo stesso stabilimento. Allo stesso tempo, mansioni diverse, minori responsabilità***, un livello di esperienza inferiore*** o un'intensità di lavoro inferiore rispetto ai dipendenti regolari comparabili possono costituire ragioni oggettive per un trattamento diverso, ove opportuno, in relazione alla condizione lavorativa in questione. L'entità della differenza di trattamento dovrebbe tuttavia essere proporzionata a tali ragioni.

Or. en

Emendamento 235
Arba Kokalari

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Gli Stati membri dovrebbero	(22) Gli Stati membri dovrebbero

pertanto assicurare che, in relazione alle condizioni di lavoro, compresa la retribuzione, i tirocinanti non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari comparabili appartenenti allo stesso stabilimento, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso. Il solo fatto di essere un tirocinante non può costituire una ragione per ricevere un trattamento meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari appartenenti allo stesso stabilimento. Allo stesso tempo, mansioni diverse, minori responsabilità o un'intensità di lavoro inferiore rispetto ai dipendenti regolari comparabili possono costituire ragioni oggettive per un trattamento diverso, ove opportuno, in relazione ***alla condizione lavorativa*** in questione. L'entità della differenza di trattamento dovrebbe tuttavia essere proporzionata a tali ragioni.

pertanto assicurare che, in relazione alle condizioni di lavoro, compresa la retribuzione, i tirocinanti non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari comparabili appartenenti allo stesso stabilimento, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso***. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero farlo in consultazione con le parti sociali e in modo da rispettare i modelli del mercato del lavoro nazionali***. Il solo fatto di essere un tirocinante non può costituire una ragione per ricevere un trattamento meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari appartenenti allo stesso stabilimento. Allo stesso tempo, mansioni diverse, minori responsabilità***,*** o un'intensità di lavoro inferiore rispetto ai dipendenti regolari comparabili possono costituire ragioni oggettive per un trattamento diverso, ove opportuno, in relazione ***alle condizioni lavorative*** in questione. L'entità della differenza di trattamento dovrebbe tuttavia essere proporzionata a tali ragioni***, tenendo conto delle specificità del sistema del mercato del lavoro e dei quadri di contrattazione collettiva di ciascun Stato membro***.

Or. en

Emendamento 236
Chiara Gemma, Georgiana Teodorescu, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che, in relazione alle condizioni di lavoro, compresa la retribuzione, i tirocinanti non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari comparabili	(22) Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che, in relazione alle condizioni di lavoro, compresa la retribuzione, i tirocinanti non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari comparabili

appartenenti allo stesso stabilimento, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso. Il solo fatto di essere un tirocinante non può costituire una ragione per ricevere un trattamento meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari appartenenti allo stesso stabilimento. Allo stesso tempo, mansioni diverse, minori responsabilità o un'intensità di lavoro inferiore rispetto ai dipendenti regolari comparabili possono costituire ragioni oggettive per un trattamento diverso, ove opportuno, in relazione alla condizione lavorativa in questione. L'entità della differenza di trattamento dovrebbe tuttavia essere proporzionata a tali ragioni.	appartenenti allo stesso stabilimento, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso. Il solo fatto di essere un tirocinante non può costituire una ragione per ricevere un trattamento meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari appartenenti allo stesso stabilimento. Allo stesso tempo, mansioni diverse, minori responsabilità***, obiettivi formativi del tirocinio*** o un'intensità di lavoro inferiore rispetto ai dipendenti regolari comparabili possono costituire ragioni oggettive per un trattamento diverso, ove opportuno, in relazione alla condizione lavorativa in questione. L'entità della differenza di trattamento dovrebbe tuttavia essere proporzionata a tali ragioni.

Or. en

Emendamento 237
David Casa

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che, in relazione alle condizioni di lavoro, compresa la retribuzione, i tirocinanti non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari comparabili appartenenti allo stesso stabilimento, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso. Il solo fatto di essere un tirocinante non può costituire una ragione per ricevere un trattamento meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari appartenenti allo stesso stabilimento. Allo stesso tempo, mansioni diverse, minori responsabilità o un'intensità di lavoro inferiore rispetto ai dipendenti regolari comparabili possono costituire ragioni oggettive per un trattamento diverso, ove opportuno, in relazione alla	(22) Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che, in relazione alle condizioni di lavoro, compresa la retribuzione ***o il compenso***, i tirocinanti non siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari comparabili appartenenti allo stesso stabilimento, a meno che non sussistano ragioni oggettive tali da giustificare un trattamento diverso. Il solo fatto di essere un tirocinante non può costituire una ragione per ricevere un trattamento meno favorevole rispetto ai dipendenti regolari appartenenti allo stesso stabilimento. Allo stesso tempo, mansioni diverse, minori responsabilità o un'intensità di lavoro inferiore rispetto ai dipendenti regolari comparabili possono costituire ragioni oggettive per un trattamento diverso, ove opportuno, in relazione alla

condizione lavorativa in questione. L'entità della differenza di trattamento dovrebbe tuttavia essere proporzionata a tali ragioni.

condizione lavorativa in questione. L'entità della differenza di trattamento dovrebbe tuttavia essere proporzionata a tali ragioni.

Or. en

Emendamento 238
Mélanie Disdier, Rachel Blom, Pál Szekeres, Marie Dauchy, Séverine Werbrouck

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) L'applicazione del principio di non discriminazione richiede l'individuazione di un dipendente regolare comparabile impegnato in un tipo di lavoro o in un'occupazione uguale o simile a quella del tirocinante, tenendo in debito conto le qualifiche e le competenze.	***soppresso***

Or. fr

Motivazione

Uno dei principi fondamentali per l'applicazione del principio di non discriminazione è che due persone si trovino in una situazione giuridica simile, circostanza che non può verificarsi nel caso di un tirocinante e di un lavoratore regolare.

Emendamento 239
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) L'applicazione del principio di non discriminazione richiede l'individuazione di un dipendente regolare comparabile impegnato in un tipo di lavoro o in un'occupazione uguale o simile a quella del tirocinante, tenendo in debito conto le qualifiche e le competenze.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 240
Jagna Marczułajtis-Walczak

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) L'applicazione del principio di non discriminazione richiede l'individuazione di un dipendente regolare comparabile impegnato in un tipo di lavoro o in un'occupazione uguale o simile a quella del tirocinante, tenendo in debito conto le qualifiche e le competenze.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Questa clausola può comportare oneri eccessivi per i datori di lavoro, che a loro volta possono essere scoraggiati dall'assumere tirocinanti.

Emendamento 241
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) L'applicazione del principio di non discriminazione richiede l'individuazione di un dipendente ***regolare*** comparabile impegnato in un tipo di lavoro o in un'occupazione uguale o simile a quella del tirocinante, tenendo in debito conto le qualifiche e le competenze.	(23) L'applicazione del principio di non discriminazione richiede l'individuazione di un dipendente comparabile impegnato in un tipo di lavoro o in un'occupazione uguale o simile a quella del tirocinante, tenendo in debito conto le qualifiche e le competenze.

Or. en

Emendamento 242
Isabelle Le Callennec

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) L'applicazione del principio di non discriminazione richiede l'individuazione di un dipendente regolare comparabile impegnato in un tipo di lavoro o in un'occupazione uguale o simile a quella del tirocinante, tenendo in debito conto le qualifiche e le competenze.	(23) L'applicazione del principio di non discriminazione richiede l'individuazione di un dipendente regolare comparabile impegnato in un tipo di lavoro o in un'occupazione uguale o simile a quella del tirocinante ***che svolge un tirocinio nel libero mercato del lavoro***, tenendo in debito conto le qualifiche e le competenze.

Or. fr

Emendamento 243
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) L'applicazione del principio di non discriminazione richiede l'individuazione di un dipendente regolare comparabile impegnato in un tipo di lavoro o in un'occupazione uguale o simile a quella del tirocinante, tenendo in debito conto le qualifiche e le competenze.	(23) L'applicazione del principio di non discriminazione richiede l'individuazione di un dipendente regolare comparabile impegnato in un tipo di lavoro o in un'occupazione uguale o simile a quella del tirocinante, tenendo in debito conto le qualifiche***, l'esperienza*** e le competenze.

Or. en

Emendamento 244
Jagna Marczułajtis-Walczak

Proposta di direttiva
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 bis) L'UE e tutti gli Stati membri hanno firmato e ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che all'articolo 27 impone agli Stati parte di "consentire alle persone con disabilità di avere effettivo accesso ai programmi di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale e continua" e di "promuovere l'acquisizione, da parte delle persone con disabilità, di esperienze lavorative nel mercato del lavoro". - Considerando che a molte persone con disabilità nell'UE è impedito di partecipare a tirocini perché la durata dei tirocini, combinata con la mancanza di sovvenzioni statali per sostenere le persone con disabilità nei tirocini, può costituire un disincentivo finanziario per i datori di lavoro ad assumere tirocinanti con disabilità. E considerando che gli stessi giovani con disabilità rischiano di perdere l'assegno di sussistenza per disabilità e l'accesso a determinati servizi una volta iniziato il tirocinio, il che può essere difficile da recuperare una volta terminato il tirocinio.

Or. en

Emendamento 245
Jagna Marczułajtis-Walczak

Proposta di direttiva
Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(23 ter) Alla luce delle tendenze avanzate in materia di automazione, digitalizzazione e sviluppo di nuove tecnologie, compresa l'intelligenza artificiale, è imperativo garantire

un'adeguata protezione e parità di accesso a tirocini di alta qualità per le persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 246
Miriam Lexmann

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Gli Stati membri dovrebbero disporre di misure adeguate per la lotta ***ai*** rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini***, che hanno l'effetto di offrire livelli di protezione, anche in termini di condizioni di lavoro e retribuzione, inferiori rispetto a quelli cui il lavoratore interessato avrebbe diritto ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali***.	(24) Gli Stati membri dovrebbero disporre di misure adeguate per la lotta ***a pratiche di sfruttamento nei tirocini, soprattutto in caso di falsi*** rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini.

Or. en

Emendamento 247
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Gli Stati membri dovrebbero disporre di misure adeguate per la lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini, che hanno l'effetto di offrire livelli di protezione***, anche in termini di condizioni di lavoro e retribuzione,*** inferiori rispetto a quelli cui il lavoratore interessato avrebbe diritto ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei	(24) Gli Stati membri dovrebbero disporre di misure adeguate per la lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini, che hanno l'effetto di offrire livelli di protezione inferiori rispetto a quelli cui il lavoratore interessato avrebbe diritto ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.

contratti collettivi o delle prassi nazionali.

Or. en

Emendamento 248
Isabelle Le Callennec

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Gli Stati membri dovrebbero disporre di misure adeguate per la lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini, che hanno l'effetto di offrire livelli di protezione, anche in termini di condizioni di lavoro e ***retribuzione***, inferiori rispetto a quelli cui il lavoratore interessato avrebbe diritto ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.	(24) Gli Stati membri dovrebbero disporre di misure adeguate per la lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini, che hanno l'effetto di offrire livelli di protezione, anche in termini di condizioni di lavoro e ***indennizzo***, inferiori rispetto a quelli cui il lavoratore interessato avrebbe diritto ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.

Or. fr

Emendamento 249
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Gli Stati membri dovrebbero disporre di misure adeguate per la lotta ai ***rapporti di lavoro regolari*** camuffati da tirocini, che hanno l'effetto di offrire livelli di protezione, anche in termini di condizioni di lavoro e retribuzione, inferiori rispetto a quelli cui il lavoratore interessato avrebbe diritto ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.	(24) Gli Stati membri dovrebbero disporre di misure adeguate per la lotta ai ***tirocini fraudolenti*** camuffati da tirocini, che hanno l'effetto di offrire livelli di protezione, anche in termini di condizioni di lavoro e retribuzione, inferiori rispetto a quelli cui il lavoratore interessato avrebbe diritto ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.

Or. en

Emendamento 250
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Gli Stati membri dovrebbero disporre di misure adeguate per la lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini, che hanno l'effetto di offrire livelli di protezione, anche in termini di condizioni di lavoro e retribuzione, inferiori rispetto a quelli cui il lavoratore interessato avrebbe diritto ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.	(24) Gli Stati membri dovrebbero disporre di misure ***di contrasto e correttive*** adeguate per la lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini, che hanno l'effetto di ***sostituire le posizioni dei dipendenti regolari e*** offrire livelli di protezione, anche in termini di condizioni di lavoro e retribuzione, inferiori rispetto a quelli cui il lavoratore interessato avrebbe diritto ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.

Or. en

Emendamento 251
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 bis) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare i rappresentanti dei lavoratori e altri soggetti giuridici pertinenti ad assegnare una persona designata all'interno di tali organizzazioni, affinché funga da primo punto di contatto per i tirocinanti e fornisca consulenza sui mezzi di ricorso e sostegno in caso di sospetta negligenza, cattive condizioni di lavoro, violazioni dei loro diritti o pratiche abusive. In quanto tali, possono fornire un controllo

supplementare e svolgere un ruolo importante nell'applicazione e nel monitoraggio della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 252
Benedetta Scuderi

Proposta di direttiva
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 bis) Gli Stati membri dovrebbero definire un livello adeguato di retribuzione che garantisca un tenore di vita dignitoso al tirocinante e tenga debitamente conto del costo della vita e dell'impatto finanziario dell'inflazione su di esso, al fine di evitare disparità di accesso alle opportunità di tirocinio per i giovani. In linea di principio, la retribuzione corrisposta ai tirocinanti non dovrebbe essere inferiore al salario minimo e/o ai contratti collettivi, ove opportuno.

Or. en

Emendamento 253
Isabelle Le Callennec

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) È necessario garantire controlli e ispezioni efficaci da parte delle autorità competenti, in quanto sono essenziali per tutelare i diritti dei tirocinanti e contrastare i rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini. Tali controlli e ispezioni dovrebbero mirare a evitare la	***soppresso***

sostituzione del lavoro regolare con tirocini camuffati e a tutelare i diritti dei lavoratori.

Or. fr

Emendamento 254
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) È necessario garantire controlli e ispezioni efficaci da parte delle autorità competenti, in quanto sono essenziali per tutelare i diritti dei tirocinanti e contrastare i rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini. Tali controlli e ispezioni dovrebbero mirare a evitare la sostituzione del lavoro regolare con tirocini camuffati e a tutelare i diritti dei lavoratori.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 255
Arba Kokalari, Henrik Dahl

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) È necessario garantire controlli e ispezioni efficaci ***da parte delle autorità competenti, in quanto sono essenziali per tutelare*** i diritti dei ***tirocinanti e contrastare i rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini***. Tali controlli ***e ispezioni*** dovrebbero ***mirare a evitare la sostituzione del lavoro regolare con tirocini camuffati e a tutelare i diritti dei***	(25) È necessario garantire controlli e ispezioni efficaci ***per tutelare*** i diritti dei ***lavoratori***. Tali controlli dovrebbero ***essere eseguiti secondo le prassi nazionali, nel rispetto dell'autonomia del mercato del lavoro e dei sistemi nazionali, in conformità del principio di sussidiarietà***.

lavoratori.

Or. en

Emendamento 256
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) È necessario garantire controlli e ispezioni efficaci ***da parte delle autorità competenti, in quanto sono essenziali*** per tutelare i diritti dei tirocinanti e ***contrastare*** i rapporti di lavoro regolari ***camuffati da tirocini***. Tali ***controlli e ispezioni*** dovrebbero ***mirare a*** evitare la sostituzione del lavoro regolare con tirocini ***camuffati e a tutelare i diritti dei lavoratori***.	(25) È necessario garantire ***che le autorità competenti possano svolgere*** controlli e ispezioni efficaci ***e proporzionate*** per tutelare i diritti dei tirocinanti e ***individuare casi in cui i tirocini sono stati usati impropriamente per evitare*** rapporti di lavoro regolari***.*** Tali ***misure*** dovrebbero ***essere mirate e basate sul rischio, al fine di*** evitare la sostituzione ***sistematica*** del lavoro regolare ***attraverso i*** tirocini. ***Allo stesso tempo, gli Stati membri dovrebbero garantire che l'onere amministrativo per le imprese, in particolare per le piccole e medie imprese, rimanga il più possibile limitato***.

Or. en

Motivazione

Il presente considerando garantisce che l'applicazione delle norme sui tirocini rimanga in vigore, salvaguardando nel contempo la proporzionalità. Ciò evita inutili oneri amministrativi per i datori di lavoro e rispetta il principio di una migliore regolamentazione.

Emendamento 257
Pierfrancesco Maran, Raffaele Topo, Brando Benifei, Cecilia Strada

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) È necessario garantire controlli e	(25) È necessario garantire ***una raccolta***

ispezioni efficaci da parte delle autorità competenti, in quanto sono essenziali per tutelare i diritti dei tirocinanti e contrastare ***i rapporti di lavoro regolari camuffati da*** tirocini. Tali controlli ***e ispezioni*** dovrebbero mirare a evitare la sostituzione del lavoro ***regolare*** con tirocini ***camuffati*** e a tutelare i diritti dei ***lavoratori***.

dati approfondita, nonché controlli e ispezioni ***regolari e*** efficaci da parte delle autorità competenti, in quanto sono essenziali per tutelare i diritti dei tirocinanti e contrastare ***le pratiche abusive derivanti dall'uso dei*** tirocini. ***Tali controlli dovrebbero comprendere un numero minimo di soggetti promotori di tirocini in ciascuno Stato membro e*** dovrebbero mirare a evitare la sostituzione del lavoro ***stabile*** con tirocini ***ripetuti*** e a tutelare i diritti dei ***tirocinanti***. ***Tutti i dati raccolti dovrebbero essere standardizzati, comparabili e condivisi conformemente ai principi della direttiva sull'apertura dei dati al fine di individuare tendenze, promuovere la trasparenza e sostenere i miglioramenti strategici futuri basati su dati concreti.***

Or. en

Emendamento 258
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) È necessario garantire controlli e ispezioni efficaci da parte delle autorità competenti, in quanto sono essenziali per tutelare i diritti dei tirocinanti e contrastare ***i rapporti di lavoro regolari camuffati da*** tirocini. Tali controlli e ispezioni dovrebbero mirare a evitare la sostituzione del lavoro ***regolare*** con tirocini ***camuffati*** e a tutelare i diritti dei lavoratori.	(25) È necessario garantire controlli e ispezioni efficaci da parte delle autorità competenti, in quanto sono essenziali per tutelare i diritti dei tirocinanti e contrastare ***le pratiche abusive derivanti dall'uso dei*** tirocini ***fraudolenti***. Tali controlli e ispezioni dovrebbero mirare a evitare la sostituzione del lavoro ***stabile*** con tirocini ***fraudolenti*** e a tutelare i diritti dei lavoratori ***e dei tirocinanti***.

Or. en

Emendamento 259
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) La valutazione volta a stabilire se un rapporto di lavoro regolare sia camuffato da tirocinio dovrebbe basarsi sulle circostanze di fatto e non sulla designazione formale del rapporto contrattuale. Al fine di stabilire se un rapporto di lavoro regolare sia camuffato da tirocinio, ***le autorità competenti dovrebbero effettuare una valutazione complessiva di tutti i fatti pertinenti. Per agevolare la valutazione da parte delle autorità competenti, è opportuno stabilire gli elementi essenziali che consentono di distinguere un rapporto di lavoro regolare da un tirocinio camuffato. La valutazione di tali elementi*** dovrebbe essere effettuata ***caso per caso, tenendo in debita considerazione le circostanze di ciascun caso specifico***. ***Di conseguenza gli elementi cui si fa riferimento sono indicativi e non esaustivi e non richiedono il raggiungimento di alcuna soglia specifica.***	(26) La valutazione volta a stabilire se un rapporto di lavoro regolare sia camuffato da tirocinio dovrebbe basarsi sulle circostanze di fatto e non sulla designazione formale del rapporto contrattuale. Al fine di stabilire se un rapporto di lavoro regolare sia camuffato da tirocinio, dovrebbe essere effettuata ***una valutazione complessiva di tutti i fatti pertinenti***.

Or. en

Emendamento 260
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) La valutazione volta a stabilire se un ***rapporto di*** lavoro ***regolare*** sia camuffato da tirocinio dovrebbe basarsi sulle circostanze di fatto ***e non sulla***	(26) La valutazione volta a stabilire se un lavoro ***stabile*** sia camuffato da tirocinio dovrebbe basarsi ***sia sul contenuto del contratto scritto fra il tirocinante e il***

designazione formale del rapporto contrattuale. ***Al fine di stabilire se un rapporto di lavoro regolare sia camuffato da tirocinio***, le autorità competenti dovrebbero effettuare una valutazione complessiva di tutti i fatti pertinenti. Per agevolare la valutazione da parte delle autorità competenti, è opportuno stabilire gli elementi essenziali che consentono di distinguere un ***rapporto di lavoro regolare*** da un tirocinio ***camuffato***. ***La valutazione di tali elementi dovrebbe essere effettuata caso per caso, tenendo in debita considerazione le circostanze di ciascun caso specifico. Di conseguenza*** gli elementi cui si fa riferimento sono indicativi e non esaustivi e non richiedono il raggiungimento di alcuna soglia specifica.

soggetto promotore del tirocinio, sia sulle circostanze di fatto. ***In tal senso***, le autorità competenti dovrebbero effettuare una valutazione complessiva di tutti i fatti pertinenti. Per agevolare la valutazione da parte delle autorità competenti, è opportuno stabilire gli elementi essenziali che consentono di distinguere un ***tirocinio*** da un tirocinio ***fraudolento***. ***Tuttavia*** gli elementi cui si fa riferimento sono indicativi e non esaustivi e non richiedono il raggiungimento di alcuna soglia specifica.

Or. en

Emendamento 261
Arba Kokalari, Henrik Dahl

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) La valutazione volta a stabilire se un rapporto di lavoro regolare sia camuffato da tirocinio dovrebbe basarsi sulle circostanze di fatto ***e*** non sulla designazione formale del rapporto contrattuale. ***Al fine di*** stabilire se un rapporto di lavoro regolare sia camuffato da tirocinio, ***le autorità competenti*** dovrebbero ***effettuare una valutazione complessiva*** di tutti i fatti pertinenti. ***Per agevolare la*** valutazione ***da parte delle autorità competenti***, ***è opportuno stabilire*** gli elementi essenziali che ***consentono di distinguere*** un rapporto di lavoro regolare da un tirocinio camuffato. ***La valutazione di*** tali elementi ***dovrebbe*** essere ***effettuata*** caso per caso, tenendo in ***debita***	(26) La valutazione volta a stabilire se un rapporto di lavoro regolare sia camuffato da tirocinio dovrebbe basarsi sulle circostanze di fatto***,*** non sulla designazione formale del rapporto contrattuale. ***Nello*** stabilire se un rapporto di lavoro regolare sia camuffato da tirocinio, ***gli Stati membri*** dovrebbero ***applicare i rispettivi sistemi di valutazione*** di tutti i fatti pertinenti. ***Dati i diversi approcci per individuare tali situazioni, è importante che tali sistemi siano rispettati in linea con il principio di sussidiarietà. Per sostenere tale*** valutazione, è possibile individuare gli elementi essenziali che ***distinguono*** un rapporto di lavoro regolare da un tirocinio camuffato. Tali elementi

considerazione le circostanze di ciascun caso ***specifico***. Di conseguenza gli elementi cui si fa riferimento sono indicativi e non esaustivi e non richiedono il raggiungimento di alcuna soglia specifica.	***dovrebbero*** essere ***esaminati*** caso per caso, tenendo in considerazione le circostanze ***specifiche*** di ciascun caso. Di conseguenza gli elementi cui si fa riferimento sono indicativi e non esaustivi e non richiedono il raggiungimento di alcuna soglia specifica.

Or. en

Emendamento 262
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) La valutazione volta a stabilire se un rapporto di lavoro regolare sia camuffato da tirocinio dovrebbe basarsi sulle circostanze di fatto ***e non sulla designazione formale del rapporto contrattuale***. Al fine di stabilire se un rapporto di lavoro regolare sia camuffato da tirocinio, le autorità competenti dovrebbero effettuare una valutazione complessiva di tutti i fatti pertinenti. Per agevolare la valutazione da parte delle autorità competenti, è opportuno stabilire gli elementi essenziali che consentono di distinguere un rapporto di lavoro regolare da un tirocinio camuffato. La valutazione di tali elementi dovrebbe essere effettuata caso per caso, tenendo in debita considerazione le circostanze di ciascun caso specifico. Di conseguenza gli elementi cui si fa riferimento sono indicativi e non esaustivi e non richiedono il raggiungimento di alcuna soglia specifica.	(26) La valutazione volta a stabilire se un rapporto di lavoro regolare sia camuffato da tirocinio dovrebbe basarsi sulle circostanze di fatto. Al fine di stabilire se un rapporto di lavoro regolare sia camuffato da tirocinio, le autorità competenti dovrebbero effettuare una valutazione complessiva di tutti i fatti pertinenti***, in particolare i fatti relativi allo svolgimento del lavoro a prescindere dalla designazione del rapporto in qualsiasi accordo contrattuale eventualmente stipulato tra le parti coinvolte***. Per agevolare la valutazione da parte delle autorità competenti, è opportuno stabilire gli elementi essenziali che consentono di distinguere un rapporto di lavoro regolare da un tirocinio camuffato. La valutazione di tali elementi dovrebbe essere effettuata caso per caso, tenendo in debita considerazione le circostanze di ciascun caso specifico. Di conseguenza gli elementi cui si fa riferimento sono indicativi e non esaustivi e non richiedono il raggiungimento di alcuna soglia specifica.

Or. en

Emendamento 263
Isabelle Le Callennec

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) La valutazione volta a stabilire se un rapporto di lavoro regolare sia camuffato da tirocinio dovrebbe basarsi sulle circostanze di fatto e non sulla designazione formale del rapporto contrattuale. Al fine di stabilire se un rapporto di lavoro regolare sia camuffato da tirocinio, le autorità competenti ***dovrebbero*** effettuare una valutazione complessiva di tutti i fatti pertinenti. Per agevolare la valutazione da parte delle autorità competenti, è opportuno stabilire gli elementi essenziali che consentono di distinguere un rapporto di lavoro regolare da un tirocinio camuffato. La valutazione di tali elementi dovrebbe essere effettuata caso per caso, tenendo in debita considerazione le circostanze di ciascun caso specifico. Di conseguenza gli elementi cui si fa riferimento sono indicativi e non esaustivi e non richiedono il raggiungimento di alcuna soglia specifica.	(26) La valutazione volta a stabilire se un rapporto di lavoro regolare sia camuffato da tirocinio dovrebbe basarsi sulle circostanze di fatto e non sulla designazione formale del rapporto contrattuale. Al fine di stabilire se un rapporto di lavoro regolare sia camuffato da tirocinio, le autorità competenti ***possono*** effettuare una valutazione complessiva di tutti i fatti pertinenti. Per agevolare la valutazione da parte delle autorità competenti, è opportuno stabilire gli elementi essenziali che consentono di distinguere un rapporto di lavoro regolare da un tirocinio camuffato. La valutazione di tali elementi dovrebbe essere effettuata caso per caso, tenendo in debita considerazione le circostanze di ciascun caso specifico. Di conseguenza gli elementi cui si fa riferimento sono indicativi e non esaustivi e non richiedono il raggiungimento di alcuna soglia specifica.

Or. fr

Emendamento 264
Jagna Marczułajtis-Walczak

Proposta di direttiva
Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	26 bis. Sebbene la durata appropriata di un tirocinio possa variare a seconda della sua finalità e del suo settore,

	conformemente al diritto alla prassi nazionali, una durata massima di sei mesi è generalmente considerata sufficiente per conseguire gli obiettivi previsti. Una durata significativamente più lunga, in particolare quando si svolgono più tirocini consecutivi con lo stesso soggetto promotore, può destare preoccupazioni circa l'effettiva natura del tirocinio e dovrebbe essere attentamente valutata. Tuttavia, in determinati casi una durata maggiore può essere appropriata qualora serva agli obiettivi del tirocinio.

Or. en

Motivazione

È essenziale limitare la durata del tirocinio.

Emendamento 265
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Il fatto che per un tirocinio sia richiesta un'esperienza lavorativa precedente acquisita nello stesso settore di attività o in un settore analogo può non essere un'indicazione di un rapporto di lavoro regolare camuffato da tirocinio se il datore di lavoro fornisce una giustificazione, ad esempio se un periodo equivalente di esperienze lavorative precedenti rappresenta un'alternativa al possesso di una laurea in un determinato settore di attività o di competenza.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 266
Benedetta Scuderi

a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Il fatto che per un tirocinio sia richiesta un'esperienza lavorativa precedente acquisita nello stesso settore di attività o in un settore analogo può ***non*** essere un'indicazione di un ***rapporto di*** lavoro ***regolare*** camuffato da tirocinio ***se il datore di lavoro fornisce una giustificazione, ad esempio se un periodo equivalente di esperienze lavorative precedenti rappresenta un'alternativa al possesso di una laurea in un determinato settore di attività o di competenza***.	(27) ***Ai tirocinanti non dovrebbe essere richiesta una precedente esperienza lavorativa nel settore per poter accedere a un tirocinio nello stesso settore o in un settore analogo.*** Il fatto che per un tirocinio sia richiesta un'esperienza lavorativa precedente acquisita nello stesso settore di attività o in un settore analogo può essere un'indicazione di un lavoro ***stabile*** camuffato da tirocinio.

Or. en

Motivazione

Il caso sopramenzionato evidenzia l'uso scorretto del tirocinio in tutta l'UE. La richiesta di esperienza lavorativa precedente nel settore per accedere a un tirocinio nello stesso settore o in un settore analogo indica la pratica abusiva di "utilizzare" tirocinanti qualificati (che potrebbero facilmente accedere a una posizione di livello base e ottenere un contratto regolare) al posto di lavoratori regolari.

Emendamento 267
Isabelle Le Callennec

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Il fatto che per un tirocinio sia richiesta un'esperienza lavorativa precedente acquisita nello stesso settore di attività o in un settore analogo può non essere un'indicazione di un rapporto di lavoro regolare camuffato da tirocinio se il datore di lavoro fornisce una giustificazione, ad esempio se un periodo equivalente di esperienze lavorative	(27) Il fatto che per un tirocinio ***nel libero mercato del lavoro*** sia richiesta un'esperienza lavorativa precedente acquisita nello stesso settore di attività o in un settore analogo può non essere un'indicazione di un rapporto di lavoro regolare camuffato da tirocinio se il datore di lavoro fornisce una giustificazione, ad esempio se un periodo equivalente di

precedenti rappresenta un'alternativa al possesso di una laurea in un determinato settore di attività o di competenza.	esperienze lavorative precedenti rappresenta un'alternativa al possesso di una laurea in un determinato settore di attività o di competenza.

Or. fr

Emendamento 268
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Quando le autorità competenti effettuano l'analisi dei fatti per determinare l'esistenza di un rapporto di lavoro regolare camuffato da tirocinio, le informazioni necessarie per effettuare tale analisi potrebbero non essere sempre facilmente accessibili. Per consentire alle autorità competenti di svolgere le loro mansioni, su richiesta di tali autorità i datori di lavoro dovrebbero essere obbligati a fornire loro le informazioni necessarie di cui sono in possesso.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 269
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Quando le autorità competenti ***effettuano l'analisi dei fatti per determinare l'esistenza di*** un rapporto di lavoro regolare camuffato ***da tirocinio***, le informazioni ***necessarie per effettuare tale analisi potrebbero*** non essere sempre facilmente accessibili. Per consentire alle	(28) Quando le autorità competenti ***valutano se un tirocinio è in realtà*** un rapporto di lavoro regolare camuffato, le informazioni ***pertinenti possono*** non sempre essere facilmente accessibili. Per consentire alle autorità di svolgere le loro mansioni ***efficacemente***, i datori di lavoro

autorità ***competenti*** di svolgere le loro mansioni, ***su richiesta di tali autorità*** i datori di lavoro dovrebbero essere ***obbligati*** a fornire loro le informazioni necessarie di cui sono in possesso.	dovrebbero essere ***tenuti*** a fornire***, su richiesta, soltanto*** le informazioni ***che sono*** necessarie ***e*** di cui sono in possesso***. Gli Stati membri dovrebbero garantire che tali obblighi rimangano proporzionati e non pongano un onere amministrativo indebito sulle imprese, in particolare le piccole e medie imprese***.

Or. en

Motivazione

Il presente considerando garantisce che le autorità competenti possono ottenere informazioni pertinenti senza imporre obblighi di comunicazione sproporzionati ai datori di lavoro, mantenendo in tal modo un approccio equilibrato e favorevole alle PMI in materia di applicazione.

Emendamento 270
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Quando le autorità competenti effettuano l'analisi dei fatti per determinare l'esistenza di un ***rapporto di*** lavoro ***regolare*** camuffato da tirocinio, le informazioni necessarie per effettuare tale analisi ***potrebbero non essere sempre facilmente accessibili***. Per consentire alle autorità competenti di svolgere le loro mansioni, su richiesta di tali autorità i datori di lavoro dovrebbero essere obbligati a fornire loro le informazioni necessarie di cui sono in possesso.	(28) Quando le autorità competenti effettuano l'analisi dei fatti per determinare l'esistenza di un lavoro ***stabile*** camuffato da tirocinio, le informazioni necessarie per effettuare tale analisi ***possono essere derivate sia dal contenuto del contratto scritto, sia dalle circostanze di fatto del rapporto di lavoro in essere***. Per consentire alle autorità competenti di svolgere le loro mansioni, su richiesta di tali autorità i datori di lavoro dovrebbero essere obbligati a fornire loro le informazioni necessarie di cui sono in possesso.

Or. en

Emendamento 271
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Quando le autorità competenti effettuano l'analisi dei fatti per determinare l'esistenza di un rapporto di lavoro regolare camuffato da tirocinio, le informazioni necessarie per effettuare tale analisi potrebbero non essere sempre facilmente accessibili. Per consentire alle autorità competenti di svolgere le loro mansioni, su richiesta di tali autorità i ***datori di lavoro*** dovrebbero essere obbligati a fornire loro le informazioni necessarie di cui sono in possesso.	(28) Quando le autorità competenti effettuano l'analisi dei fatti per determinare l'esistenza di un rapporto di lavoro regolare camuffato da tirocinio, le informazioni necessarie per effettuare tale analisi potrebbero non essere sempre facilmente accessibili. Per consentire alle autorità competenti di svolgere le loro mansioni, su richiesta di tali autorità i ***soggetti promotori dei tirocini*** dovrebbero essere obbligati a fornire loro le informazioni necessarie di cui sono in possesso. ***Tali informazioni dovrebbero essere fornite senza indugio.***

Or. en

Emendamento 272
Jagna Marczułajtis-Walczak

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Quando le autorità competenti effettuano l'analisi dei fatti per determinare l'esistenza di un rapporto di lavoro regolare camuffato da tirocinio, le informazioni necessarie per effettuare tale analisi potrebbero non essere sempre facilmente accessibili. Per consentire alle autorità competenti di svolgere le loro mansioni, su richiesta di tali autorità i datori di lavoro dovrebbero essere obbligati a fornire loro le informazioni necessarie di cui sono in possesso.	(28) Quando le autorità competenti effettuano l'analisi dei fatti per determinare l'esistenza di un rapporto di lavoro regolare camuffato da tirocinio, le informazioni necessarie per effettuare tale analisi potrebbero non essere sempre facilmente accessibili. Per consentire alle autorità competenti di svolgere le loro mansioni, su richiesta di tali autorità i datori di lavoro dovrebbero essere obbligati a fornire loro le informazioni necessarie di cui sono in possesso. ***È fondamentale garantire l'accesso a tali informazioni per consentire alle autorità competenti di determinare se un tirocinio è utilizzato conformemente alla sua finalità prevista o***

se può costituire un falso tirocinio.

Or. en

Emendamento 273
Isabelle Le Callennec

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Quando le autorità competenti effettuano l'analisi dei fatti per determinare l'esistenza di un rapporto di lavoro regolare camuffato da tirocinio, le informazioni necessarie per effettuare tale analisi potrebbero non essere sempre facilmente accessibili. Per ***consentire alle*** autorità competenti ***di svolgere le loro mansioni***, su richiesta di tali autorità i datori di lavoro dovrebbero essere obbligati a fornire loro ***le*** informazioni necessarie di cui sono in possesso.	(28) Quando le autorità competenti effettuano l'analisi dei fatti per determinare l'esistenza di un rapporto di lavoro regolare camuffato da tirocinio, le informazioni necessarie per effettuare tale analisi potrebbero non essere sempre facilmente accessibili. Per ***facilitare il lavoro delle*** autorità competenti, su richiesta di tali autorità i datori di lavoro dovrebbero essere obbligati a fornire loro ***talune*** informazioni necessarie di cui sono in possesso.

Or. fr

Emendamento 274
Miriam Lexmann

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Gli Stati membri dovrebbero disporre di misure idonee ad agevolare la valutazione della reale natura di un presunto tirocinio. ***A tal fine dovrebbe essere stabilito un termine temporale che indichi la durata eccessiva di un tirocinio e di tirocini ripetuti, anche consecutivi, presso lo stesso datore di lavoro. Una durata massima ragionevole dei tirocini non dovrebbe, in linea di principio,***	(29) Gli Stati membri dovrebbero disporre di misure idonee ad agevolare la valutazione della reale natura di un presunto tirocinio.

superare i sei mesi, come stabilito dalla raccomandazione del 2014. Gli Stati membri possono però prevedere che una durata maggiore sia giustificata qualora si fondi su ragioni oggettive. Esempi di tali eccezioni potrebbero essere i tirocini il cui completamento costituisce un requisito obbligatorio per accedere a una data professione, il cui percorso per l'acquisizione delle conoscenze, delle competenze e dell'esperienza necessarie giustifica un'esperienza di tirocinio più lunga. Alcuni tirocini che rientrano nel contesto di politiche attive del mercato del lavoro volte all'integrazione di persone in situazioni di vulnerabilità potrebbero anch'essi beneficiare di una durata maggiore. Alcuni tirocini che rientrano in programmi di istruzione formale o di istruzione e formazione professionale possono avere una durata maggiore per motivi legati ai programmi stessi.

Or. en

Emendamento 275
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Gli Stati membri dovrebbero disporre di misure idonee ad agevolare la valutazione della reale natura di un presunto tirocinio. ***A tal fine dovrebbe essere stabilito un termine temporale che indichi la durata eccessiva di un tirocinio e di tirocini ripetuti, anche consecutivi, presso lo stesso datore di lavoro. Una durata massima ragionevole dei tirocini non dovrebbe, in linea di principio, superare i sei mesi, come stabilito dalla raccomandazione del 2014. Gli Stati membri possono però prevedere che una durata maggiore sia giustificata qualora***	(29) Gli Stati membri dovrebbero disporre di misure idonee ad agevolare la valutazione della reale natura di un presunto tirocinio.

si fondi su ragioni oggettive. Esempi di tali eccezioni potrebbero essere i tirocini il cui completamento costituisce un requisito obbligatorio per accedere a una data professione, il cui percorso per l'acquisizione delle conoscenze, delle competenze e dell'esperienza necessarie giustifica un'esperienza di tirocinio più lunga. Alcuni tirocini che rientrano nel contesto di politiche attive del mercato del lavoro volte all'integrazione di persone in situazioni di vulnerabilità potrebbero anch'essi beneficiare di una durata maggiore. Alcuni tirocini che rientrano in programmi di istruzione formale o di istruzione e formazione professionale possono avere una durata maggiore per motivi legati ai programmi stessi.

Or. en

Emendamento 276
Isabelle Le Callennec

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Gli Stati membri dovrebbero disporre di misure idonee ad agevolare la valutazione della reale natura di un presunto tirocinio. A tal fine dovrebbe essere stabilito un termine temporale che indichi la durata eccessiva di un tirocinio e di tirocini ripetuti, anche consecutivi, presso lo stesso datore di lavoro. Una durata massima ragionevole dei tirocini non dovrebbe, in linea di principio, superare i sei mesi, come stabilito dalla raccomandazione del 2014. Gli Stati membri possono però prevedere che una durata maggiore sia giustificata qualora si fondi su ragioni oggettive. ***Esempi di tali eccezioni potrebbero essere i tirocini il cui completamento costituisce un requisito obbligatorio per accedere a una data***	(29) Gli Stati membri dovrebbero disporre di misure idonee ad agevolare la valutazione della reale natura di un presunto tirocinio. A tal fine dovrebbe essere stabilito un termine temporale che indichi la durata eccessiva di un tirocinio e di tirocini ripetuti, anche consecutivi, presso lo stesso datore di lavoro. Una durata massima ragionevole dei tirocini non dovrebbe, in linea di principio, superare i sei mesi, come stabilito dalla raccomandazione del 2014. Gli Stati membri possono però prevedere che una durata maggiore sia giustificata qualora si fondi su ragioni oggettive.

professione, il cui percorso per l'acquisizione delle conoscenze, delle competenze e dell'esperienza necessarie giustifica un'esperienza di tirocinio più lunga. Alcuni tirocini che rientrano nel contesto di politiche attive del mercato del lavoro volte all'integrazione di persone in situazioni di vulnerabilità potrebbero anch'essi beneficiare di una durata maggiore. Alcuni tirocini che rientrano in programmi di istruzione formale o di istruzione e formazione professionale possono avere una durata maggiore per motivi legati ai programmi stessi.

Or. fr

Emendamento 277
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Gli Stati membri dovrebbero disporre di misure idonee ***ad agevolare la valutazione della reale natura di un presunto*** tirocinio. A tal fine dovrebbe essere stabilito ***un termine temporale che indichi*** la durata ***eccessiva di un*** tirocinio e ***di tirocini ripetuti, anche consecutivi, presso lo stesso datore di lavoro. Una*** durata massima ***ragionevole dei tirocini non dovrebbe, in linea di principio, superare i*** sei mesi***, come stabilito dalla raccomandazione del 2014***. Gli Stati membri possono però prevedere che una durata maggiore sia giustificata ***qualora si fondi su ragioni oggettive***. ***Esempi di tali eccezioni potrebbero essere*** i tirocini il cui completamento costituisce un requisito obbligatorio per accedere a una data professione, il cui percorso per l'acquisizione delle conoscenze, delle competenze e dell'esperienza necessarie	(29) Gli Stati membri dovrebbero disporre di misure idonee ***a determinare l'esistenza di un*** tirocinio ***fraudolento camuffato come tale***. A tal fine dovrebbe essere stabilito ***che*** la durata ***minima del*** tirocinio ***sia di un mese*** e ***che la*** durata massima ***sia di*** sei mesi. Gli Stati membri possono però prevedere che una durata maggiore sia giustificata ***per*** i tirocini il cui completamento costituisce un requisito obbligatorio per accedere a una data professione, il cui percorso per l'acquisizione delle conoscenze, delle competenze e dell'esperienza necessarie giustifica un'esperienza di tirocinio più lunga.

giustifica un'esperienza di tirocinio più lunga. ***Alcuni tirocini che rientrano nel contesto di politiche attive del mercato del lavoro volte all'integrazione di persone in situazioni di vulnerabilità potrebbero anch'essi beneficiare di una durata maggiore. Alcuni tirocini che rientrano in programmi di istruzione formale o di istruzione e formazione professionale possono avere una durata maggiore per motivi legati ai programmi stessi.***

Or. en

Emendamento 278
Arba Kokalari

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Gli Stati membri dovrebbero disporre di misure idonee ad agevolare ***la valutazione della reale natura di un presunto tirocinio***. A tal fine dovrebbe essere stabilito un termine temporale che indichi la durata eccessiva di un tirocinio e di tirocini ripetuti, anche consecutivi, presso lo stesso datore di lavoro. Una durata massima ragionevole dei tirocini non dovrebbe, in linea di principio, superare i sei mesi, come stabilito dalla raccomandazione del 2014. Gli Stati membri possono però prevedere che una durata maggiore sia giustificata qualora si fondi su ragioni oggettive. ***Esempi di tali eccezioni potrebbero essere i tirocini il cui completamento costituisce un requisito obbligatorio per accedere a una data professione, il cui percorso per l'acquisizione delle conoscenze, delle competenze e dell'esperienza necessarie giustifica un'esperienza di tirocinio più lunga. Alcuni tirocini che rientrano nel contesto di politiche attive del mercato del lavoro volte all'integrazione di persone in***	(29) Gli Stati membri dovrebbero disporre di misure idonee ad agevolare ***l'individuazione di pratiche abusive derivanti dall'uso dei tirocini***. A tal fine dovrebbe essere stabilito un termine temporale che indichi la durata eccessiva di un tirocinio e di tirocini ripetuti, anche consecutivi, presso lo stesso datore di lavoro. Una durata massima ragionevole dei tirocini non dovrebbe, in linea di principio, superare i sei mesi, come stabilito dalla raccomandazione del 2014. Gli Stati membri possono però prevedere che una durata maggiore sia giustificata qualora si fondi su ragioni oggettive.

situazioni di vulnerabilità potrebbero anch'essi beneficiare di una durata maggiore. Alcuni tirocini che rientrano in programmi di istruzione formale o di istruzione e formazione professionale possono avere una durata maggiore per motivi legati ai programmi stessi.

Or. en

Emendamento 279
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Gli Stati membri dovrebbero disporre di misure idonee ***ad agevolare*** la valutazione ***della reale natura di un presunto*** tirocinio. ***A tal fine dovrebbe essere stabilito un termine temporale che indichi*** la durata ***eccessiva*** di un tirocinio ***e di*** tirocini ripetuti, anche consecutivi, presso lo stesso datore di lavoro***. Una durata massima ragionevole dei tirocini non dovrebbe, in linea di principio, superare i sei mesi, come stabilito dalla raccomandazione del 2014.*** Gli Stati membri possono ***però prevedere che una durata maggiore sia giustificata qualora si fondi su*** ragioni oggettive***. Esempi di tali eccezioni potrebbero essere i tirocini il cui completamento costituisce un requisito obbligatorio per accedere a una data professione, il cui percorso per l'acquisizione delle conoscenze, delle competenze e dell'esperienza necessarie giustifica un'esperienza di tirocinio più lunga. Alcuni tirocini che rientrano nel contesto*** di politiche attive del mercato del lavoro ***volte all'integrazione di persone in situazioni di vulnerabilità potrebbero anch'essi beneficiare di una durata maggiore. Alcuni tirocini che rientrano in*** programmi di istruzione formale o di	(29) Gli Stati membri dovrebbero disporre di misure idonee ***a sostenere*** la valutazione ***del fatto che un*** tirocinio ***costituisca realmente un'esperienza orientata all'apprendimento e non sia una forma camuffata di lavoro regolare***. ***A tale proposito, gli Stati membri possono stabilire criteri indicativi o soglie di riferimento che contribuiscano a individuare i casi in cui*** la durata di un tirocinio ***o*** tirocini ripetuti, anche consecutivi, presso lo stesso datore di lavoro, ***possa essere ritenuta eccessiva. Tali criteri dovrebbero tenere conto della natura, degli obiettivi e del contesto del tirocinio, comprese le prassi settoriali e le realtà nazionali del mercato del lavoro. Se del caso,*** gli Stati membri possono ***consentire durate maggiori, a condizione che siano giustificate da*** ragioni oggettive***, come prescrizioni di natura giuridica o professionale, misure integrative nel quadro*** di politiche attive del mercato del lavoro***, o la struttura di*** programmi di istruzione formale o di formazione professionale.

istruzione e formazione professionale ***possono avere una durata maggiore per motivi legati ai programmi stessi***.

Or. en

Motivazione

Il considerando si allinea all'articolo modificato evitando termini rigidi e rispettando la flessibilità nazionale. Sostiene l'obiettivo di prevenire gli abusi riconoscendo nel contempo motivi legittimi per tirocini di durata maggiore sulla base dei sistemi nazionali, dei requisiti professionali o delle strutture educative.

Emendamento 280
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Gli Stati membri dovrebbero disporre di misure idonee ad agevolare la valutazione della reale natura di un presunto tirocinio. A tal fine dovrebbe essere stabilito un termine temporale che indichi la durata eccessiva di un tirocinio e di tirocini ripetuti, anche consecutivi, presso lo stesso ***datore di lavoro***. Una durata massima ragionevole dei tirocini non dovrebbe, in linea di principio, superare i sei mesi, come stabilito dalla raccomandazione del 2014. Gli Stati membri possono però prevedere che una durata maggiore ***sia giustificata*** qualora si ***fondi*** su ragioni oggettive. Esempi di tali eccezioni potrebbero essere i tirocini il cui completamento costituisce un requisito obbligatorio per accedere a una data professione, il cui percorso per l'acquisizione delle conoscenze, delle competenze e dell'esperienza necessarie giustifica un'esperienza di tirocinio più lunga. Alcuni tirocini che rientrano nel contesto di politiche attive del mercato del lavoro volte all'integrazione di persone in situazioni di vulnerabilità potrebbero	(29) Gli Stati membri dovrebbero disporre di misure idonee ad agevolare la valutazione della reale natura di un presunto tirocinio. A tal fine dovrebbe essere stabilito un termine temporale che indichi la durata eccessiva di un tirocinio e di tirocini ripetuti, anche consecutivi, presso lo stesso ***soggetto promotore del tirocinio***. Una durata massima ragionevole dei tirocini non dovrebbe, in linea di principio, superare i sei mesi, come stabilito dalla raccomandazione del 2014. Gli Stati membri possono però prevedere che una durata maggiore ***o una proroga del tirocinio siano giustificate*** qualora si ***fondino*** su ragioni oggettive. Esempi di tali eccezioni potrebbero essere i tirocini il cui completamento costituisce un requisito obbligatorio per accedere a una data professione, il cui percorso per l'acquisizione delle conoscenze, delle competenze e dell'esperienza necessarie giustifica un'esperienza di tirocinio più lunga. Alcuni tirocini che rientrano nel contesto di politiche attive del mercato del lavoro volte all'integrazione di persone in

anch'essi beneficiare di una durata maggiore. ***Alcuni tirocini che rientrano in programmi di istruzione formale o di istruzione e formazione professionale possono avere una durata maggiore per motivi legati ai programmi stessi.***	situazioni di vulnerabilità potrebbero anch'essi beneficiare di una durata maggiore.

Or. en

Emendamento 281
Chiara Gemma, Georgiana Teodorescu, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) Gli Stati membri dovrebbero disporre di misure idonee ad agevolare la valutazione della reale natura di un presunto tirocinio. A tal fine dovrebbe essere stabilito un termine temporale che indichi la durata eccessiva di un tirocinio e di tirocini ripetuti, anche consecutivi, presso lo stesso datore di lavoro. Una durata massima ragionevole dei tirocini non dovrebbe, in linea di principio, superare i sei mesi, come stabilito dalla raccomandazione del 2014. Gli Stati membri possono però prevedere che una durata maggiore sia giustificata qualora si fondi su ragioni oggettive. Esempi di tali eccezioni potrebbero essere i tirocini il cui completamento costituisce un requisito obbligatorio per accedere a una data professione, il cui percorso per l'acquisizione delle conoscenze, delle competenze e dell'esperienza necessarie giustifica un'esperienza di tirocinio più lunga. Alcuni tirocini che rientrano nel contesto di politiche attive del mercato del lavoro volte all'integrazione di persone in situazioni di vulnerabilità potrebbero anch'essi beneficiare di una durata maggiore. Alcuni tirocini che rientrano in programmi di istruzione formale o di	(29) Gli Stati membri dovrebbero disporre di misure idonee ad agevolare la valutazione della reale natura di un presunto tirocinio. A tal fine dovrebbe essere stabilito un termine temporale che indichi la durata eccessiva di un tirocinio e di tirocini ripetuti, anche consecutivi, presso lo stesso datore di lavoro. Una durata massima ragionevole dei tirocini non dovrebbe, in linea di principio, superare i sei mesi, come stabilito dalla raccomandazione del 2014. Gli Stati membri possono però prevedere che una durata maggiore sia giustificata qualora si fondi su ragioni oggettive, ***come la complessità del programma di formazione, i requisiti di certificazione specifici del settore o l'integrazione di gruppi vulnerabili nel mercato del lavoro***. Esempi di tali eccezioni potrebbero essere i tirocini il cui completamento costituisce un requisito obbligatorio per accedere a una data professione, il cui percorso per l'acquisizione delle conoscenze, delle competenze e dell'esperienza necessarie giustifica un'esperienza di tirocinio più lunga. Alcuni tirocini che rientrano nel contesto di politiche attive del mercato del lavoro volte all'integrazione di persone in

istruzione e formazione professionale possono avere una durata maggiore per motivi legati ai programmi stessi.	situazioni di vulnerabilità potrebbero anch'essi beneficiare di una durata maggiore. Alcuni tirocini che rientrano in programmi di istruzione formale o di istruzione e formazione professionale possono avere una durata maggiore per motivi legati ai programmi stessi.

Or. en

Emendamento 282
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) L'obbligo in capo ai datori di lavoro di includere negli avvisi di posti vacanti per tirocinanti e negli annunci di tirocini informazioni sulle mansioni previste, sulle condizioni di lavoro, compresi la retribuzione, la protezione sociale e gli elementi di apprendimento e formazione, potrebbe essere soddisfatto mediante un link a un sito web contenente tali informazioni.	***soppresso***

Or. en

Motivazione

Alla luce della necessaria semplificazione, ai datori di lavoro non dovrebbe essere chiesto di pubblicare i dati sopra menzionati, ma di fornirli su richiesta.

Emendamento 283
Arba Kokalari

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) ***L'obbligo in capo ai*** datori di	(30) ***I*** datori di lavoro ***possono***

lavoro ***di includere negli avvisi di posti vacanti per tirocinanti e negli annunci di tirocini*** informazioni ***sulle mansioni previste, sulle condizioni di lavoro, compresi la retribuzione, la protezione sociale e gli elementi di apprendimento e formazione, potrebbe essere soddisfatto mediante*** un link a un sito web ***contenente tali*** informazioni.

soddisfare l'obbligo di fornire informazioni ***relative al tirocinio mettendo a disposizione*** un link a un sito web ***con le*** informazioni ***pertinenti***. ***Ciò dovrebbe avvenire in conformità delle prassi nazionali e dei contratti collettivi, in cui i datori di lavoro hanno la flessibilità di adattare le informazioni in base alle condizioni locali e alle norme contrattuali.***

Or. en

Emendamento 284
Raúl de la Hoz Quintano, Rosa Estaràs Ferragut, Maravillas Abadía Jover

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) ***L'obbligo in capo ai*** datori di lavoro ***di*** includere negli avvisi di posti vacanti per tirocinanti e negli annunci di tirocini informazioni sulle mansioni previste***,*** sulle condizioni di lavoro***, compresi la retribuzione, la protezione sociale e gli elementi di apprendimento e formazione, potrebbe essere soddisfatto*** mediante un link a un sito web contenente tali informazioni.	(30) ***I*** datori di lavoro ***potranno*** includere negli avvisi di posti vacanti per tirocinanti e negli annunci di tirocini informazioni sulle mansioni previste ***e*** sulle condizioni di lavoro mediante un link a un sito web contenente tali informazioni.

Or. es

Emendamento 285
Isabelle Le Callennec

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) L'obbligo in capo ai datori di lavoro di includere negli avvisi di posti vacanti per tirocinanti e negli annunci di tirocini	(30) L'obbligo in capo ai datori di lavoro di includere negli avvisi di posti vacanti per tirocinanti e negli annunci di tirocini

informazioni ***sulle mansioni previste, sulle condizioni di lavoro, compresi la retribuzione, la*** protezione sociale e gli elementi di apprendimento e formazione, potrebbe essere soddisfatto mediante un link a un sito web contenente tali informazioni.	informazioni ***sulla*** protezione sociale e gli elementi di apprendimento e formazione, potrebbe essere soddisfatto mediante un link a un sito web contenente tali informazioni.

Or. fr

Emendamento 286
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) L'obbligo in capo ai datori di lavoro di includere negli avvisi di posti vacanti per tirocinanti e negli annunci di tirocini informazioni sulle mansioni previste, sulle condizioni di lavoro, compresi la retribuzione, la protezione sociale e gli elementi di apprendimento e formazione, potrebbe essere soddisfatto mediante un link a un sito web contenente tali informazioni.	*(Non concerne la versione italiana).*

Or. en

Emendamento 287
Jagna Marczułajtis-Walczak

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) L'obbligo in capo ai datori di lavoro di includere negli avvisi di posti vacanti per tirocinanti e negli annunci di tirocini informazioni sulle mansioni previste, sulle condizioni di lavoro, compresi la retribuzione***,*** la protezione sociale ***e gli***	(30) L'obbligo in capo ai datori di lavoro di includere negli avvisi di posti vacanti per tirocinanti e negli annunci di tirocini informazioni sulle mansioni previste, sulle condizioni di lavoro, compresi la retribuzione ***e*** la protezione sociale,

elementi di apprendimento e formazione, potrebbe essere soddisfatto mediante un link a un sito web contenente tali informazioni.

potrebbe essere soddisfatto mediante un link a un sito web contenente tali informazioni.

Or. en

Emendamento 288
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) L'obbligo in capo ai datori di lavoro di includere negli avvisi di posti vacanti per tirocinanti e negli annunci di tirocini informazioni sulle mansioni previste, sulle condizioni di lavoro, compresi la retribuzione, la protezione sociale e gli elementi di apprendimento e formazione, potrebbe essere soddisfatto ***mediante*** un link a un sito web contenente tali informazioni.	(30) L'obbligo in capo ai datori di lavoro di includere negli avvisi di posti vacanti e negli annunci informazioni sulle mansioni previste, sulle condizioni di lavoro, compresi la retribuzione, la protezione sociale, gli elementi di apprendimento e formazione***, nonché le possibilità di assunzione dopo il completamento del tirocinio***, potrebbe essere soddisfatto ***fornendo*** un link a un sito web contenente tali informazioni.

Or. en

Emendamento 289
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) L'obbligo in capo ai ***datori di lavoro*** di includere negli avvisi di posti vacanti per tirocinanti e negli annunci di tirocini informazioni sulle mansioni previste, sulle condizioni di lavoro, compresi la retribuzione, la protezione sociale e gli elementi di apprendimento e	(30) L'obbligo in capo ai ***soggetti promotori dei tirocini***, di includere negli avvisi di posti vacanti per tirocinanti e negli annunci di tirocini informazioni sulle mansioni previste, sulle condizioni di lavoro, compresi la retribuzione, la protezione sociale e gli elementi di

formazione, potrebbe essere soddisfatto mediante un link a un sito web contenente tali informazioni.	apprendimento e formazione, potrebbe essere soddisfatto mediante un link a un sito web contenente tali informazioni.

Or. en

Emendamento 290
David Casa

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) L'obbligo in capo ai datori di lavoro di includere negli avvisi di posti vacanti per tirocinanti e negli annunci di tirocini informazioni sulle mansioni previste, sulle condizioni di lavoro, compresi la retribuzione, la protezione sociale e gli elementi di apprendimento e formazione, potrebbe essere soddisfatto mediante un link a un sito web contenente tali informazioni.	(30) L'obbligo in capo ai datori di lavoro di includere negli avvisi di posti vacanti per tirocinanti e negli annunci di tirocini informazioni sulle mansioni previste, sulle condizioni di lavoro, compresi la retribuzione ***o il compenso***, la protezione sociale e gli elementi di apprendimento e formazione, potrebbe essere soddisfatto mediante un link a un sito web contenente tali informazioni.

Or. en

Emendamento 291
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Oltre alla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire la piena attuazione e applicazione dei diritti sanciti dall'acquis dell'Unione applicabili ai tirocinanti che hanno un rapporto di lavoro.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 292
Arba Kokalari

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Oltre alla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire ***la piena*** attuazione e applicazione dei diritti ***sanciti dall'acquis*** dell'Unione applicabili ai tirocinanti ***che hanno*** un rapporto di lavoro.	(31) Oltre alla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire ***l'***attuazione e ***l'***applicazione dei diritti ***stabiliti nel quadro giuridico*** dell'Unione applicabili ai tirocinanti ***con*** un rapporto di lavoro***, conformemente alla normativa e prassi nazionale, rispettando al contempo i modelli di mercato del lavoro e i contratti collettivi concordati***.

Or. en

Emendamento 293
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Oltre alla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire la piena attuazione e applicazione dei diritti sanciti dall'acquis dell'Unione applicabili ai tirocinanti ***che hanno un rapporto di lavoro***.	(31) Oltre alla presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero garantire la piena attuazione e applicazione dei diritti sanciti dall'acquis dell'Unione applicabili ai ***lavoratori e ai*** tirocinanti.

Or. en

Emendamento 294
Pierfrancesco Maran, Raffaele Topo, Brando Benifei, Cecilia Strada

Proposta di direttiva
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(31 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire che i tirocini siano riconosciuti come valida esperienza lavorativa nelle procedure di assunzione pubbliche e private, compreso il riconoscimento transfrontaliero all'interno dell'UE.

Or. en

Emendamento 295
Arba Kokalari

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) I tirocinanti dovrebbero avere accesso a un meccanismo efficace e imparziale di risoluzione delle controversie e ***beneficiare di un*** diritto di ***ricorso***, comprendente anche il diritto a un risarcimento ***adeguato***. I tirocinanti dovrebbero essere informati in merito ai meccanismi di ricorso ***affinché possano esercitare*** il diritto ***di ricorso***. Visto il carattere fondamentale del diritto a una protezione giuridica ***effettiva***, i tirocinanti dovrebbero continuare a fruire di tale protezione anche dopo ***la fine del*** tirocinio ***che ha dato origine a una presunta violazione dei*** diritti ***previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori.***	(33) I tirocinanti dovrebbero avere accesso a un meccanismo efficace e imparziale di risoluzione delle controversie e ***al*** diritto di ***riesame***, comprendente anche il diritto a un risarcimento ***appropriato***. I tirocinanti dovrebbero essere informati in merito ai meccanismi di ricorso ***per*** il ***loro*** diritto ***a tale riesame***. Visto il carattere fondamentale del diritto a una protezione giuridica, i tirocinanti dovrebbero continuare a fruire di tale protezione anche dopo ***che il loro*** tirocinio ***si è concluso. Tuttavia, tali*** diritti ***e meccanismi dovrebbero essere adattati in base al sistema nazionale del mercato del lavoro e ai contratti collettivi di ciascuno Stato membro, per rispettare l'autonomia del mercato del lavoro e il principio di sussidiarietà***.

Or. en

Emendamento 296
Raúl de la Hoz Quintano, Rosa Estaràs Ferragut, Maravillas Abadía Jover

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) I tirocinanti dovrebbero avere accesso a un meccanismo efficace e imparziale di risoluzione delle controversie e ***beneficiare di un diritto di ricorso, comprendente anche il diritto*** a un risarcimento adeguato. I tirocinanti dovrebbero essere informati in merito ai ***meccanismi di ricorso affinché possano esercitare il diritto di ricorso***. Visto il carattere fondamentale del diritto a una protezione giuridica effettiva, i tirocinanti dovrebbero continuare a fruire di tale protezione anche dopo la fine del tirocinio che ha dato origine a una presunta violazione dei diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori.	(33) I tirocinanti dovrebbero avere accesso a un meccanismo efficace e imparziale di risoluzione delle controversie e a un risarcimento adeguato***, se del caso***. I tirocinanti dovrebbero essere informati in merito ai ***loro diritti a tale riguardo***. Visto il carattere fondamentale del diritto a una protezione giuridica effettiva, i tirocinanti dovrebbero continuare a fruire di tale protezione anche dopo la fine del tirocinio che ha dato origine a una presunta violazione dei diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori.

Or. es

Emendamento 297
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) I tirocinanti dovrebbero avere accesso a un meccanismo efficace e imparziale di risoluzione delle controversie e beneficiare di un diritto di ricorso, comprendente anche il diritto a un risarcimento adeguato. I tirocinanti dovrebbero essere informati in merito ai meccanismi di ricorso affinché possano esercitare il diritto di ricorso. Visto il carattere fondamentale del diritto a una protezione giuridica effettiva, i tirocinanti dovrebbero continuare a fruire di tale protezione anche dopo la fine del tirocinio	(33) I tirocinanti dovrebbero avere accesso a un meccanismo efficace e imparziale di risoluzione delle controversie e beneficiare di un diritto di ricorso, comprendente anche il diritto a un risarcimento adeguato. I tirocinanti dovrebbero essere informati in merito ai meccanismi di ricorso affinché possano esercitare il diritto di ricorso. Visto il carattere fondamentale del diritto a una protezione giuridica effettiva, i tirocinanti dovrebbero continuare a fruire di tale protezione anche dopo la fine del tirocinio

che ha dato origine a una presunta violazione dei diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione ***applicabili ai lavoratori***.

che ha dato origine a una presunta violazione dei diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione ***pertinenti per i tirocinanti***.

Or. en

Emendamento 298
Isabelle Le Callennec

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) I tirocinanti dovrebbero avere accesso a un meccanismo efficace e imparziale di risoluzione delle controversie e beneficiare di un diritto di ricorso, comprendente anche il diritto a un risarcimento adeguato. I tirocinanti dovrebbero essere informati in merito ai meccanismi di ricorso affinché possano esercitare il diritto di ricorso. Visto il carattere fondamentale del diritto a una protezione giuridica effettiva, i tirocinanti dovrebbero continuare a fruire di tale protezione anche dopo la fine del tirocinio che ha dato origine a una presunta violazione dei diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori.	(33) I tirocinanti ***che svolgono un tirocinio nel libero mercato del lavoro*** dovrebbero avere accesso a un meccanismo efficace e imparziale di risoluzione delle controversie e beneficiare di un diritto di ricorso, comprendente anche il diritto a un risarcimento adeguato. I tirocinanti dovrebbero essere informati in merito ai meccanismi di ricorso affinché possano esercitare il diritto di ricorso. Visto il carattere fondamentale del diritto a una protezione giuridica effettiva, i tirocinanti dovrebbero continuare a fruire di tale protezione anche dopo la fine del tirocinio che ha dato origine a una presunta violazione dei diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori.

Or. fr

Emendamento 299
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Al fine di garantire un livello più efficace di protezione dei tirocinanti, i rappresentanti dei lavoratori dovrebbero poter avviare procedimenti per difendere uno qualsiasi dei diritti e degli obblighi derivanti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori per conto di uno o più tirocinanti o a loro sostegno.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 300
Arba Kokalari

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Al fine di garantire un livello più efficace di protezione ***dei*** tirocinanti, ***i*** rappresentanti dei lavoratori ***dovrebbero poter avviare*** procedimenti per difendere uno qualsiasi dei diritti e degli obblighi derivanti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori ***per conto di uno o più tirocinanti o a loro sostegno***.	(34) Al fine di garantire un livello più efficace di protezione ***per i*** tirocinanti, ***gli Stati membri possono fornire ai*** rappresentanti dei lavoratori ***la possibilità di partecipare a*** procedimenti per difendere uno qualsiasi dei diritti e degli obblighi derivanti dalla presente direttiva o da altre ***pertinenti*** normative dell'Unione applicabili ai lavoratori***. Ciò dovrebbe avvenire nel rispetto dei modelli nazionali del mercato del lavoro e del ruolo delle parti sociali. Gli Stati membri hanno la libertà di determinare come questa opportunità per i rappresentanti dei lavoratori debba essere progettata e realizzata, tenendo conto dei propri sistemi giuridici e del dialogo sociale***.

Or. en

Emendamento 301
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Al fine di garantire un livello più efficace di protezione dei tirocinanti, i rappresentanti dei lavoratori dovrebbero poter avviare procedimenti per difendere uno qualsiasi dei diritti e degli obblighi derivanti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione ***applicabili ai lavoratori*** per conto di uno o più tirocinanti o a loro sostegno.	(34) Al fine di garantire un livello più efficace di protezione dei tirocinanti, i rappresentanti dei lavoratori dovrebbero poter avviare procedimenti per difendere uno qualsiasi dei diritti e degli obblighi derivanti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione ***pertinenti per i tirocinanti,*** per conto di uno o più tirocinanti o a loro sostegno.

Or. en

Emendamento 302
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Al fine di garantire un livello più efficace di protezione dei tirocinanti, i rappresentanti dei lavoratori dovrebbero poter avviare procedimenti per difendere uno qualsiasi dei diritti e degli obblighi derivanti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori per conto di uno o più tirocinanti o a loro sostegno.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 303
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Al fine di garantire un livello più efficace di protezione dei tirocinanti, i rappresentanti dei lavoratori dovrebbero poter avviare procedimenti per difendere uno qualsiasi dei diritti e degli obblighi derivanti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori per conto di uno o più tirocinanti o a loro sostegno.	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 304
Catarina Martins, Estrella Galán, Anthony Smith, Konstantinos Arvanitis, Kathleen Funchion, Leila Chaibi

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Al fine di garantire un livello più efficace di protezione dei tirocinanti, i rappresentanti dei lavoratori dovrebbero poter avviare procedimenti per difendere uno qualsiasi dei diritti e degli obblighi derivanti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori per conto di uno o più tirocinanti o a loro sostegno.	(34) Al fine di garantire un livello più efficace di protezione dei tirocinanti, i rappresentanti dei lavoratori ***e i sindacati*** dovrebbero poter avviare procedimenti per difendere uno qualsiasi dei diritti e degli obblighi derivanti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori per conto di uno o più tirocinanti o a loro sostegno.

Or. en

Emendamento 305
Chiara Gemma, Georgiana Teodorescu, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan

Proposta di direttiva
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(34 bis) Secondo i dati della Commissione del 2023, circa il 26,8 % delle persone di età pari o superiore a 16 anni nell'Unione europea ha riferito di avere una qualche forma di disabilità. Considerata la popolazione totale dell'UE di circa 448 milioni di persone, ciò equivale a circa 120 milioni di persone con disabilità; le persone con disabilità incontrano ancora ostacoli nell'accesso a tirocini di alta qualità e nella ricerca di occupazione nel libero mercato del lavoro;

Or. en

Emendamento 306
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) I tirocinanti dovrebbero godere di un'adeguata protezione giudiziaria e amministrativa da qualsiasi trattamento e conseguenza sfavorevole derivante da un reclamo presentato al datore di lavoro o risultante da un procedimento avviato al fine di far rispettare i diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori. ***In particolare, i tirocinanti dovrebbero essere protetti dal licenziamento o suo equivalente e da ogni misura destinata a preparare il licenziamento o suo equivalente in ragione dell'esercizio dei diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori.***	(35) I tirocinanti dovrebbero godere di un'adeguata protezione giudiziaria e amministrativa da qualsiasi trattamento e conseguenza sfavorevole derivante da un reclamo presentato al datore di lavoro o risultante da un procedimento avviato al fine di far rispettare i diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori.

Or. en

Emendamento 307
Arba Kokalari

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) I tirocinanti dovrebbero godere di ***un'adeguata*** protezione ***giudiziaria*** e amministrativa da qualsiasi trattamento e conseguenza sfavorevole derivante da un reclamo presentato al datore di lavoro o risultante da un procedimento avviato al fine di far rispettare i diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori. ***In particolare, i tirocinanti dovrebbero essere protetti dal licenziamento o suo equivalente*** e ***da ogni misura destinata a preparare il licenziamento o suo equivalente in ragione dell'esercizio dei diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori***.	(35) I tirocinanti dovrebbero godere di ***una*** protezione ***legale*** e amministrativa da qualsiasi trattamento e conseguenza sfavorevole derivante da un reclamo presentato al datore di lavoro o risultante da un procedimento avviato al fine di far rispettare i diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori. ***Tale protezione dovrebbe essere attuata dagli Stati membri in modo da rispettare i loro sistemi giuridici nazionali*** e ***i loro modelli di mercato del lavoro***. ***Gli Stati membri devono avere la libertà di progettare e attuare detta protezione in base alle condizioni del mercato del lavoro e al dialogo sociale, il che può comportare l'adattamento di misure e meccanismi specifici alle esigenze e ai sistemi nazionali***.

Or. en

Emendamento 308
Angelika Winzig

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) I tirocinanti dovrebbero godere di un'adeguata protezione giudiziaria e amministrativa da qualsiasi trattamento e conseguenza sfavorevole derivante da un reclamo presentato al datore di lavoro o risultante da un procedimento avviato al	(35) I tirocinanti dovrebbero godere di un'adeguata protezione giudiziaria e amministrativa da qualsiasi trattamento e conseguenza sfavorevole derivante da un reclamo presentato al datore di lavoro o risultante da un procedimento avviato al

fine di far rispettare i diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione ***applicabili ai lavoratori***. In particolare, i tirocinanti dovrebbero essere protetti ***dal licenziamento*** o suo equivalente e da ogni misura destinata a preparare ***il licenziamento*** o suo equivalente in ragione dell'esercizio dei diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione ***applicabili ai lavoratori***.	fine di far rispettare i diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione ***pertinenti per i tirocinanti***. In particolare, i tirocinanti dovrebbero essere protetti ***dalla risoluzione del loro tirocinio*** o suo equivalente e da ogni misura destinata a preparare ***la risoluzione del tirocinio*** o suo equivalente in ragione dell'esercizio dei diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione ***pertinenti per i tirocinanti***.

Or. en

Emendamento 309
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) I tirocinanti dovrebbero godere di un'adeguata protezione giudiziaria e amministrativa da qualsiasi trattamento e conseguenza sfavorevole derivante da un reclamo presentato al ***datore di lavoro*** o risultante da un procedimento avviato al fine di far rispettare i diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori. In particolare, i tirocinanti dovrebbero essere protetti dal licenziamento o suo equivalente e da ogni misura destinata a preparare il licenziamento o suo equivalente in ragione dell'esercizio dei diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori.	(35) I tirocinanti dovrebbero godere di un'adeguata protezione giudiziaria e amministrativa da qualsiasi trattamento e conseguenza sfavorevole derivante da un reclamo presentato al ***soggetto promotore del tirocinio*** o risultante da un procedimento avviato al fine di far rispettare i diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori. In particolare, i tirocinanti dovrebbero essere protetti dal licenziamento o suo equivalente e da ogni misura destinata a preparare il licenziamento o suo equivalente in ragione dell'esercizio dei diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori.

Or. en

Emendamento 310
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) I tirocinanti dovrebbero godere di un'adeguata protezione giudiziaria e amministrativa da qualsiasi trattamento e conseguenza sfavorevole derivante da un reclamo presentato al datore di lavoro o risultante da un procedimento avviato al fine di far rispettare i diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori. In particolare, i tirocinanti dovrebbero essere protetti dal licenziamento o suo equivalente e da ogni misura destinata a preparare il licenziamento o suo equivalente in ragione dell'esercizio dei diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori.	(35) I tirocinanti dovrebbero godere di un'adeguata protezione giudiziaria e amministrativa da qualsiasi trattamento e conseguenza sfavorevole derivante da un reclamo presentato al datore di lavoro o risultante da un procedimento avviato al fine di far rispettare i diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori. In particolare, i tirocinanti dovrebbero essere protetti dal licenziamento o suo equivalente***, come la mancata offerta di un lavoro futuro presso il soggetto promotore del tirocinio,*** e da ogni misura destinata a preparare il licenziamento o suo equivalente in ragione dell'esercizio dei diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori.

Or. en

Emendamento 311
Isabelle Le Callennec

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) I tirocinanti dovrebbero godere di un'adeguata protezione giudiziaria e amministrativa da qualsiasi trattamento e conseguenza sfavorevole derivante da un reclamo presentato al datore di lavoro o risultante da un procedimento avviato al fine di far rispettare i diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori. In particolare, i tirocinanti dovrebbero essere protetti dal licenziamento o suo equivalente	(35) I tirocinanti ***che svolgono un tirocinio nel libero mercato del lavoro*** dovrebbero godere di un'adeguata protezione giudiziaria e amministrativa da qualsiasi trattamento e conseguenza sfavorevole derivante da un reclamo presentato al datore di lavoro o risultante da un procedimento avviato al fine di far rispettare i diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori. In particolare, i

e da ogni misura destinata a preparare il licenziamento o suo equivalente in ragione dell'esercizio dei diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori.	tirocinanti ***che svolgono un tirocinio nel libero mercato del lavoro*** dovrebbero essere protetti dal licenziamento o suo equivalente e da ogni misura destinata a preparare il licenziamento o suo equivalente in ragione dell'esercizio dei diritti previsti dalla presente direttiva o da altre normative dell'Unione applicabili ai lavoratori.

Or. fr

Emendamento 312
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom

Proposta di direttiva
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(35 bis) L'onere della prova per stabilire che non vi è stato licenziamento o pregiudizio equivalente per il fatto che il tirocinante ha esercitato i diritti previsti dalla presente direttiva dovrebbe incombere al soggetto promotore del tirocinio se il tirocinante presenta dinanzi a un tribunale o a un'altra autorità od organo competente prove fattuali dalle quali si può presumere che sia stato licenziato o che abbia subito misure di effetto equivalente per tali motivi. Gli Stati membri dovrebbero poter non applicare tale norma in procedimenti in cui spetta a un tribunale o a un'altra autorità od organo competente indagare sui fatti, in particolare in sistemi dove il licenziamento deve essere approvato in anticipo da tale autorità od organo.

Or. en

Emendamento 313
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per i casi di violazione dei diritti previsti nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Le sanzioni possono essere di tipo amministrativo e finanziario, ad esempio ammende o il pagamento di un risarcimento, o di altro tipo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 314
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per i casi di violazione dei diritti previsti nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Le sanzioni possono essere di tipo amministrativo e finanziario, ad esempio ammende o il pagamento di un risarcimento, o di altro tipo.	(36) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per i casi di violazione dei diritti previsti nell'ambito di applicazione della presente direttiva. Le sanzioni possono essere di tipo amministrativo e finanziario, ad esempio ammende o il pagamento di un ***adeguato*** risarcimento, o di altro tipo.

Or. en

Emendamento 315
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(36 bis) Per garantire un monitoraggio e un'applicazione efficaci della presente direttiva a livello dell'Unione e nazionale, gli Stati membri dovrebbero garantire una raccolta di dati adeguata e tempestiva sulla qualità dei tirocini, in particolare istituendo strumenti efficaci di raccolta di dati per fornire dati comparativi. Poiché tale raccolta di dati può risultare complessa per i soggetti promotori dei tirocini in particolare per le micro e piccole imprese, è necessario fornire loro un sostegno finanziario e pratico in base agli obiettivi della strategia per le PMI 2020 nell'ambito di NextGenerationEU[1 bis] o nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale (2021-2027).
	[1 bis] COM(2023)0535 del 12.9.2023, Pacchetto di aiuti per le PMI.

Or. en

Emendamento 316
Catarina Martins, Estrella Galán, Anthony Smith, Konstantinos Arvanitis, Kathleen Funchion, Leila Chaibi

Proposta di direttiva
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(36 bis) Gli Stati membri dovrebbero istituire meccanismi di monitoraggio per garantire che nell'ambito dei tirocini siano attuate efficacemente politiche e procedure antimolestie.

Or. en

Emendamento 317
Mélanie Disdier, Rachel Blom, Pál Szekeres, Marie Dauchy, Séverine Werbrouck

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) La presente direttiva ***stabilisce prescrizioni minime***, lasciando così ***impregiudicata la prerogativa*** degli Stati membri ***di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli***. I diritti acquisiti in base al quadro giuridico in essere dovrebbero continuare ad applicarsi, a meno che la presente direttiva non introduca disposizioni più favorevoli.	(37) La presente direttiva ***non istituisce un quadro giuridico comune per i tirocinanti***, lasciando così ***impregiudicate le prerogative*** degli Stati membri ***in materia di istruzione e di formazione professionale***. I diritti acquisiti in base al quadro giuridico in essere dovrebbero continuare ad applicarsi, a meno che la presente direttiva non introduca disposizioni più favorevoli.

Or. fr

Emendamento 318
Arba Kokalari

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime, ***lasciando così impregiudicata la prerogativa degli*** Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli. I diritti acquisiti in base al quadro giuridico in essere dovrebbero continuare ad applicarsi, a meno che ***la presente direttiva non introduca*** disposizioni ***più favorevoli***.	(37) La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime, ***il che significa che gli*** Stati membri ***dovrebbero mantenere la capacità*** di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli ***in linea con i loro modelli nazionali di mercato del lavoro***. I diritti acquisiti in base al quadro giuridico in essere dovrebbero continuare ad applicarsi, a meno che ***non siano interessati dalle*** disposizioni ***definite dalla presente direttiva***. ***È fondamentale che le decisioni e i contratti collettivi nazionali rimangano il fondamento delle condizioni di lavoro negli Stati membri, in linea con i principi di sussidiarietà.***

Or. en

Emendamento 319
Mélanie Disdier, Rachel Blom, Pál Szekeres, Marie Dauchy, Séverine Werbrouck

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia la garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e la lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	***soppresso***

Or. fr

Emendamento 320
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia la garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e la lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima	***soppresso***

può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

Emendamento 321
Arba Kokalari

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia la garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e la lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini, ***non*** possono essere conseguiti ***in misura sufficiente*** dagli Stati membri ***ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio*** a livello di Unione***, quest'ultima può intervenire in base al*** principio di sussidiarietà ***sancito dall'***articolo 5 del trattato sull'Unione europea. ***La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo***.	(38) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia la garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e la lotta ai rapporti di lavoro regolari ***che sono*** camuffati da tirocini, possono essere conseguiti ***più efficacemente e in linea con le condizioni nazionali*** dagli Stati membri ***stessi, le misure*** a livello di Unione ***dovrebbero essere solo di supporto e complementari. È importante che la direttiva rispetti il*** principio di sussidiarietà ***di cui all'*** articolo 5 del trattato sull'Unione europea***, in quanto gli Stati membri sono maggiormente in grado di adattare il regolamento ai propri modelli di mercato del lavoro***.

Or. en

Emendamento 322
Henrik Dahl

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia la garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e la lotta ***ai rapporti di lavoro regolari camuffati da*** tirocini, ***non*** possono essere conseguiti ***in misura sufficiente dagli*** Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	(38) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia la garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti ***nel libero mercato*** e la lotta ***a pratiche abusive derivanti dall'uso dei*** tirocini, possono essere conseguiti ***più efficacemente e adattati ai sistemi di applicazione nazionali da parte degli*** Stati membri ma***, per i tirocini nel libero mercato,*** a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo ***e secondo quanto previsto per la competenza dell'Unione, come stabilito dagli articoli 165 e 166 TFUE***.

Or. en

Motivazione

Poiché l'istruzione è di competenza nazionale, è importante sottolineare che la presente direttiva rispetta la ripartizione delle competenze stabilita dal TFUE e dal TUE. Il nuovo considerando 38 sottolinea inoltre che la migliore efficienza e applicazione delle condizioni dei tirocinanti sono conseguite allineando il nuovo quadro ai sistemi di applicazione nazionali in essere, anche laddove ciò sia curato dalle parti sociali autonome.

Emendamento 323
Irena Joveva, Martin Hojsík, Jana Toom, Brigitte van den Berg

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia ***la garanzia del rispetto*** delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e la lotta ai rapporti di lavoro regolari	(38) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia ***il miglioramento*** delle condizioni di lavoro per i tirocinanti***, la qualità e l'accessibilità dei tirocini*** e la

camuffati da tirocini, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

Emendamento 324
Benedetta Scuderi
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia la garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e la lotta ***ai rapporti di lavoro regolari camuffati da*** tirocini, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	(38) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia ***la formulazione di una definizione comune di tirocinio,*** la garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e la lotta ***alle pratiche abusive derivanti da*** tirocini ***fraudolenti***, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. en

Emendamento 325
Mélanie Disdier, Rachel Blom, Pál Szekeres, Marie Dauchy, Séverine Werbrouck

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Nell'attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero evitare di imporre inutili vincoli amministrativi, finanziari e giuridici, in particolare se questi ostacolano la creazione e lo sviluppo di micro, piccole e medie imprese. Gli Stati membri sono pertanto incoraggiati a ***valutare l'impatto delle*** rispettive misure di recepimento ***su*** tali imprese per accertarsi che queste ultime non subiscano effetti sproporzionati, riservando particolare attenzione alle microimprese e agli oneri amministrativi, e sono invitati a ***pubblicare i risultati di tali valutazioni e*** a fornire sostegno a tali imprese se necessario.	(39) Nell'attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero evitare di imporre inutili vincoli amministrativi, finanziari e giuridici, in particolare se questi ostacolano la creazione e lo sviluppo di micro, piccole e medie imprese. Gli Stati membri sono pertanto incoraggiati a ***escludere dalle*** rispettive misure di recepimento tali imprese per accertarsi che queste ultime non subiscano effetti sproporzionati, riservando particolare attenzione alle microimprese e agli oneri amministrativi, e sono invitati a fornire sostegno a tali imprese se necessario.

Or. fr

Emendamento 326
Isabelle Le Callennec

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia la garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e la lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per	(38) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia la garanzia del rispetto delle condizioni di lavoro dei tirocinanti ***che svolgono un tirocinio nel libero mercato del lavoro*** e la lotta ai rapporti di lavoro regolari camuffati da tirocini, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione

conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Or. fr

Emendamento 327
Chiara Gemma, Georgiana Teodorescu, Francesco Torselli, Mariateresa Vivaldini, Elena Donazzan

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) Nell'attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero evitare di imporre inutili vincoli amministrativi, finanziari e giuridici, in particolare se questi ostacolano la creazione e lo sviluppo di micro, piccole e medie imprese. Gli Stati membri sono pertanto incoraggiati a valutare l'impatto delle rispettive misure di recepimento su tali imprese per accertarsi che queste ultime non subiscano effetti sproporzionati, riservando particolare attenzione alle microimprese e agli oneri amministrativi, e sono invitati a pubblicare i risultati di tali valutazioni e a fornire sostegno a tali imprese se necessario.	(39) Nell'attuare la presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero evitare di imporre inutili vincoli amministrativi, finanziari e giuridici, in particolare se questi ostacolano la creazione e lo sviluppo di micro, piccole e medie ***imprese e dovrebbero promuovere meccanismi di conformità semplificati adeguati alle esigenze di tali*** imprese. Gli Stati membri sono pertanto incoraggiati a valutare l'impatto delle rispettive misure di recepimento su tali imprese per accertarsi che queste ultime non subiscano effetti sproporzionati, riservando particolare attenzione alle microimprese e agli oneri amministrativi, e sono invitati a pubblicare i risultati di tali valutazioni e a fornire sostegno a tali imprese se necessario.

Or. en

Emendamento 328
Henrik Dahl

Proposta di direttiva
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(39 bis) È più importante che mai adoperarsi a favore di un mercato interno che garantisca condizioni di parità, senza dumping sociale, e che rispetti i diritti sociali e occupazionali. È fondamentale riconoscere l'importanza delle parti sociali e il loro diritto di contrattazione collettiva.

Or. en

Motivazione

Mentre il considerando del progetto di relazione sottolinea l'importanza delle parti sociali e il loro diritto a negoziare collettivamente, il progetto di relazione non corrisponde al funzionamento dei sistemi di contrattazione collettiva di molti paesi basato sulla contrattazione collettiva. Non è necessario che gli Stati membri "si adoperino per stipulare contratti collettivi", poiché questi sono conclusi dalle parti sociali. Analogamente, in molti paesi gli Stati membri non possono concludere e applicare contratti collettivi, in quanto questi sono attuati e conclusi da parti sociali autonome.

Emendamento 329
Andrea Wechsler

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Gli Stati membri possono affidare alle parti sociali l'attuazione della presente direttiva, laddove le parti sociali lo richiedano congiuntamente e a condizione che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per essere sempre in grado di assicurare i risultati prescritti dalla presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero inoltre adottare, in conformità al diritto e alle prassi nazionali, misure adeguate per garantire l'effettiva partecipazione delle parti sociali nonché promuovere e rafforzare il dialogo sociale in vista dell'attuazione delle disposizioni della presente direttiva,	***soppresso***

Or. en

Emendamento 330
Johan Danielsson

Proposta di direttiva
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 bis) L'autonomia delle parti sociali deve essere rispettata. Gli Stati membri dovrebbero poter consentire alle parti sociali, a determinate condizioni, di sostenere o concludere contratti collettivi che adattino, integrino e/o differiscano dalle norme contenute nella presente direttiva, a condizione che sia garantito il livello generale di protezione dei tirocinanti e che sia rispettato il principio di non discriminazione.

Or. en

Emendamento 331
Arba Kokalari

Proposta di direttiva
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 bis) L'autonomia delle parti sociali deve essere rispettata. Gli Stati membri dovrebbero poter consentire alle parti sociali, a determinate condizioni, di sostenere o concludere contratti collettivi che adattino, integrino e/o differiscano dalle norme contenute nella presente direttiva, a condizione che sia garantito il livello generale di protezione dei lavoratori e che sia rispettato il principio di non discriminazione.

Or. en

Emendamento 332
Mélanie Disdier, Rachel Blom, Pál Szekeres, Marie Dauchy, Séverine Werbrouck

Proposta di direttiva
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 bis) Poiché la funzione del tirocinio non è quella di sostituire il posto di un dipendente regolare, le norme in materia di diritto del lavoro non possono applicarsi ai tirocinanti.

Or. fr

Emendamento 333
Mélanie Disdier, Rachel Blom, Pál Szekeres, Marie Dauchy, Séverine Werbrouck

Proposta di direttiva
Considerando 40 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 ter) La grande maggioranza delle imprese europee continua a rispettare le norme in materia di tirocini e gli abusi rimangono un'eccezione da contrastare.

Or. fr

Emendamento 334
Mélanie Disdier, Rachel Blom, Pál Szekeres, Marie Dauchy, Séverine Werbrouck

Proposta di direttiva
Considerando 40 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 quater) La presente direttiva deve tenere conto delle difficoltà amministrative, finanziarie e logistiche

delle micro, piccole e medie imprese. Tali imprese devono essere escluse dalla sua applicazione.

Or. fr